Serie IV - Anno XXVIII - N. 1-2 - Marzo-Giugno 1953

BOLLETTINO STORICO

DELLA SVIZZERA ITALIANA

Fondato nel 1879

Arti Grafiche Arturo Salvioni & Co., Bellinzona

BOLLETTINO STORICO della Svizzera Italiana

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

SVIZZERA, per un anno (quattro fascicoli) Fr. 10.—
ESTERO, per un anno (quattro fascicoli) Fr. 12.—
UN FASCICOLO SEPARATO Fr. 2.50

Direzione: GIUSEPPE MARTINOLA, Mendrisio
Amministrazione: ARTI GRAFICHE ARTURO SALVIONI & Co., Bellinzona

SOMMARIO

Red. — 150.

Lydia Cerioni — Gli ultimi mesi di Bellinzona ducale (cont. e fine)

Bollettino Storico
della Svizzera Italiana

FONDATO A BELLINZONA DA EMILIO MOTTA NELL'ANNO 1879

Serie IV — N. 1 — 2 — Marzo - Giugno 1953 — Anno XXVIII

150°

Il nostro paese ha commemorato il 20 e 24 maggio scorsi il 150° dell'autonomia politica, in vario modo, con cortei e convegni, assemblee nei comuni, seduta straordinaria in Gran Consiglio, conversazioni radiofoniche, inni e canti: in modo festoso e dignitoso. Suscitate dalle commemorazioni di quest'anno, sono venute via manifestazioni di ordine culturale, che sono quelle che più ci premono, come a Lugano una Mostra d'arte dell'ultimo cinquantennio, a Bellinzona una Mostra storica. Una Mostra dell'artigianato è prevista per quest'autunno a Locarno, e così una Mostra della scuola ticinese. Il 20 maggio, ricorrenza della prima seduta del Gran Consiglio nel 1803, uscì per le stampe un manoscritto inedito del Franscini, gli «Annali dal 1803 al 1813», sul ritrovamento del quale i lettori del « Bollettino » sono informati da tempo. Accanto al Franscini e ai cataloghi ragionati delle due Mostre luganese e bellinzonese, apparve, per iniziativa privata, la ristampa, lievemente emendata, degli scritti di Romeo Manzoni sui Fratelli Ciani, e, a cura di una rivista magistrale, un fascicolo dedicato alla nostra storia politica. Una storia della Scuola ticinese è in corso di elaborazione; ed entro l'anno si spera di poter leggere il memoriale che G.B. Quadri fece consegnare a Napoleone nel 1803, accompagnato da un progetto di Costituzione ticinese, rintracciato negli archivi degli Affari Esteri di Parigi. L'occasione del 150° non è andata dunque perduta per gli studi storici. E' con soddisfazione che si fa questa conclusione, mentre di quegli studi informeremo più tardi il lettore, diffusamente come meritano.

GLI ULTIMI MESI DI BELLINZONA DUCALE

Parte II.

(Continuazione vedi n. 1, 1951)

Giunti a questo punto purtroppo più nulla ci offrono le testimonianze di parte sforzesca. La situazione di Bellinzona non è affatto limpida ed ancora molti interrogativi si presentano all'indagine dello studioso. Questi non riguardano tanto la vera situazione politica, in quanto essa viene effettivamente sanzionata dall'atto del 14 aprile 1500, ma piuttosto l'accettazione di questa da parte dei Bellinzonesi e l'imposizione della stessa ai Francesi ed ai Confederati da parte della Lega di Urania.

A questo fine non possono servirci che i documenti di parte svizzera, documenti sui quali molti studiosi si sono piegati, ma dai quali sovente non hanno saputo trarre la vera sostanza, soprattutto perchè traditi da un eccessivo amor di patria che li ha trascinati al di là della realtà. I rapporti tra la Lega di Urania e Bellinzona sono soprattutto perseguibili attraverso l'esame delle due redazioni dell'atto di dedizione con particolare riguardo all' « edizione Pedruzzi » come la chiama il Pometta ([74]) di cui va stabilita l'esatta datazione. Le conclusioni non saranno nuove nella sostanza dato che solo uno è l'avvenimento veramente fondamentale e cioè il passaggio di Bellinzona dal Ducato di Milano al territorio dei Confederati, ma un accurato esame permetterà di cogliere nuovi motivi ed orientamenti. A lato di questi rapporti tra Uri e Bellinzona, e parallelamente ad essi verranno man mano delucidati i rapporti tra i tre Cantoni ed i Confederati e con la Francia. Il gioco di tutti questi elementi sarà quello che determinerà il riconoscimento dell'annessione di Bellinzona alla Lega da parte di Luigi XII.

Se prima Bellinzona era stata una parte veramente agente e viva, ora essa diventa la protagonista nascosta attorno alla quale un continuo incrociarsi di interessi e di volontà chiude un cerchio sempre più stretto. Dal 14 aprile 1500 il destino della città è segnato: essa sia che si sia data, o che sia stata presa, è un dominio della Lega di Urania ed ormai non verrà più lasciata. La documentazione è quasi tutta di parte svizzera: poche le lettere di Luigi

(74) Pometta E., op. ed. cit., vol. III, pag. 134 e 137.
(75) Abschiede, vol. III, 2 passim.
(76) Cfr. App. e rispettive note.

XII ed anch'esse conservateci da archivi elvetici, ma le fonti principali restano sempre le due redazioni dell'atto di dedizione e gli Abschiede ([75]) del tempo.

Generalmente gli studiosi si sono serviti dei due « atti di dedizione » ([76]) soprattutto per dimostrare come Uri con una palese violazione dei patti si fosse imposto a Bellinzona riducendola in schiavitù; il mio assunto invece pur partendo dalle medesime testimonianze dimostrerà piuttosto la relazione tra i due atti ed attraverso questa individuerà l'azione politica di Uri. Il primo problema che ci si pone, quello che ha sollevato le più accanite discussioni e suscitato aspre polemiche, è offerto dall'identicità delle datazioni dei due atti: in effetti non si tratta di due atti identici ma dell'atto di dedizione e della relativa ratifica. Mentre molti studiosi si sono fermati di fronte alla coincidenza delle due datazioni ed hanno generalmente concluso per un falso di uno dei due atti, poichè non riuscivano a spiegare differentemente questa corrispondenza, il Bolla ([77]) fondandosi soprattutto sulla veste notarile degli atti decide per l'autenticità di ambedue, ma il suo articolo scritto in polemica con il Bignasci, non va più innanzi: stabilito che si tratta di due atti di cui uno è un transunto originale e l'altro una ratifica dello stesso, non si preoccupa minimamente di stabilire quando questa ratifica sia avvenuta. Non può però sfuggire di quanto interesse possa essere non solo il fatto che il secondo atto non sia falso, ma anche stabilire la sua esatta datazione. Fra i due atti infatti intercorre un notevole lasso di tempo, ciò che giustifica anche le differenze che ricorrono in essi: i tempi sono scorsi, la situazione si è meglio chiarita ed affermata, le condizioni possono quindi mutare e le premesse esser volte a proprio vantaggio. Sino a che punto questo sia avvenuto si vedrà in seguito.

Per ora esaminiamo l'atto rogato dal Varrone-Pedruzzi ([78]) che a mio avviso risponde realmente per la sua stesura alla data che porta, 14 aprile 1500; della stessa opinione è pure il Bolla. Questo documento è la relazione scritta di quanto oralmente era stato stabilito nel martedì santo del 1500, tra i rappresentanti del borgo di Bellinzona e gli ambasciatori della Lega di Urania. I patti sono infatti « vicendevoli » ([79]): tralasciando quanto può esserci di pleonastico risulta evidente che la prima parte del documento corrisponde alla dedizione in signoria dei Bellinzonesi, ed è altresì prova del loro giuramento di fedeltà agli Urani, mentre la seconda parte, che in pratica corrisponde ad un privilegio, contiene i capitoli che i rappresentanti della Lega si impegnano di osservare e di fare osservare dai loro conterranei. Non a caso

(77) Bolla F., Preludio ad una ricorrenza storica, in « Svizzera Italiana » Locarno 1949, dicembre, pag. 30-32.
(78) Bellinzona, 14 aprile 1500, rogito Varrone-Pedruzzi, A.C.B., App. 47.
(79) Così vengono intitolati.

quindi lo stesso Varrone nell'atto del 13 marzo 1501 che testimonia la convenzione che stacca Isone dalla giurisdizione della Valle di Lugano, ricorda la *dedizione* dell'anno precedente con queste parole « ex ipso iuramento et fidelitate prestito per dictos de Bellinzona et comitatu Isono et Medelia latius constat pubblico instrumento tradito et rogato per me notarium infrascriptum anno domini curso millesimo quingentesimo, die martis decima quarta mensis aprilis; et quia parum esset dictas gratias et specialitates gratiarum *unitatis gredere (?)* prestare et dare nisi bonum *forent (?)* effectum commodum utilitatem accipientibus et impetrantibus. » ([80]). Nello stesso strumento il notaio ricorda unicamente l'atto rogato l'anno precedente da lui stesso e non fa menzione del secondo, segno evidente che esso non esisteva ancora. Va notato poi che nel rogito Varrone-Pedruzzi, Isone e Medeglia non compaiono come parti agenti, ma piuttosto subenti in quanto i Bellinzonesi ottengono che queste terre vengano riconosciute alla loro giurisdizione, e di un vero e proprio loro giuramento verso la Lega non c'è cenno. Dato che Isone e Medeglia non compaiono come parte agente nello strumento del 14 aprile 1500, si potrebbe sospettare l'esistenza di un altro atto analogo che regolasse i rapporti delle due vicinie con la Lega; ma nulla testimonia di questo atto per cui mi pare assolutamente improbabile che sia esistito. Penso invece che quanto afferma il Varrone riguardi la generale affermazione che si ritrova nella dedizione di Bellinzona secondo la quale non solo il borgo passava in signoria degli Urani, ma anche la « terra » di Bellinzona, e che quindi in questo anno 1501 si fanno rientrare le due vicinie nel territorio Bellinzonese per dimostrare come già avvenuto il loro distacco dalle Valle di Lugano.

L'atto del 14 aprile 1500 a rogito Varrone-Pedruzzi e certamente ritenuto da ambo le parti quale originale e fedele testimonianza degli avvenimenti, tanto è vero che esso viene sempre riportato nelle copie degli statuti della città e preposto all'altro atto. Ad invalidare la sua autenticità non si può portare la constatazione che esso non fu steso personalmente da nessuno dei due notai roganti; a parte il fatto che con ogni probabilità sia il Varrone che il Pedruzzi saranno stati in quei giorni occupatissimi per i provvedimenti di emergenza, bisogna anche tenere presente che in quei tempi era uso corrente che la ricopiatura degli atti anche di grandissima importanza venisse affidata a protonotarii ([81]). Ma se questo atto è veramente autentico ed offre tutte le garanzie ed i caratteri di un originale ci si può logicamente domandare

(80) Pometta E., op. ed. cit., Vol. III, pag. 147.
(81) Cfr. Milano, 7 settembre 1478, ratifica dell'alleanza tra Milano e la Francia, A.S.M., Arch. Sforz., Est., Trattati, cart. 1544, in cui i notai dichiarano di aver fatto copiare l'atto da altra persona.

come mai esista un altro atto che pur avendo la medesima data presenti qualche differenza formale. La spiegazione è ovvia ed abbastanza semplice: il rogito Varrone-Pedruzzi aveva sì valore legale, ma mancando della ratifica dei Cantoni Primitivi era valido solo come un « *interim* ». Infatti sino che non ci fosse stata la interinazione o comunque il « *placet* » della Lega di Urania, era valido sì il giuramento dei Bellinzonesi, ma le promesse dei rappresentanti della Lega erano solo indicative. La ratifica quindi si imponeva.

Il secondo strumento è una « *confirmatio* » ([82]) stando a quanto indica una nota dorsale della pergamena. Si tratta quindi della « *confirmatio* », della ratifica cioè, patti stabiliti il 14 aprile 1500 in Bellinzona. Evidentemente l'atto è posteriore al precedente ed il fatto di portare la medesima data non infirma per nulla il suo valore giuridico. Infatti è evidente che si tratta di una retrodatazione che sta ad indicare come i due contraenti ritenessero esecutivo l'atto dal momento in esso indicato: non è raro infatti il caso di un atto retrodatato o posdatato ([23]) senza pertanto che si incorra in falso.

Va osservato che la stessa ratifica porta un'indicazione che dovrebbe mettere sull'avviso riguardo alla propria posteriorità al rogito Varrone-Pedruzzi. Infatti la sua datazione porta: « *Que data et acta sunt in hoppido Belinzone, in ecclesia Sancti Petri, die decimoquarto aprilis anno incarnationis domini millesimo quingentesimo* » ([84]) indicando che l'anno 1500 è quello della trattazione dell'accordo e non della stesura del primo atto. La retrodatazione dimostra contemporaneamente l'autenticità dell'atto per cui non mi par lecito che studiosi affermino, come fra tanti fa anche il Bolla (ricordando però che egli si limita ad un'esame delle sottoscrizioni notarili e basandosi su una trascrizione in suo possesso che non porta alcuna sottoscrizione di autentica) che l'unico vero documento della transazione sia il rogito Varrone-Pedruzzi: «in realtà non esiste un'edizione Varrone ed una edizione Pedruzzi, del medesimo atto, esiste un'unico originale rogato il 14 aprile 1500 dai due notai concordi che lo firmarono » ([85]). Se tale atto fosse veramente definitivo non si capirebbe il continuo desiderio dei Bellinzonesi di vederlo ratificato ([86]), nè si capirebbe per quale ragione ambedue gli atti vengano riportati all'inizio degli

(82) Bellinzona, 14 aprile 1500, Confirmatio, A.C.B., App. 48.
(83) Un'esempio di questo uso sono gli accordi Prinetti-Barrère conclusi nel 1902 tra l'Italia e la Francia. Si tratta forse di un esempio un po' lontano dal documento ora in questione, ma è in ogni modo molto significativo e aderente. Questi accordi infatti stipulati il 30 giugno 1902 vennero postdatati al primo novembre di quello stesso anno, e per regolare i rapporti dei due stati nel periodo intermedio vennero redatte due dichiarazioni provvisorie, da distruggersi all'entrata in vigore degli accordi, con data 11 luglio 1902.
(84) Bellinzona, 14 aprile 1500, Confirmatio, App. 48.
(85) Bolla F., op. cit., pag. 32.
(86) Bellinzona, (aprile-maggio), 1501, Bellinzona, 28 giugno 1502; Bellinzona, 2 agosto 1502, Liber Provixionum ad a., cc. 8/v 9/r; 21/v; 22/r; 23/v, 24/r; App. 40, 41, 42.

statuti. L'autenticità dell'atto è anche provata dalla trascrizione costante della « *confirmatio* » all'inizio dei volumi degli statuti. È assurdo pensare che la trascrizione sia imposta dai Dominanti come sostengono il Rossi-Pometta e critica il Bolla ([87]), perchè in tal caso è più che evidente che allo stesso modo questi avrebbero proibito la pubblicazione del rogito Varrone-Pedruzzi che secondo gli storici ticinesi verrebbe adulterato nella « *confirmatio* ». Per quanto riguarda la differenza tra i due atti vedremo più avanti, mi basta per ora affermare che qualora queste differenze fossero effettivamente gravi e dovute a dolo, come sostengono alcuni, i Magnifici Signori della Lega di Urania non avrebbero permesso il perpetuarsi del ricordo di un patto da loro tradito. Tutto è chiaro invece quando si pensi che i due atti sono ambedue autentici, lasciando al primo tutto il valore che hanno dei preliminari, e vedendo nel secondo, la « *confirmatio* » cioè la ratifica dei precedenti accordi con valore immutabile ed ufficiale per le due parti.

Il vero e proprio atto di annessione della città ai Cantoni Primitivi è la « *confirmatio* »; con essa si stabilisce che la città viene definitivamente unita ai Cantoni Gottardisti, mentre logicamente vengono esclusi dal possesso gli altri cantoni che per tanto tempo avevano contrastato tale occupazione e che al momento in cui Bellinzona il 7 aprile 1500 ([88]) si era offerta loro non avevano saputo prendere una decisione in merito.

Stabilita l'autenticità anche di questo documento e giustificata la sua esistenza, dato che esso non porta indicata la vera data della stesura, occorre ricercare quale sia il momento più probabile della sua redazione. Gli elementi che aiutano questa ricerca sono offerti sia dal documento stesso che da altre testimonianze concorrenti. La « *confirmatio* » se si dovesse credere alla sua datazione dovrebbe essere del 14 aprile 1500: come può essa fare riferimento ad una convenzione di maggio ? ([89]). Il maggio infatti non può che essere posteriore all'aprile 1500 (sappiamo che solo con questo mese cominciano i rapporti diretti ed ufficiali tra il borgo di Bellinzona e la Lega di Urania) ed è impossibile accettare l'ipotesi di Eligio Pometta ([90]) il quale ritiene che la convenzione sia del maggio 1499, dato che in quel mese nessuno poteva ancora sospettare la caduta del Moro e la sua prigionia, mentre il ducato di Milano poteva ancora ritenersi saldo possesso dello Sforza. Con trattative di tal genere i Bellinzonesi si sarebbero messi in ben gravi pasticci con il loro legittimo signore contro il quale non avevano in definitiva così seri appigli.

(87) Bolla F., op. cit., pag. 31.
(88) Lucerna, 7 aprile 1500, Abschiede, vol. III, 2, pag. 24, par. f, App. 51.
(89) Confirmatio, 14 aprile 1500, par. 9, App. 48.
(90) Pometta E., op. ed. cit., vol. I, pag. 108.

Difficile è poter stabilire di che maggio si tratti: nella citazione dell'accordo si ricorda la presenza degli ambasciatori della Lega in Bellinzona introducendo l'indicazione della località con un « *etiam* ». Se a questa congiunzione si dà il valore temporale di *ancora* si potrebbe concludere che si tratti del maggio 1500, se invece gli si da il valore di *nuovamente* allora il maggio potrebbe essere tanto quello del 1501 che quello del 1502 quando sappiamo che sicuramente si trovavano nel borgo degli ambasciatori dei Dominanti (91), interessati particolarmente a vertenze di carattere giuridico. La questione sarebbe stata molto semplificata se nel documento fosse indicato l'anno, ma evidentemente questa indicazione particolare è stata tralasciata di proposito perchè contrastante con la datazione ufficiale dell'atto principale. In ogni modo quanto è certo è che la « *confirmatio* » non può essere precedente al maggio 1500.

Il termine di stesura dell'atto si sposta ulteriormente dato che nella « *confirmatio* » si fa menzione del commissario dei cantoni sovrani (92) e la prima menzione di tale funzionario, che pure veniva a sostituire quello sforzesco, noi la troviamo il 4 marzo 1501 (93). I Bellinzonesi inoltre sono detti *sudditi* segno evidente che essi avevano già prestato il giuramento di fedeltà in forma solenne e totale (94) per cui il termine *a quo* di stesura si sposta dopo il 4 marzo 1501.

Ma è pure certo che il 13 marzo 1501 non esisteva ancora l'atto di ratifica: infatti nell'atto riguardante Isone e Bellinzona (95) ci si rifà come già abbiamo visto al rogito Varrone-Pedruzzi, mentre si ignora il secondo che pure porta chiaramente indicata l'unione di Isone e Medeglia da parte del re di Francia a Bellinzona.

Un aiuto veramente notevole nella ricerca della vera data dell'atto ci viene dall'esame dei verbali del Consiglio del Borgo: attraverso queste delibere ci si rende conto di come i borghigiani siano impressionati dagli alti e bassi della politica internazionale, preoccupati dall'andamento delle trattative, timorosi riguardo la risoluzione degli avvenimenti, per cui consci del valore unilaterale del giuramento prestato, essi chiedono a più riprese la ratifica dei patti del 14 aprile 1500.

Già al principio del maggio 1501 troviamo indicato nei verbali del Con-

(91) Bellinzona, 31 maggio 1501, Seduta del consiglio del Borgo ove si tratta di macellai; Bellinzona, 5 giugno 1502, Seduta del consiglio del Borgo cui fa seguito la sentenza che condanna il contado a partecipare alle spese sostenute da Bellinzona nei due anni precedenti. Liber Provixionum cc. 10/r, 19/v.
(92) Bellinzona 14 aprile 1500, Confirmatio, par. 9, App. 48.
(93) Bellinzona, 4 marzo 1501, Liber Provixionum ad a., c. 1/r, App. 39.
(94) Bellinzona, 4 marzo 1501, Liber Provizionum ad a., c. 1/r, v, App. 39.
(95) Pometta E., op. ed. cit., vol. III, pag.

siglio del Borgo l'elezione di un'ambasceria perchè si rechi presso la Lega a chiedere la conferma dei capitoli « *elligerunt et elligunt infrascripti domini Iohannem Leonardum de Capiteburgi et Iohannem Julium de Zezio itturos ad magnificos potentes dominos dominos nostros, ad petendum confirmationem capitulorum et pro omnibus et singulis* » (96). Non si ha notizia di come sia andata a finire questa ambasceria di cui non troviamo altra notizia, se non che il Codeborgo si trovava nuovamente presente alla seduta del Consiglio del Borgo il 25 maggio seguente (97). In ogni modo anche se questa ambasceria è stata effettuata non deve aver sortito alcun effetto positivo nei riguardi dei Bellinzonesi se questi il 2 agosto dell'anno seguente eleggevano nuovi ambasciatori (Giovan Antonio Duni, Giulio Zezio, Giovan Pietro Cuxa e come sostituto Francesco Ghiringhelli) perchè andassero in « Alemania » per chiedere la ratifica dei capitoli e la conferma degli statuti (98). Tre giorni più tardi alla vigilia della partenza gli ambasciatori vengono così designati: Andrea Ghiringhelli, Antonio Duni e Giovan Giulio Zezio (99). È a questi inviati che vengon date le credenziali perchè si rechino presso i magnifici signori della Lega, segno evidente che la missione questa volta è certamente partita. Tutti i rappresentanti dei Bellinzonesi si trovano nuovamente presenti al Consiglio il 2 settembre di quello stesso anno (100).

Fino all'agosto 1502 dunque l'atto di dedizione di Bellinzona non era ancora ratificato malgrado non sia un'illazione ritenere che ambedue le parti desiderassero reciprocamente regolare per sempre i propri rapporti. Posteriormente non si trovano indicazioni di missioni bellinzonesi con incarichi di questa natura.

Stabilito così il termine *a quo* è interessante vedere quale può essere stato quello *ad quem*. Elementi utili a questo fine ci vengono offerti dagli Abschiede; infatti mentre la politica incerta dei Confederati cerca di impedire una rottura con il re di Francia e nello stesso tempo non vuole disgustare la Lega di Urania, questa stanca di tante alternative dichiara alla dieta di Lucerna del 17 ottobre 1502 che ormai il borgo fa parte integrante della Lega per cui lo difenderà sino agli estremi come la propria valle ed i propri figli. Ora è in gioco l'onore del cantone che ha promesso « con documento e sigilli » di non abbandonare la terra contesa: prima la morte che mancare alla parola data. Si afferma inoltre di non accettare in nessun caso un giudizio arbitrale

(96) Bellinzona, (aprile-maggio) 1501; Liber Provixionum ad a., c. 8/v e 9/r, App. 40
(97) Bellinzona, 25 maggio 1501, Liber Provixionum ad a., c. 9/r.
(98) Bellinzona, 2 agosto 1502, Liber Provixionum, ad a., c. 23/v e 24/r, App. 42.
(99) Bellinzona, 5 agosto 1502, Liber Provixionum ad a., c. 24/v e 25/r, App. 43.
(100) Bellinzona, 2 settembre 1502, Liber Provixionum ad a., c. 25/v.

sul suo possesso di tale borgo dichiarando che esso non è stato tolto al re di Francia, ma al duca di Milano che già precedentemente l'aveva ripresa con l'inganno in un triste venerdì santo ([101]). Evidentemente a questa data l'atto di ratifica dei patti vicendevoli era già stato steso e sigillato dato che i cantoni della Lega d'Urania vedendo impossibile ogni altra via per legittimare il loro possesso mettono la dieta generale davanti al fatto compiuto. È evidente dunque che l'atto scritto dal Pedruzzi è stato redatto anteriormente al 17 ottobre 1502; non si può infatti pensare che l'atto cui si allude sia ancora quello a rogito Varrone-Pedruzzi in quanto i cantoni dichiarano che i patti erano stati sigillati e noi come abbiamo già avuto occasione di rilevare, sappiamo che il predetto rogito non è mai stato sigillato. Concludendo dunque l'atto steso dal Pedruzzi non era ancora stato redatto al principio di agosto di quel medesimo anno, quando i Bellinzonesi mandano la loro ambasceria ad Altdorf. Il documento dovrebbe dunque esser stato redatto nel periodo di tempo compreso tra l'agosto ed il principio di ottobre del 1502: l'approssimazione al momento reale della stesura è dunque minima. Stabilito il termine *a quo* e quello *ad quem* riesaminando i vari argomenti concludo che il documento venne steso e sigillato proprio durante la dieta di Altdorf, interessata in gran parte a questioni bellinzonesi ed alla quale parteciparono rappresentanti del borgo con incarichi particolari proprio in tal senso. Potrebbe ostare a questa precisazione il fatto che l'atto non venne immediatamente reso pubblico, ma questo indugio è facilmente giustificabile con la speranza che i Cantoni potevano nutrire in una favorevole riuscita dell'ambasceria che i Confederati avevano diretto proprio in quei giorni a Luigi XII che si trovava ad Asti per risolvere oltre ad altre questioni anche quella di Bellinzona ([102]). A questa considerazione mi porta anche il fatto che i delegati al re non fanno minimamente menzione di un atto del genere ([103]). In realtà questa osservazione potrebbe avallare l'ipotesi che la « *confirmatio* » non fosse ancora stata stesa, ma ritengo molto logico che i delegati dei Confederati, anche qualora fossero a conoscenza di tale atto ([104]) non ne abbiano parlato al re, in quanto questi si sarebbe naturalmente risentito, ed anche qualora fosse stato intenzionato a favorire le richieste che gli venivano presentate, avrebbe potuto ritornare sulle sue decisioni.

Negli Abschiede non resta traccia di questo importante avvenimento;

---

(101) Lucerna, 17 ottobre 1502, Abschiede, pag. 186, par. b, App. 85.
(102) Zurigo, 26 luglio 1502, Abschiede, III, 2, pag. 172, App. 80.
(103) Asti, 8 settembre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 178, App. 83.
(104) Gli ambasciatori potevano esserne al corrente dato che si trovavano ad Altdorf il giorno precedente la dieta, come risulta dalla commissione che viene loro data dalla dieta di Zurigo del 26 luglio 1502 (Abschiede, vol. III, 2, pag. 172, App. 80.

pure mi lascia perplessa il paragrafo « g » della dieta di Altdorf del 10 agosto ([105]): «Bollenz» è Blenio, e la lettura di tale parola è certa, dato che è stata controllata sull'originale, ma da questo nome al tedesco « Bellenz » Bellinzona, non c'è che la differenza di una vocale. I due nomi inoltre si alternano nel testo sì da poter pensare anche ad una distrazione dello scriba. Una ratifica pare più logica per Bellinzona, possesso relativamente recente, che per Blenio ormai da tanti anni unito alla Lega. Questa è però una pura e semplice ipotesi che non credo dimostrabile in concreto: nel caso essa non potesse venir accettata bisogna proprio concludere che la ratifica non viene ricordata nelle diete. Concludendo dunque premesso che la « *confirmatio* » non è certamente del 14 aprile 1500 ho cercato di dimostrare alla luce di elementi interni ed esterni all'atto come la sua redazione non dovrebbe esser precedente all'agosto 1502. L'atto dunque sarebbe di ben due anni posteriore alla data ufficiale che porta.

Come mai la Lega del Bove malgrado il proprio interesse tarda tanto a ratificare il rogito Varrone-Pedruzzi? Certo considerazioni di ordine sia interno che internazionale hanno determinato questo ritardo. Una attenta lettura dei passi degli Abschiede regestati in appendice può molto chiarire; pure, in breve, è interessante vedere alcuni spunti che pur essendo inframmezzati ad altri, mostrano chiaramente le aspirazioni di Uri e dei suoi alleati. Mentre in gran parte ci sfuggono i rapporti tra i Dominanti ed il borgo, quelli tra i Confederati ed il re di Francia sono ben evidenti attraverso quanto ci conservano gli Abschiede. La lotta più o meno diplomatica tra la Lega di Urania e Luigi XII per il possesso di Bellinzona si faceva sempre più stretta e la dieta federale non riusciva più a controllarla sicuramente. Il 30 marzo 1501 ([106]) il re si mostra convinto a cedere Bellinzona a patto che gli Svizzeri desistano dalla lotta contro i suoi domini italiani e si ritirino dal ducato di Milano ; ma di questa proposta di cessione non si fa nulla e le relazioni si si fanno sempre più difficili. Luigi XII infatti si rivale sui cantoni taglieggiando i loro mercanti e non tenendo conto delle esenzioni daziarie.

Infatti alla dieta di Svitto del 30 settembre ([107]) viene accettato un accordo trattato preliminarmente a Milano a carattere soprattutto economico e che deve garantire la sicurezza dei Bellinzonesi che si recano nel ducato per i

(105) Altdorf, 10 agosto 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 174, par. g, L'archivio di Schwiz presso cui si trova l'originale da me richiesto mi comunicava il paragrafo in questi termini: « Der Statuten halber und capitelen wegen die noch nit uffgericht sind ist dem schrieben von bolenz bevolchen dass er sy befürderlich schriebe und herüber schicke als yeder bott waiss ».

(106) Lione, 30 marzo 1051, Luigi XII a Zurigo Berna Friburgo Soletta Basilea, Abschiede, vol. III, 2, pag. 115, App. 65.

(107) Schwiz, 30 settembre 1501, Abschiede, vol. III, 2, pag. 143, par. d., App. 72.

rifornimenti, ed estendere loro le esenzioni già assicurate ai Confederati dai duchi di Milano; ciononostante più tardi troviamo ancora lamentele perchè invece i funzionari malmenano i Bellinzonesi ed impediscono i loro acquisti ([108]). Ormai i Cantoni Primitivi si trovano agli stremi della pazienza, tra il re di Francia che in ogni modo cerca di riavere le sue fortezze ticinesi, ed i Confederati che non vogliono impegnarsi troppo a fondo contro il re di Francia e cercano di accontentare la Lega senza scontentare il re.

Ma le trattative non si limitano a rapporti diretti tra i due contendenti, anche l'Impero viene chiamato in causa dagli Svizzeri; infatti nel novembre 1501 ([109]) la Lega di Urania si rivolge a Massimiliano d'Austria, allora Re dei Romani, da cui dipendeva la città di Bellinzona, per pregarlo di agire presso Luigi XII affinchè riconosca il loro possesso della città. Questo passo è molto interessante poichè dimostra di quanta importanza internazionale fosse il borgo, e come di questo fossero consci gli Svizzeri. Va poi notato come i liberi Svizzeri che tanto si erano ribellati ai legami feudali, non esitano in questo momento pur di assicurarsi il possesso della città, a ricorrere ad un aiuto imperiale. Non è nemmeno da escludere che essi si siano rivolti all'Impero non solo per avere un aiuto nei riguardi della Francia, ma per ottenere addirittura l'investitura; in questo modo la città ed i castelli di Bellinzona non solo sarebbero stati staccati di fatto dal ducato di Milano, ma anche « *de iure* » e le rivendicazioni francesi non avrebbero più avuto nessuna importanza. Ma Massimiliano che non vuole mettersi in nuove beghe con il re, almeno per il momento, si trincera dietro al pretesto di un recente accordo con la Francia, rimproverando gli Urani di non aver accettato le sue precedenti offerte della città. Riguardo a queste non ho però trovato nulla.

Fallita anche questa via, mentre più difficile si fa la situazione economica ed alimentare della Lega del Bove, la dieta generale dietro le continue pressioni dei Cantoni Primitivi che ormai capisce di non poter più trattenere, ed il continuo timore di un loro attacco diretto alla Francia, decide di inviare un'ambasceria ([110]) a Luigi XII che in quell'epoca si trova ad Asti. Solo qualche giorno più tardi e proprio il giorno seguente a quello in cui gli ambasciatori diretti in Lombardia si presentano ad Uri, i tre Cantoni tengono una dieta a loro riservata in Altdorf ([111]), dieta che come abbiamo visto, tratta quasi esclusivamente affari riguardanti Bellinzona. Frattanto l'ambasceria,

(108) Schwiz, 4 novembre 1501; Schwiz, 8 luglio 1502; Abschiede, III vol., 2, pag. 147, par. d.; pag. 169, par. e, App. 74, 78.
(109) Schwiz, 4 novembre 1501, Abschiede, III, 2, pag. 146, App. 75.
(110) Zurigo, 26 luglio 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 172, par. b, App. 80.
(111) Altdorf, 10 agosto 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 174-175, App. 81.

che non escludo possa aver assistito anche alla dieta di Altdorf, raggiunge il re a Pavia e ne aspetta poi le risposte ad Asti. Luigi XII dichiara che non è possibile per lui rinunciare a Bellinzona che considera eredità paterna ([112]) per cui si augura che i Cantoni accetteranno altra offerta di maggior valore; nello stesso tempo il sovrano promette di concedere ai Bellinzonesi tutte quelle esenzioni di dazi di cui godevano già tutti gli altri Svizzeri, questo nel caso che essi siano disposti ad espellere dalle loro mura i fuorosciti luganesi che vi si sono rifugiati. Nello stesso tempo per dimostrare quanto i suoi diritti non siano arbitrari, promette di presentare alla dieta i documenti che comprovano le sue pretese. Praticamente l'ambasceria non ottiene nulla di concreto almeno nel senso desiderato dalla Lega di Urania, che in questa occasione, come già in altre, mostra una decisione ed un'energia veramente singolari. Essa infatti davanti a questi risultati accorgendosi che le negoziazioni diplomatiche non servono che a tirare a lungo e non risolvono nulla, decide di prepararsi alla guerra e chiede ai Confederati di portarle aiuti. Anche questa volta però la dieta generale non è affatto decisa a scendere in campo, e nemmeno vorrebbe che i soli Cantoni Primitivi iniziassero una guerra, per cui si affrettano ad invitare Uri a soprassedere alle sue decisioni sino alla prossima dieta ([113]). La dieta del 17 ottobre esprime ancora un parere contrario alla guerra ed Uri allora, come già si è visto, dopo aver ringraziato per l'ambascieria inviata al re, esce nella prima dichiarazione ufficiale relativa alla regolarizzazione del proprio possesso di Bellinzona: ormai il borgo fa parte integrante della lega ed essa lo difenderà sino alle estreme conseguenze ([114]).

Un'altra ragione che ha influito sui cantoni Gottardisti per ritardare la ratifica degli accordi è stata senz'altro determinata dall'incertezza relativa all'atteggiamento che avrebbero assunto gli altri cantoni di fronte ad un incameramento deciso della città nei loro dominii, senza contare che poteva darsi il caso che loro non desiderassero che la dieta decidesse di associare la città di Bellinzona e la Valle di Lugano quali confederate, secondo la richiesta da queste avanzata alla dieta di Lucerna ([115]). Alla dieta del 24 aprile 1500 ([116]) infatti i rappresentanti della lega di Urania dichiarano di aver occupato la città ed i castelli di Bellinzona e di tenerli a disposizione dei Confederati. Segno evidente che almeno in un primo momento la Lega del Bove non sapeva bene come si sarebbero svolte le trattative. Ora invece dopo tante ripulse da parte dei Confederati e richieste di questi perchè gli occupanti rendessero la

(112) Asti, 8 settembre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 178, par. 1 e 2, App. 83.
(113) Lucerna, 17 ottobre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 186, par. b, App. 85.
(114) Lucerna, 17 ottobre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 186-188, par. b, App. 85.
(115) Lucerna, 7 aprile 1500, Abschiede, vol. III, 2, pag. 24, par. f, App. 51.
(116) Lucerna, 24 aprile 1500, Abschiede, vol. III, 2, pag. 32, par. b, App. 53.

città alla Francia, essi non esitano più e dichiarano apertamente il loro possesso di Bellinzona, Isone e Medeglia. Uri infatti ritiene che dopo tanti rischi corsi e fatiche sopportate la città debba proprio essere sua e non come confederata, ma come suddita: tanto è vero che già il 3 ottobre 1500 aveva chiesto alla comunità di Bellinzona di assolverlo dall'obbligo di mantenere libera la terra, ciò che naturalmente i consiglieri del borgo hanno fatto ([117]) sia per compiacenza, sia perchè ormai i nuovi signori hanno in mano i castelli e non si può più resistere loro. Sullo scorcio di quell'anno 1500, dunque gli Urani si erano così bene impadroniti della città da poter richiedere la remissione di un giuramento di tanta importanza. Una considerazione di tal genere ci porta ad osservare come anche questa remissione di giuramento potrebbe essere una delle ragioni che hanno indotto i dominanti a retrodatare la « *confirmatio* »: infatti in questo atto viene riportato il giuramento forse anche per poter in caso di necessità mostrare l'atto dichiarando l'obbligo di difendere una città che si è affidata loro, piuttosto che un proprio possesso. La « *confirmatio* » è infatti un atto pubblico, mentre la remissione del giuramento resta relegato nel libro del Consiglio del Borgo e quindi in un certo senso, segreto. Tanto più se si tiene presente il giuramento che ogni anno devono prestare i consiglieri del borgo riguardo il segreto di ciò di cui si tratta nelle sedute del Consiglio ([118]). In ogni modo a scanso di equivoci futuri per evitare eventuali rivendicazioni bellinzonesi, come se gli Urani con la nuova promessa contenuta nella « *confirmatio* » avessero rinunciato alla precedente remissione, i Magnifici Signori preferiscono mettere la data del 14 aprile 1500. Così dunque la rinuncia è posteriore e quindi non revocata.

Ma un'altra domanda può essere lecita e cioè come venissero regolati i rapporti Bellinzona - Lega del Bove anteriormente alla « *confirmatio* ». A questo fine è utile vedere come ben undici mesi dopo la dedizione e precisamente il 14 marzo 1501 abbia luogo il giuramento di fedeltà dei Bellinzonesi, formulato in forma ufficiale e trascritto nei Verbali del Borgo ([119]). I borghigiani sono da questo momento definitivamente legati ai Cantoni Primitivi, anche se la cerimonia del giuramento si rinnova negli anni seguenti ([120]) : essi sono ormai dei sudditi ed in tale condizione vengono tenuti. Con ogni probabilità per il momento, restano in vigore le vecchie disposizioni sforzesche

(117) Bellinzona, 3 ottobre 1500, Liber Provisionum ad a.,
(118) Cfr. per esempio: Bellinzona, 4 marzo 1501, Liber Provisionum ad a., c. 1/v, App. 39.
(119) Bellinzona, 4 marzo 1501, Liber Provixionum ad a., c. 1/r, v, App. 39.
(120) Bellinzona, 7 marzo 1502, Liber Provixionum ad a., c. 17/v (il verbale porta solo l'inizio del giuramento); Bellinzona, 8 luglio 1503, Liber Provixionum ad a., c. 37/r; Bellinzona, 25 agosto 1504, « iuravit tota universitas Berinzone et comitatus de servando fidelitatem etcetera, in ecclesia santi Petri Berinzone ». Liber Provixionum ad a.,, c. 53/v.

che unitamente ai vecchi statuti ed alle nuove delibere del Consiglio servono al reggimento del borgo. Non va poi dimenticato il rogito Varrone-Pedruzzi che naturalmente è il fondamento dei rapporti diretti con i signori.

Fra l'atto del 14 aprile 1500 e la « *confirmatio* », quel che ha maggior valore effettivo è la seconda, e ciò spiega anche perchè gli editori degli Abschiede abbiano pubblicata questa e tralasciato il primo.

Quanto avrebbe potuto render più profondo il mio esame sarebbe stata la possibilità di consultare il rogito originale, ma dell'atto oggi resta solo una copia conforme, mentre dell'originale, che pure esisteva ancora nel 1613 (abbiamo questa indicazione ([121]) da una copia fatta il 18 febbraio di quell'anno da Giovanni Antonio Ghiringhelli per incarico dei consiglieri e procuratori del castello di Bellinzona che afferma di averla condotta sull'originale in pergamena provvisto dei tre sigilli di Uri, Svitto e Untervaldo) non abbiamo oggi più traccia.

Malgrado le numerose discussioni che la « *confirmatio* » ha sollevato presso i recenti storici ticinesi, va tenuto presente che nessuno dei contemporanei, discusse o negò il valore della « *confirmatio* », e che anzi essi stessi, consci della sua importanza, curavano perchè essa fosse premessa in tutte le copie degli statuti.

Una domanda che ci si presenta immediatamente è quella relativa al diritto o meno di Bellinzona di scegliersi un signore. Giuridicamente tale diritto non le spettava, ma essa se lo è ugualmente preso, con la stessa indipendenza con la quale cinquant'anni prima le terre del Ducato di Milano, avevano eletto, pur contro le decisioni imperiali, Francesco Sforza a loro signore. La città applica il principio di una autodecisione popolare, e non inconsciamente, dato che due anni più tardi al re Francia si farà presente che l'espressione del volere popolare ha pure una notevole importanza ([122]). Ora dunque dato che ritengo pacifica la decisione della città, penso che non valga la pena di discutere più a lungo su tale possibilità, mentre mi pare interessante notare come ambedue i documenti rimastici conservino specie in alcuni punti le caratteristiche di una dedizione in signoria. Il loro schema generale si allaccia alla tradizione di tali atti e conserva l'impostazione di atti ben più antichi, quali quelli che già nel Trecento all'inizio dell'istituzione signorile sanzionavano la

(121) Bellinzona, 18 febbraio 1613, Copia conforme dell'atto eseguita dal notaio G. Antonio Ghiringhelli, A.C.B., Cart. X.

(122) Analogo concetto era stato espresso alla dieta di Zurigo il 27-28 luglio 1500, Abschiede, III, 2, pag. 64. App. 58.

dedizione di un libero comune ad un signore ([123]). Tale schema si è conservato negli anni e man mano che ci avviciniamo alla nostra epoca ci accorgiamo come esso permanga duraturo. Esaminando quanto è stato pubblicato dall' Heusler ([124]) possiamo seguire vari atti che testimoniano passo passo del riconoscimento dei successivi signori da parte dei Bellinzonesi. Generalmente l'atto ricorda la richiesta presentata dai borghigiani e la concessione dei capitoli da parte del duca ([125]). Quello del 1439 è preceduto da una breve introduzione nella quale si ricorda che il duca ha riconosciuto la fedeltà della città. Concludendo mi pare che nei due atti che sanzionano il passaggio di Bellinzona agli Svizzeri resti traccia di due generi diversi di atti : infatti mentre il rogito Varrone-Pedruzzi ricorda i rogiti di offerta di una città in signoria, come si può vedere confrontandolo con la dedizione in signoria di Asti a Luchino Visconti ([126]), la « *confirmatio* » corrisponde invece ad un privilegio cioè ad un atto sovrano che concede capitoli.

Molte sono state le discussioni degli storici ticinesi sulle variazioni, per essi veramente rilevanti, che notano nei due atti. L' edizione affiancata del rogito Varrone-Pedruzzi e della « *confirmatio* » permettono di vedere perfettamente quali siano i punti di coincidenza dei due atti, e quanto sia stato tolto od aggiunto nella ratifica. Un esame di questo genere è giustificato non solo da un desiderio polemico per determinare precisamente quanto si sia esagerato

---

(123) Interessante a questo fine un confronto con l'atto che il 9 agosto 1342 decide la concessione in balia di Luchino Visconti della città di Asti. Tale atto è edito dal Cognasco in « Note e documenti sulla formazione dello stato visconteo » in « Bollettino della Società Pavese di Storia Patria », 1923, pag. 134-143. Nell'atto in questione vengono citati sia i testimoni di parte viscontea che quelli astigiani. In questo caso si può sollevare l'eccezione che nella dedizione di Bellinzona sono citati solo i rappresentanti della Lega; ma in questo caso si deve tenere presente che la dedizione avviene in modo solenne nella chiesa principale del borgo alla presenza di tutti gli abitanti per cui era sufficiente ricordarli in massa, mentre i rappresentanti urani erano pochi. Nell'atto di Asti come in quello di Bellinzona si specifica che il signore deve difendere la città dai suoi nemici che in questo caso sono, mentre nel nostro ci si riferisce ai francesi. Ma oltre che nell'impostazione generale è interessante rilevare come pure alcuni dei capitoli coincidano nei due atti. Il terzo capitolo di Asti afferma che il signore deve mantenere l'integrità territoriale della città e della sua giurisdizione e difenderla in caso di necessità, così come i magnifici signori nel rogito Varrone Pedruzzi promettono di proteggere il borgo ed il suo contado. Anche ad Asti si stabilisce che il signore non possa trasferire il possesso della città a nessuno ed a nessun titolo, ed analoga limitazione viene imposta alla lega di Urania dai Bellinzonesi. Analoghe sono pure le disposizioni riguardanti la giustizia in cui si stabilisce che tutte le cause devono essere trattate in luogo eccezione fatta degli appelli presso il signore. (Asti VI, Varrone-Pedruzzi II, Confirmatio III). Come ad Asti si richiede che i « circumstantes vengano obbligati ad assolvere i loro obblighi verso la città (Asti) così Bellinzona chiede che Isone e Medeglia paghino i loro tributi al borgo. All'atto del 9 agosto segue la ratifica del medesimo sotto forma di accettazione da parte di Luchino dei poteri attribuitogli da Asti. Questo secondo atto è datato da Milano il 15 agosto 1342 ed è quindi immediatamente seguente al precedente. La ratifica doveva avvenire evidentemente subito dopo la dedizione, ed è forse per questo anche che la confirmatio viene retrodatata.

(124) Heusler, Rechtsquellen des Cantons Tessin, Erstes Heft, Basilea, 1892.

(125) Milano, 5 maggio 1422; Cusago, 7 ottobre 1439; Lodi, 23 maggio 1450; Milano, 19 maggio 1466; Milano, 16 maggio 1677; Milano, 12 aprile 1499; in Heusler op. vol. cit, pag. 82, 86, 90, 93, 102, 104.

(126) Asti, 9 agosto 1342; Nomina di Lunchino Visconti a Signore d'Asti ed. Co. quasso, cfr. nota 123.

nelle variazioni che si sono volute vedere tutte a sfavore dei Bellinzonesi, ma anche dalla constatazione che un esame accurato dei due testi può aiutare molto nella ricostruzione sia dello stato d'animo dei borghigiani che delle preoccupazioni urane.

Mentre il rogito Varrone-Pedruzzi resta molto interessante per quanto riguarda le aspirazioni bellinzonesi all'indomani della caduta del Moro, la « *confirmatio* » acquista tutta la sua importanza da quelle variazioni che generalmente non sono state messe in rilievo, od almeno non bene individuate nel tempo: infatti mentre sarebbe difficile ritenerle già del 14 aprile 1500, (in questo caso bisognerebbe riconoscere agli Urani una rara abilità politica accompagnata da un acuto senso dello svolgimento futuro degli avvenimenti) molto più semplice è riconoscerle per il 1502, quando ormai, a conoscenza sia dell'atteggiamento dei cantoni svizzeri che del re di Francia, la Lega del Bove è in grado di fare inserire nell'atto tutti gli elementi che possono servire non solo a giustificare, ma a legalizzare il suo possesso di Bellinzona. Mentre generalmente si è voluto puntare gli sguardi sopra tutto sui capitoli in cui effettivamente si trovano alcune varianti, e non variazioni, rispetto al rogito Varrone-Pedruzzi e che a mio parere non sono effettivamente tanto contrastanti con il testo primitivo, ritengo veramente notevole esaminare soprattutto la prima parte della ratifica, dove nell'introduzione vengono immesse le aggiunte più significative del documento.

L'inizio del rogito Varrone-Pedruzzi sembra svolgersi in una sfera ideale: si cita un brano del Timeo di Platone, (riguardo al quale non mi sentirei di fare esagerate affermazioni circa la cultura del notaio rogante che probabilmente fa la citazione per sentito dire, o per averla trovata in un formulario e non per conoscenza diretta del testo), che assicura la continua fiducia dei Bellinzonesi in Dio che proprio per questo li ha sempre protetti e continua ancora ad ispirare le loro azioni. Molto più semplici ed aderenti non solo alla realtà, ma alla stesura normale di strumenti del genere, le parole della « *confirmatio* », quando, dopo la tradizionale invocazione alla Trinità afferma che l'atto viene steso perchè quanto è stipulato a voce si può dimenticare, ma non così quanto è scritto. Sono i signori Urani che temono che un giorno Bellinzona possa ripudiare la propria dedizione ? Non lo credo, penso piuttosto che si tratti semplicemente di un avvertimento al maggior valore di quanto viene registrato, sia perchè è formula comune a tale genere di atti, sia perchè esisteva già una testimonianza scritta ed autentica dell'avvenimento. Pure forse non è del tutto da trascurare una certa preoccupazione per l'opinione pubblica bellinzonese che già comincia a sentire il peso del giogo urano: infatti i signori

si affrettano ad assicurare i loro sudditi che provvederanno sempre a difenderli e proteggerli. Mentre lo strumento Varrone-Pedruzzi si limita alla considerazione che Bellinzona si da ai confederati di Uri in quanto è ora « *viduata* » del suo principe (riconoscendo implicitamente la legalità della signoria del Moro, e cercando una giustificazione al proprio odierno operato) nella ratifica si accenna sì al fatto che il Moro è caduto, ma ci si affretta ad aggiungere che lui ed i suoi predecessori avevano tenuto abusivamente la città strappata ai Cantoni Primitivi con la forza. Nulla di così notevole, ma non bisogna dimenticare che questa giustificazione era stata già presentata alla dieta del 27 e 28 luglio 1500 ([127]) e poi ancora alla dieta di Friburgo di quello stesso anno, quando gliUrani presentavano i documenti attestanti l'acquisto della terra dal conte di Sax, e gli ambasciatori francesi contestano tale vendita perchè non autorizzata dal duca di Milano ([128]). Bisogna però tener presente che, se questa giustificazione era stata da lungo tempo preparata, essa ha la sua formulazione più piena ed assoluta nell'affermazione dei rappresentanti di Uri alla dieta del 17 ottobre 1502, « ... già precedentmente i duchi di Milano avevano a noi rapita Bellinzona a tradimento in un venerdì santo » ([129]), espressione che compendia tutte le precedenti e che segna il punto di arrivo della politica urana in questo senso. Segue immediatamente nella « *confirmatio* » l'affermazione che i cantoni hanno sì approfittato della occasione che si presentava riportando loro Bellinzona ed il suo territorio, ma questo era avvenuto anche per volontà dei Bellinzonesi che liberamente si sono dati. Non si tratta di una dichiarazione completamente nuova: (essa si trovava già nel rogito Varrone-Pedruzzi) ma espressa con minor decisione e che viene anche esposta nelle dichiarazioni dei rappresentanti di Uri alla dieta del 27 e 28 luglio 1500. Già precedentemente i rappresentanti dei confederati si erano almeno velatamente espressi in tal senso « malgrado Bellinzona con i castelli e gli abitanti *liberamente* si sia unita a noi » ([130]). Se si deve prestar fede a quanto riferisce il de Maulde, rifacendosi a Marin Sanudo, gli Urani avrebbero fatto presente allo stesso re durante l'ambasceria dell'agosto-settembre 1502, che il voto della popolazione ha pure qualche valore, specie, aggiungevano, se sostenuto dalle alabarde ([131]). È infine evidente che il rogito Varrone-Pedruzzi tende a giustificare i Bellinzonesi, che quindi ci tengono ad inserirvi notizie che possano domani scagiornali, mentre la « *confirmatio* »

(127) Zurigo, 27 e 28 luglio 1500; Abschiede, vol. III, 2, pag. 64, par. a; App. 53.
(128) Friburgo, 13 novembre 1500, Absciede, vol. III, 2, pag. 77-78, par.b (3-7) App. 61.
(129) Lucerna, 17 ottobre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 186. App. 85.
(130) Milano, 19 aprile 1500, Abschiede, vol. III, 2, pag. 31, par. a; App. 52.
(131) Cfr. De Maulde-La Clavierè. La conquête du Tessin par les Suisses. Torino, 1890, pag. 21.

rivela la netta ispirazione urana proprio nel senso di creare i precedenti delle ragioni addotte per la difesa del loro nuovo possesso. Ecco perchè in essa si trovano pressocchè i medesimi argomenti del rogito precedente, che vengono sì riferiti, ma sotto una luce particolare che serve a dare loro un'intonazione più favorevole nei riguardi della Lega. Così certi accenni vengono rinforzati ed altri trascurati. Mentre nel rogito Varrone-Pedruzzi si pone ben in rilievo la continua fedeltà di Bellinzona agli antichi signori, atteggiamento che poteva servire di promessa per i nuovi, nella « *confirmatio* » questa affermazione è completamente omessa: come si poteva altrimenti giustificare quanto era appena stato affermato, che cioè la città era stata ripresa a tradimento dai duchi di Milano ? Anche l'accenno a tutti i danni subiti dai Bellinzonesi ad opera dei Francesi viene tralasciato. Infatti si trattava ormai di cosa superata, ed i nuovi soppprusi che tentavano di affamare la città non erano ancora stati veramente vendicati dai nuovi signori che pure avevano promesso la loro continua assistenza. È vero che questo non dipendeva da loro incuria, ma in fondo era meglio non dire parole che potessero anche indirettamente essere rimprovero ai Signori.

Quanto invece viene affermato nella « *confirmatio* » mentre manca assolutamente nel rogito precedente, è l'asserto che Isone e Medeglia sono state unite alla terra di Bellinzona da Luigi XII. Non è la prima volta che si trova questa affermazione chè essa veniva già menzionata da parte svizzera nella convenzione tra Bellinzona ed Isone per la separazione di questo dalla giurisdizione della Val di Lugano del 13 marzo 1501 ([132]). Lunghe sono le discussioni sulla probabilità o meno di tale delibera da parte del re di Francia, dato che di essa non resta traccia. Alle varie ragioni addotte per invalidare tale azione mi sembra abbastanza interessante aggiungere come in nessuna delle sia pure scarse lettere del duca che mi è stato possibile ritrovare per l'anno 1500, si fa menzione di tale separazione. Se essa fosse avvenuta come mai i Luganesi non fecero alcun ricorso presso il duca? Essa evidentemente non era ancora avvenuta quando il Moro era stato preso: si dovrebbe dunque ritener vera l'ammissione riportata nella convenzione del 1501 che il re avrebbe agito eseguendo un desiderio già ventilato dal duca. In questo caso non mi sembra di dover raccogliere l'ironia del Pometta ([133]) riguardo l'impossibilità che Luigi XII esaudisse un desiderio di Lodovico il Moro, perchè l'azione veniva ad essere un puro e semplice atto amministrativo che poteva benissimo non solo esser giustificato, ma esser reso necessario da particolari esigenze. Per

(132) Bellinzona, 13 marzo 1501; Pometta E., op. ed. cit., vol. III, pag. 147.
(133) Pometta E., op. ed. cit., vol. I, pag. 168.

cui non aveva importanza l' *individuo* duca, ma il Duca in quanto reggitore del territorio. Contro l'ipotesi di una tale precedente separazione, oltre alla assoluta mancanza di trattative del genere nelle carte a noi rimaste, sta pure il fatto che il sovrano francese non riconosce sino al trattato di Arona l'annessione di Isone e Medeglia a Bellinzona. Anche ammettendo che in questo frangente il re voglia premunirsi da eventuali recriminazioni imperiali, ciò che dato i tempi ed i rapporti tra Luigi XII e Massimiliano può essere abbastanza discutibile, pure non si può pensare che il sovrano insista tanto sul fatto che i due villaggi siano stati presi e non più restituiti solo per questa ragione, tanto più se si tiene presente che egli cede Bellinzona ma con l'obbligo di ottenere l'investitura imperiale, sicchè il passaggio di giurisdizione dei due villaggi avverrebbe attraverso questo atto, In quel particolare momento invece il sovrano dato che era costretto a cedere, avrebbe avuto tutto l'interesse a mostrare la propria liberalità e ricordare il favore già reso. Questo suo diniego, ed anche più accusa, mi sembra decidere la questione senza possibilità di appello. Un altro elemento che mi porta a concludere che effettivamente le due vicinie non dovettero essere staccate da Val di Lugano da Luigi XII, ed è il fatto che non si fa menomamente menzione di questa azione nell'atto del 14 aprile 1500.

Il passaggio dei due villaggi alla giurisdizione di Bellinzona non è solo giustificato da un desiderio di ampliamento territoriale, ma soprattutto motivato dagli interessi delle due parti che richiedevano un tale spostamento; infatti le due vicinie situate sul Ceneri a poco cammino da Bellinzona, dovevano invece sottoporsi ad un lungo viaggio per portare i loro prodotti al mercato di Lugano, dal quale dipendevano, mentre unendosi a Bellinzona, il mercato di questa avrebbe offerto il naturale sbocco alla produzione locale. D'altronde anche per Bellinzona tali località erano importanti data la loro economia a regime eminentemente pastorizio: esse infatti potevano fornire un discreto vettovagliamento alla città, sempre così scarsa di rifornimenti locali e prova di questo sono le restrizioni riguardo l'esportazione dei prodotti della pastorizia che vengono imposte ai due nuovi vicini ([134]) e che poi vengono sempre difese ([135]). Gli Urani infine, desiderosi di continuare la loro conquista verso il sud, avevano un grandissimo interesse nell'occupazione di Isone e Medeglia, in quanto questi villaggi si trovavano già al di là del Monte Ceneri nella valle dell'Agno ed aprivano loro la strada verso Lugano.

Altra prova che il distacco da Lugano dei due villaggi è avvenuto pro-

(134) Pometta E., op. ed. cit., vol. III, pag. 147 e segg.

prio nel 1500 durante l'occupazione di Bellinzona è offerta dal primo accenno che in tal senso si trova proprio nel rogito Varrone-Pedruzzi: in esso non si fa menzione di Isone e Medeglia come parti della convenzione, ma si precisa la promessa da parte dei Signori di provvedere a che esse adempiano ai loro obblighi verso Bellinzona. Si tratta quindi di una clausola a completo vantaggio della comunità di Bellinzona che non richiede per nulla il consenso dei due villaggi, e che mi sembra anzi suonare come imposizione ad essi. Pure esiste un elemento a favore del libero consenso delle due vicinie alla dedizione ed è dato dalla richiesta presentata alla dieta del 7 aprile 1500 ([136]) in cui gli emissari dei Bellinzonesi chiedono che non solo la loro città sia accettata nelle Confederazione, ma anche la Valle di Lugano. Già altrove ho avanzato l'ipotesi che non di tutta la valle si trattasse, ma forse solo delle terre ora in questione; se questa ipotesi fosse vera si avrebbe la riprova che tali territori facevano ancora parte della primitiva giurisdizione. Però potrebbe anche darsi che nel primitivo programma fosse contemplata tutta la Val di Lugano (va tenuto presente che a Bellinzona si trovano rifugiati molti ghibellini luganesi) ([137]) e che solo in un secondo tempo si siano limitate le aspirazioni alle due vicinie. La giustificazione poi che la divisione era stata voluta dal re di Francia credo che debba esser ritenuta effettivamente come un a posteriori per giustificare sia nei riguardi dei vicini, che di eventuali richieste francesi un dato di fatto che non si voleva in nessun modo altrimenti risolvere. Non bisogna però dimenticare che tutti questi elementi si trovano solo nella « *confirmatio* » che come ho dimostrato è posteriore al 1501, anno della convenzione tra Isone e Bellinzona che per prima rivela questi pretesti. Un forte incitamento all'occupazione dei due villaggi può anche esser stato dato dai rifugiati ghibellini di Lugano, che nella dipendenza dei due paesi vedevano la possibilità di una via aperta verso Lugano e quasi una promessa ad un prossimo ritorno alla loro città.

Giunti così al termine dell'introduzione degli atti, credo che sia ben evidente come i vari motivi vengano inseriti sempre con il fine preciso di uno scopo politico o come messa a punto di determinati fatti.

Per quanto riguarda i capitoli sulle cui variazioni si è voluto tanto insistere, la prima differenziazione tra i due atti sta nell'aggiunta fatta nella

---

(135) Come esempio di questa costante azione di Bellinzona per difendere i diritti recentemente acquisiti ci si può riferire alla seduta del consiglio del borgo del 12 luglio 1503 in cui si ricorre perchè Isone e Medeglia non stanno ai patti ed esportano bestie grosse, burro e formaggio. Liber provixionum ad a., c. 37/v.,A.C.B.

(136) Lucerna, 7 aprile 1500, Abschiede, vol. III, 2, pag. 24. App. 51.

(137) Asti, 2 settembre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 178. Va inoltre ricordato che i ghibellini luganesi aiutano la rivolta del 25 gennaio 1500 e non si può escludere quindi che essi abbiano almeno lasciato dei rappresentanti nel borgo che si siano poi uniti all'ambasceria diretta a Lucerna.

« *confirmatio* » del primo capitolo che non trova corrispondenza nel primo del rogito Varrone-Pedruzzi. Esso riguarda l'obbligo fatto ai Bellinzonesi di essere fedeli sudditi della Lega di Urania. A prima vista si può ritenere che si tratti di una nuova imposizione da parte dei Signori, ma se ben si considera risulta logico che questa clausola non appare nel primo rogito perchè esso riflette fedelmente le richieste che avanzano i borghigiani e che la Lega promette di osservare. In questa ratifica invece è logico che i Signori prima di promettere i capitoli premettano la condizioni di assoluta sudditanza. Nel rogito Varrone-Pedruzzi questa affermazione di sudditanza era stata premessa nell'introduzione quando i Bellinzonesi affermano « *Submisimus ergo nos... cum inviolabile fide et devotione, et cum amore, zelo, charitate, benevolentia et amicitia... quam fidelitatem et homagium inconcusse et indeterminate usque ad interitum ultime partis nostre servare intendimus* », il primo capitolo della « *confirmatio* » corrisponde dunque alla dichiarazione dei Bellinzonesi.

Il secondo capitolo della ratifica contiene la conferma degli statuti, privilegi, immunità e concessioni varie di cui già godevano i Bellinzonesi. La riserva che in caso di modifica dei medesimi da parte dei Signori, saranno interpellati i Bellinzonesi, non si può dire nè che vada a loro vantaggio nè a svantaggio, perchè si sa benissimo che valore poteva avere una promessa del genere, ed inoltre è una clausola normale nelle relazioni tra il signore ed i suoi sudditi ([138]). Questa riserva viene aggiunta alla fine dell'atto, ciò che prova una volta di più come nel redigere la « *confirmatio* » si avesse davanti il rogito Varrone-Pedruzzi, tanto da dimenticare di aggiungere una clausola posteriore, per cui essa viene scritta in calce dopo la data.

Il capitolo terzo della ratifica corrisponde nella sostanza al secondo di Varrone; in esso si precisa che la giustizia va amministrata secondo gli statuti, ma solo se non vi è alcuna consuetudine in contrario o se nulla « *in contrario alligari possit* ». È forse questa una via di uscita per i Signori nel caso dovessero giudicare di cause di particolare interesse per loro: si poteva sempre allegare qualche grave ostacolo. Ma anche questa non è una novità nei rapporti sudditi - signore.

A questi seguono alcuni capitoli che coincidono come contenuto nei due atti: il quarto (corrisponde al terzo Varrone-Pedruzzi) riguarda le esenzioni e preminenze che sono concesse agli altri sudditi della Lega e che vanno estese ai Bellinzonesi. Il Varrone aggiunge « sudditi della quale saranno in futuro »

(138) Cfr. per esempio Monza, 7 agosto 1470, Heusler, op. vol. cit. pag. 57; Conferma di capitoli e statuti di Lugano.

mentre nella « *confirmatio* » viene tralasciata questa precisazione per la ragione evidente che al momento della stesura di quest'atto i Bellinzonesi erano già sudditi. Nel capitolo quinto (corrisponde al quarto Varrone-Pedruzzi) i Signori si impegnano a difendere i Bellinzonesi in ogni evenienza. La clausola riguardante Isone e Medeglia è riportata nella ratifica parola per parola dalla redazione Varrone-Pedruzzi (quinto Varrone e sesto « *confirmatio* »).

Si passa quindi ad un capitolo molto importante che si ritrova in ambedue gli atti: (sesto Varrone e settimo « *confirmatio* »): i Dominanti si impegnano a non cedere mai sotto nessuna forma o pretesto il possesso della città ad altri. È una clausola che ritorna sovente nelle dedizioni in signoria ([139]) e che è messa a tutela dei nuovi sudditi che in questa forma volevano evitare che domani il nuovo padrone li consegnasse ai loro nemici. Specchio di esigenze diverse, in questo atto mi sembra piuttosto tutelare i Dominanti che in base a questa promessa potranno affermare più tardi che l'abbandono di Bellinzona sarebbe uno sfregio per il loro stesso onore ([140]). Questo penso tanto più avendo notato come nella « *confirmatio* » il capitolo sia ampliato, precisato, quasi sottolineato, pur senza che nessuna differenza sostanziale lo stacchi dal precedente. L'ottavo paragrafo (corrispondente al settimo Varrone) stabilisce che sarà affidato al Consiglio di Bellinzona l'elezione dei beneficiari. Questa clausola viene notevolmente ampliata nella ratifica, in cui si aggiunge che i cantoni della Lega demanderanno al Consiglio del borgo anche la nomina a quei benefici che un tempo spettavano al duca di Milano. Questa è una condizione favorevole ai Bellinzonesi, ma occorrerebbe poi vedere in base a che criteri avvenissero le nomine e come essa venisse applicata.

Dove si riscontrano notevoli differenze è nel paragrafo seguente (ottavo Varrone e nono « *confirmatio* ») che riguarda le condanne di cui nella redazione Varrone-Pedruzzi i cantoni si riserverebbero solo quelle che trattino di morte o che contemplino la pena di morte. Nella ratifica invece la riserva viene ampliata ed i Cantoni Silvani chiedono che venga versato loro anche un terzo del reddito delle condanne non capitali ed a testimoniare la legittimità di tale richiesta essi citano una convenzione fatta nel mese di maggio e lo statuto. Molte sono state le discussioni sulla legittimità di tale pretesa, ma come già ho accennato non ci resta alcuna testimonianza di proteste coeve dei Bellinzonesi, il che significa che essi accettarono con pieno consenso la

(139) Cfr. per esempio Milano, 19 marzo 1422; Dedizione di Savona a Filippo Maria Visconti, ed. Filippi, Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. XXX, 27 gennaio 1895.

(140) Lucerna, 17 ottobre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 186, App. 85.

clausola, che considerazioni di carattere generale inducono a ritenere consona alle consuetudini del tempo.

Effettivamente nella ratifica la forma del paragrafo è molto più precisa ed incisiva che non nel rogito Varrone-Pedruzzi; ma riflettendo ci si accorge che si tratta di un ampliamento del primitivo capitolo, tanto è vero che si aggiunge anche la riserva per i delitti più alti, quelli di tradimento e di lesa maestà che in tutti gli statuti vengono riservati al signore. Una parte delle rendite giurisdizionali veniva poi naturalmente versata alla camera ducale e se nulla attesta oggi che si trattasse effettivamente di un terzo, pure nulla è rimasto che provi la fallacità di questa ipotesi. Il precisare che un terzo dei redditi di tutte le pene doveva essere versato ai cantoni sovrani mi fa pensare ad un tentativo da parte dei Bellinzonesi, o degli Urani di non ottemperare agli obblighi presi per cui l'altra parte preferisce stabilire chiaramente e sulla carta le proprie spettanze ed i propri obblighi.

A proposito della tanto dibattuta questione intorno alla convenzione di maggio è interessante vedere con quanta soddisfazione e gioia il Bignasci in un suo articolo ([141]) proclami di averla « riscoperta ». Un tale ritrovamento sarebbe veramente utile per troncare tutte le infinite argomentazioni fatte spesso senza fondamento. Esso darebbe la possibilità di imporre la realtà scritta allorchè la realtà logica non persuade gli studiosi. Ma il grido di gioia del Bignasci è destinato a spegnersi dato che le sue citazioni non portano nulla di nuovo; molta maggior ragione aveva il Pometta ([142]) quando non rilevò nulla; cade quindi la « distrazione » che gli viene rimproverata. Il documento citato riguarda le spettanze della chiesa di San Pietro, ed in esso viene ricordato che nella dedizione del 14 aprile 1500 « consta » la convenzione riguardante le condanne civili e criminali: in conclusione non si rifà alla convenzione ma ancora e sempre alla dedizione. Da quale argomento quindi il Bignasci ricava la notizia tanto sensazionale? L'ironia poi dello stesso riguardo all'affermazione che la convenzione di maggio non sarebbe stata fatta che per facilitare i conteggi, secondo quanto afferma il predetto documento, mi sembra proprio fuor di luogo: egli infatti continua dicendo che sarebbe incredibile che in tal caso il Pedruzzi non approfittasse di questa giustificazione. Ma di quale giustificazione? Dalla lettura del documento non risulta nulla di speciale, mentre questa « specialità » risulta dall'interpretazione del Bignasci. Egli infatti dice « essa (convenzione) sarebbe addi-

(141) Bignasci, Nel 450mo anniversario della dedizione di Bellinzona agli Svizzeri, in « La Scuola » Mendrisio, marzo-aprile 1950.
(142) Pometta E. op. ed. cit., vol. I, pag. 193.

rittura stata offerta dai Bellinzonesi stessi per facilità di riscossione », ma da che ricava l'affermazione che la proposta parta di Bellinzonesi ? Il documento parla solo di consenso. L'ironia dunque è fuor di luogo! Come poteva il Pedruzzi portare una giustificazione inesistente, quando poi nell'atto da lui redatto non aveva nessuna necessità di presentare una causale, mentre gli era più che sufficiente citare la convenzione e darne gli estremi essenziali, tanto più se si pensa che il reciproco patto non ledeva nessuna delle parti e che effettivamente esso precisava l'entità di quanto andava versato ai signori? Molto più seria l'argomentazione del Bolla di cui si è già in precedenza parlato. Pure il Bolla non dimostra se non che un terzo dello stipendio del commissario veniva pagato dalla comunità ed aggiunge che con ogni probabilità questa parte veniva prelevata dalle entrate giurisdizionali, come avveniva, e ciò è provato per il capitano di Val di Lugano. Ma se questa affermazione dimostra che una parte delle pene rimaneva alla comunità, non prova però che la totalità delle entrate fosse del borgo, nè in caso contrario quale fosse la parcentuale che restava ad esso. Non si può quindi in base a questa asserzione decidere se la nuova clausola fosse a vantaggio od a svantaggio dei Bellinzonesi.

La novità sarebbe caso mai data dalla riserva fatta per le cause che vanno direttamente ai Signori od ai loro rappresentanti. Gli introiti di questi sono naturalmente di pertinenza dei Signori, i quali infatti in questo caso agiscono come diretti amministratori della giustizia. Inoltre dalle specificazioni dei crimini che danno luogo a queste cause riservate, si vede che si tratta di delitti di « lesa maestà », delitti che per la legislazione allora vigente erano di spettanza del signore. L'aver il Pedruzzi accennato semplicemente al contesto della convenzione, senza precisi riferimenti, non basta a concludere che essa fosse puramente orale. Ritengo anzi che essa fosse scritta, benchè ora persa, ma che la data voluta per la ratifica del 14 aprile 1500 non permetteva si citasse una data posteriore, che avrebbe fatto la spia sulla vera epoca della « *confirmatio* ».

D'altronde l'accordo era evidentemente di importanza decisiva per almeno una delle due parti tanto da costringerla ad una convenzione particolare e precisa, da non permettermi di credere che questa si fidasse di una trattativa orale: le parole sfuggono, gli scritti restano, dice il Pedruzzi nella « *confirmatio* »! la regola era quindi una: perchè pensare che in questo caso si fosse agito diversamente?

Generalmente gli storici hanno accettato questa clausola sollevando alte grida contro i Cantoni signori che si approfittavano dei nuovi sudditi: non

così il Bolla che si pone invece il problema di dimostrare la legittimità di tale tributo. Molte sono infatti le argomentazioni che il moderno notaio nel suo studio fa per dimostrare che già durante la dominazione sforzesca un terzo delle condanne spettava al signore ([143]): ma non bisogna neppure dimenticare che ancora nel Quattrocento troviamo strascici della più antica legislazione feudale, e che tra i redditi giudiziari stabiliti da questa vi era la *destrictio lamentationis* ([144]) che corrispondeva alla terza parte delle condanne che in origine andava all'impero. Man mano che i comuni si evolvono tendono a sostituirsi all'impero nell'amministrazione della giustizia, sicchè l'imperatore sovente deroga ai comuni principali i propri diritti, dei quali godono altrove i vicari imperiali ([145]). Sia quindi che i proventi giurisdizionali di Bellinzona siano stati ad un certo momento attribuiti al comune di Como e con questo passati più tardi al ducato di Milano, sia che invece essi siano giunti nelle mani dei Visconti attraverso il vicariato imperiale, nulla osta che gli Sforza li abbiano poi conservati sotto altro titolo, memori solo del vantaggio. Ma la ragione di questa terza parte che i nuovi signori richiedono potrebbe anche avere un'altra origine, infatti facendo passare i decreti ducali dei Visconti e degli Sforza, sia per la circoscrizione di Milano ([146]) che per quella di Bellinzona ([147]) troviamo spesso stabilito che determinate multe vanno riservate per una metà e sovente per una terza parte alla camera ducale: queste disposizioni sono generalmente al di fuori degli statuti e si chiede che volta volta vi siano inserite per cui vengono a far parte integrante della legislazione in vigore al momento del passaggio di Bellinzona agli Svizzeri. Evidentemente tali proventi che riguardano sempre prerogative signorili ([148]), saranno rimaste di spettanza anche dei nuovi signori, per cui se si tiene presente l'asserzione portata dal ricorso della chiesa di San Pietro in Bellinzona là dove si afferma che la convezione sarebbe stata fatta per facilitare il conteggio si può facilmente pensare che questa proprio sia la giustificazione della convenzione di maggio. Ci si può chiedere come mai queste precisazioni non siano state fatte nel rogito Varrone-Pedruzzi: le spiegazioni possono essere diverse. Infatti come si è visto, si parlava già in quel rogito al paragrafo secondo di amministrare la giustizia « secondo gli

(143) Bolla F. op. cit. pag. 32.
(144) Besta E., Il diritto pubblico italiano, vol. II, pag. 180, par. 362.
(145) Besta E., Il diritto pubblico italiano, vol. III, pag. 369, 372.
(146) Antiqua ducum decreta, Milano, 1654.
(147) Statuta pro comitatu Berinzone et Biasche, manoscritto della metà del XV secolo contenente in realtà i decreti ducali dei Visconti con aggiunta una lettera di esenzione per Bellinzona del 12 aprile 1499. Bibliotheca Einsilden Mx. 401.
(148) Si tratta sempre di multe dirette contro contravventori diretti quali frosatori, contrabbandieri e malfattori (omicidi e rei d'alto tradimento) o contro giudici ed ufficiali daziari che non ottemperano alle disposizioni ducali. Sono quindi pene pertinenti alla giurisdizione superiore.

statuti »; dato tale richiamo si può pensare che non solo essi avrebbero effettuato quanto era a loro favorevole negli statuti, ma anche quanto i medesimi imponevano loro (ed io credo con il Bolla che effettivamente essi contenessero disposizioni in merito, dato che sono disposizini comuni in quella epoca). Ed infine, ed è probabilmente la ragione principale, perchè lo strumento era stato rogato in fretta e non aveva valore definitivo sino a che non fosse stato ratificato. Prima della ratifica si poteva sempre ragionare e precisare. Ma in tal caso che necessità c'era di fare al proposito una convenzione apposita? Ma proprio perchè la ratifica tardava e non si sapeva bene quando si sarebbe fatta, mentre occorreva incassare i tributi e rendere giustizia. Nella ratifica si poteva benissimo tralasciare la citazione della convenzione di maggio: lo scriba dei Magnifici Signori invece per precisione ha voluto ricordarla creando nei posteri un'infinità di interrogativi.

Riguardo l'espressione « *et iuxta dispositionem statuti* » devo far presente che mi è stata suggerita un'interpretazione della parola « statutum » differente dalla tradizionale: essa infatti significherebbe « stabilito », sicchè si tratterebbe di una ripetizione in un certo senso di quanto già detto poichè lo scrivente riaffermerebbe che si tratta di quanto stabilito nella convenzione. Questa interpretazione appianerebbe molte discussioni, per cui pur non sentendomi di accertarla ho ritenuto doveroso di darne notizia. Un'interpretazione più esatta e per me maggiormente accettabile riguarda l'osservazione di come lo scrivente quando nell'atto si riferisce all'intero volume degli statuti usa sempre il plurale mentre in questo caso specifico usa il singolare. Io penso infatti che il Pedruzzi abbia in questo caso voluto riferirsi a quel particolare articolo degli statuti che regolava questa determinata questione. Aggiungo inoltre come il fatto che lo scriba abbia voluto registrare nel suo atto proprio uno specifico articolo, sia una prova di più che esso esisteva effettivamente negli antichi statuti del Borgo.

Varie ipotesi possono essere avanzate relativamente all'anno in cui fu stipulata questa convenzione di maggio: quanto è certo è che essa fu realizzata in Bellinzona alla presenza di ambasciatori della Lega del Bove e questo per testimonianza dello stesso scriba della « *confirmatio* ». Ma di che maggio si tratta ? È quasi certo che nel maggio 1500 si trovavano ancora ambasciatori urani nel borgo, e quel « *etiam* » che già abbiamo avuto occasione di esaminare potrebbe far individuare in questo maggio il momento della stipulazione dell'accordo, senonchè una conclusione di tal genere non mi pare accettabile dato che per il momento si era ancora nello stadio delle trattative e problemi ben più gravi di difesa assillavano gli uni e gli altri,

tanto che persino il giuramento di fedeltà dei Bellinzonesi venne differito sino al marzo del 1501 ([149]).

Sfogliando i Verbali del Consiglio del Borgo noi troviamo che con ogni probabilità nel maggio del 1501 doveva trovarsi in Bellinzona una ambasceria Urana. Infatti malgrado esso non sia particolarmente indicata, alla seduta del 31 maggio di quell'anno viene registrata che essa era stata convocata « *de mandato Magnificorum dominorum...* ». Segue però solo il nome di un Amman Hendigas di Urania seguito da uno spazio bianco di circa due righe quasi lo scrivente avesse dovuto aggiungere altri nomi; la riga seguente inizia con « *et dominus commissarius Berinzone* » ([150]), ma il podestà e commissario, di cui non compare il nome in questo verbale, era allora Walther Imhoff ([151]). Ma più oltre troviamo l'espressione « *ipsi Magnifici domini et dominus commissarius* » si che non si può pensare che il plurale si riferisce all'Amman citato ed al commissario. Il plurale dunque dei *magnifici domini,* non può in questo caso che riferirsi a rappresentanti della Lega del Bove.

Quasi certamente alla fine del maggio 1502 dovevano trovarsi in Bellinzona degli ambasciatori della Lega incaricati di risolvere questioni giuridiche; infatti in una sentenza redatta il 10 aprile 1505 ([152]) da Bernardino Varrone ([153]), si fa precisa menzione di una causa discussa davanti agli ambasciatori della lega l'8 giugno 1502 in Bellinzona « *unum per magnificos dominos oratores in Bellinzona existentes...* ». Va notato che la forma impiegata per indicare la presenza degli ambasciatori nel Borgo è la medesima riportata nella « *confirmatio* » là dove si ricorda l'accordo del mese di maggio; ed inoltre il fatto che i rappresentanti di Uri si siano particolarmente occupati di problemi giuridici mi sembra abbastanza indicativo per determinare la possibilità che in questa medesima occasione si sia provveduto a regolare anche altri rapporti giuridici ancora pendenti. Inoltre ambasciatori della Lega sono presenti alla seduta del Consiglio del borgo del 5 giugno

(149) Bellinzona, 4 marzo 1501, Liber Provixionum ad a., c. 1., App. 39.

(150) Bellinzona, 31 maggio 1501, Liber Provixionum ad a., c. 10/r.

(151) Walter im Hoff è commissario di Bellinzona già il 4 marzo 1501 e permane in tale carica sino all'agosto del 1502 quando viene sostituito da Aubrect Gugelberg. E' uno degli uomini più eminenti del cantone di Uri.

(152) Bellinzona, 10 aprile 1505, Sentenza riguardante la partecipazione del contado alle spese sostenute dai Bellinzonesi negli anni 1500-1501, in A.C.B. originale.

(153) Bernardino Varrone come risulta dalla copia conforme che egli fa della convenzione tra Isone e Bellinzona del 1501 è figlio di Pietro Varrone. Egli è ancora vivo nel 1557 quando appone il proprio nome sul manoscritto dei decreti ducali per Bellinzona che suo figlio Francesco venderà a Giangiacomo Rusca nel 1573 e che oggi si trova nella biblioteca di Einsilden. Bernardino nel 1505 è notaio delle cause di Bellinzona e copriva analoga carica con ogni probabilità nel 1502 se dichiara di aver rogato anche allora la sentenza.

([154]). Se effettivamente l'accordo è del maggio 1502, del medesimo anno cioè della « *confirmatio* » secondo quanto ho dimostrato, verrebbe giustificata almeno in parte la mancanza di indicazione dell'anno di quel famoso maggio, in quanto si tratterebbe dell'anno in corso, facendo però eccezione all'uso normale nel quale si indica sempre l'anno, almeno con un aggettivo appropriato. D'altrone è naturale che nella « *confirmatio* » non si faccia menzione dell'anno in quanto avendo retrodatato l'atto, senza darne indicazione, non si poteva nel testo del medesimo riportare date che non corrispondessero con quella indicata. Certo però che trovare citata una convenzione stipulata nel mese di maggio in un documento datato dall'aprile che dà inizio a rapporti ufficiali e reali tra i due contraenti è abbastanza singolare: tanto almeno da poter persino giustificare il Pometta quando pensa che si tratti del maggio precedente ([155]), questo naturalmente quando non fosse per l'incongruenza storica di tale asserto.

L'ultimo capitolo riguarda la remissione dei delitti compiuti precedentemente all'avvento della signoria urana, e pure questa clausola è comune nelle concessioni di capitoli (nove Varrone e decimo « *confirmatio* »).

Anche dall'esame delle sottoscrizioni si rileva la diversità dei due atti: mentre nel rogito Varrone-Pedruzzi le sottoscrizioni sono quelle di ambedue i notai che attestano alle due parti l'autenticità dei patti e rappresentano idealmente i due contraenti, nella « *confirmatio* » uno solo è il notaio che sottoscrive e non nella sua qualità di notaio, ma di « *scriba* », cioè cancelliere, dei Dominanti, senza neppur far menzione alla sua qualità di notaio. In questo caso non si tratta più di una convenzione bilaterale, ma di un atto sovrano di concessione di privilegi, per cui l'apposizione dei sigilli dei signori è sufficiente testimonianza di autenticità: data la particolare natura dell'atto non era neppur stato necessario citare le singole persone presenti. Nella dedizione vera e propria, invece, i notai si sottoscrivono come tali ed affermano di apporre il loro tabellionato in testimonianza dell'autenticità dell'atto; essi fungono in questo caso da testimoni ed è logico che solo il Pedruzzi affermi di essere invitato dalle due parti: infatti mentre molto probabilmente il Varrone è il notaio della comunità ([156]) l'altro invece è uno

(154) Bellinzona, 5 giugno 1502, Liber Provixionum ad a., c. 19/v.

(155) Pometta E., op. ed. cit., vol. I, pag. 108.

(156) In una delle opere da me esaminate ho trovato accennato al fatto che **probabilmente** Pietro Varrone fosse notaio del comune quando rogò la dedizione. Viene quindi avanzata un'ipotesi non confermata in quanto l'autore non capisce come mai egli non metta in rilievo questa sua qualità nell'atto in questione. Ma non bisogna dimenticare che tutto l'atto ha la forma di un atto privato e più precisamente di un contratto tanto è vero che i due notai non sottoscrivono secondo particolari qualifiche, ma solo in qualità di notai tanto è vero che appon-

straniero e ci tiene quindi a porre in evidenza che non è stato imposto ma bene accetto. Non è quindi una trascuratezza del Varrone il non aver indicato la propria qualità.

Malgrado non ci resti l'originale della « *confirmatio* » pure per quanto lo stesso Pedruzzi afferma nella sua sottoscrizione, egli aveva dimenticato una piccola aggiunta che occorreva fare al capitolo secondo, per cui aggiunge la precisazione in fondo al documento dopo la datazione. Ora è evidente che il « *post datum* » della sottoscrizione non sarebbe un'indicazione di tempo come vorrebbe il Bolla ([157]), ma di luogo significando dunque dopo la datazione, non dopo l'emissione dell'atto. Cade così tutta l'argomentazione dello studioso che è anche sostenuta da un errore di lettura dovuto probabilmente all'errata trascrizione consultata, in quanto il Pedruzzi non dice « *cum suprascripta editione* » ma « *cum suprascripta addizione* » come risulta dalle due copie coeve dell'atto di cui una autenticata dal Varrone ([158]).

Da quanto esaminato più sopra risulta evidente quale sia la vera consistenza dei due atti e quale la vera ispirazione. Abbiamo già notato che nella « *confirmatio* » mancano l'enumerazione dei rappresentanti dei Cantoni, per

---

gono il proprio tabellionato a convalida dell'atto. Lo stesso de Pedruzzi era evidentemente incaricato di particolari funzioni se i rappresentanti de la Lega lo conducono con loro quando vanno a ricevere la dedizione del borgo, pure anche lui si firma semplicemente come notaio. Per tornare al Varrone ed alle sue particolari funzioni è interessante osservare che se anche non avesse avuto in precedenza la carica di notaio della comunità, pure lo diviene in seguito se nella copia conforme della « **confirmatio** » nell'autentica egli si dice « notarius publicus communis et causarum Berinzone » (Bellinzona 14 aprile 1500, copia conforme della « **confirmatio** » A.C.B.). Inoltre se confrontiamo la scrittura della sottiscrizione del rogito Varrone-Pedruzzi e dell'autentica della « **confirmatio** », non solo rileviamo che esse sono della stessa mano, ma grazie ad un ulteriore confronto con la mano che ha scritto il verbale della seduta del consiglio del 13 gennaio 1500 nella quale viene riportato il giuramento di fedeltà dei Bellinzonesi a Luigi XII (Liber Provixionum ad a., c 143) si nota immediatamente come le caratteristiche delle due scritture siano comuni, sicchè si può senz'altro affermare che ambedue sono vergate dalla stessa persona. Come ho già più sopra accennato il notaio tiene la carica di notaio del comune dopo la dedizione ed infatti scorrendo le pagine del Liber Provizionum relativo a quegli anni tra le tre o quattro mani che hanno vergato i verbali troviamo anche se non troppo sovente quella di Pietro Varrone e questo sino al settembre 1503, epoca nella quale il notaio o è morto o ha lasciato l'ufficio. Un'altra ragione che mi porta a decidere che effettivamente il Varrone doveva essere notaio del comune già precedentemente alla dedizione mi è offerta dall'osservazione che la famiglia dei Varrone doveva avere particolare indicazione a tale ufficio: infatti già nel 1441 troviamo un Varrone Cristoforo, padre di Pietro, (è lui che probabilmente viene da Pallanza e stabilisce la famiglia in Bellinzona) che ricopre tale ufficio. E' appunto Cristoforo Varrone che cura affinchè gli editti ducali vengano copiati ed ordinati secondo le disposizioni del Duca, e lo dichiara in calce ai decreti annotando inoltre il giorno in cui sono stati gridati (Statuta Bellinzone et Biasche, Mx. 401, Biblioteca di Einsilden cc. 67/v, 68/v, 69/v, 72/v). Nel 1505 come già è stato notato troviamo Bernardino Varrone figlio di Pietro quale notaio delle cause che dichiara di aver già rogato sentenze nel 1502. Pare quindi provato che questa famiglia fornisse effettivamente funzionari comunali al borgo per cui diviene anche comprensibile come essa fosse in possesso di quel codice oggi alla biblioteca di Einsilden e che risulta acquistato presso Francesco Varrone alla fine del XVI secolo. I decreti ducali erano naturalmente uno dei ferri del mestiere e quindi anche se non si vuol pensare che il codice fosse la raccolta originaria dei decreti arbitrariamente trattenuta dai Varrone, si spiega facilmente perchè uno di essi, probabilmente Cristoforo, ne abbia fatta una copia per proprio uso.

(157) Bolla F., op. cit. pag. 32.

(158) Bellinzona, 14 aprile 1500; copia autentica della « confirmatio », A.C.B.

la stessa ragione per cui nel rogito Varrone-Pedruzzi mancano i rappresentanti dei Bellinzonesi, in quanto essi dovevano essere i componenti del Consiglio in rappresentanza di tutti i borghigiani. L'atto infatti risulta sempre in prima persona plurale « *noi...* » i veri agenti sono i Bellinzonesi tutti che ascoltano la voce divina, che sono sempre stati fedeli ai lori signori, che si sottomenttono infine « *libentius* » ai nuovi padroni. Solo nella seconda parte dell'atto cambia la persona: si dice infatti « *promiserunt* » in quanto a questo punti si introducono le parole degli ambasciatori dei Cantoni; ma queste parole sono state naturalmente pronunciate in prima persona plurale, per cui ecco il documento riprendere immediatamente questa persona. Nell'elencazione dei capitoli che segue la persona è ancora la prima plurale, ma bisogna tener presente che qui si tratta dei Bellinzonesi che parlano; infatti nell'atto vengono ricopiati parola per parola i capitoli così come sono stati richiesti dai borghigiani e quindi il « *nobis* » è riferito ad essi mentre quando si tratta degli « *oratores* » torna la terza persona plurale. Infine poi quando si riportano le parole degli ambasciatori si riprende la prima persona plurale con riferimento a loro.

Pure essendo il rogito Varrone-Pedruzzi di intonazione prettamente bellinzonese, non va dimenticato che in esso si trovano a volte espressioni persino troppo adulatrici per la Lega del Bove. Anche tralasciando l'immagine della voce celeste che invita i borghigiani a darsi ai nuovi signori, segue immediatamente l'affermazione che la Lega fu sempre ed è pronta a difendere i propri sudditi. Ecco quindi i Bellinzonesi che si danno ai Cantoni Primitivi per essere protetti. Ma da chi e come? Da tutti quelli che insidieranno la terra con il terrore che incute la Lega. Poche righe più sotto si fanno presenti i danni subiti da parte dei Francesi. È forse ad essi che si vuole alludere, ma a buon conto non si fanno specificazioni che domani potrebbero nuocere agli uni o agli altri. Seguono le affermazioni di dedizione e di assicurazione di fedeltà della città, ed inoltre il Varrone aggiunge che la dedizione avviene « *libentius* ». Nella ratifica il concetto del « *Libentius* » viene rinforzato con l'affermazione che la dedizione è avvenuta « *alacriter et voluntarie* », amplificando quindi quanto già si trovava nel rogito Varrone-Pedruzzi e provando anche che essa stava molto a cuore agli Urani.

Sono infatti passati due anni dalla dedizione e la Lega ha ormai in mano completamente la città, pure desidera che non solo si riaffermi la libertà dei Bellinzonesi nella scelta dei nuovi signori, ma che essa venga posta in evidenza e questo per mettere in primo piano la decisione popolare per giustificare in un certo senso il proprio accoglimento. Il Varrone introduce poi i

capitoli annunciando che sono stati graziosamente concessi dietro domanda precisa dei Bellinzonesi: non bisogna poi troppo formalizzarsi su questa affermazione in quanto faceva parte del formulario di atti del genere.

Come già abbiamo visto l'atto del Varrone mantiene la perfetta fisionomia dello svolgimento della seduta del 14 aprile 1500: esso non appare rielaborato se non per quella citazione del Timeo. Esso infatti non è che la redazione scritta delle richieste e promesse corse tra le due parti nella chiesa di San Pietro di Bellinzona il 14 aprile 1500. La stesura mantiene la netta fisionomia dei discorsi fatti dai rappresentanti: come già ho avuto occasione di notare, ed osservando l'alternarsi delle persone nell'uso dei verbi, si ha l'alternarsi delle parti. L'atto quindi non risponde solo allo spirito dell'azione, ma anche al suo svolgimento materiale. La conclusione resta ai Signori che dicono di legalizzare l'atto facendovi apporre i loro sigilli. Questo è quanto viene dichiarato, ma il documento giunto sino a noi e sottoscritto come originale dai due notai, non presenta alcuna traccia di sigilli, per cui è lecito pensare che l'apposizione di questi rimanesse nell'intenzione ed il vero atto di registrazione e legalizzazione non avvenisse che più tardi con la « *confirmatio* ». Infatti il 2 agosto 1502, quando a Bellinzona si nominano gli ambasciatori che debbono recarsi presso i dominanti, si specifica che tra i loro incarichi è quello « *pro sigillandis capitulis et pro sigillo eys dando* » (159), segno evidente che i precedenti non erano stati sigillati malgrado l'affermazione contraria.

Al termine di questa trattazione si giunge certamente a delle conclusioni di una certa importanza, anche se non son quelle definitive che ci si potrebbero augurare. La prima nota positiva è data dalla dimostrazione dell'autenticità di ambedue i documenti rimastici, la seconda dalla più probabile datazione della « *confirmatio* », la terza infine è offerta dall'esame comparato dei due atti che permette di rilevare con la più grande precisione anche le minime varianti. Certo non tutti i problemi sono stati risolti, ma credo di aver portato il mio esame sino all'ultimo limite concesso a un'indagine basata per la maggior parte sulla dialettica ed evitando di giungere a conclusioni irreali. Il problema che pure mi ero posto al principio dello studio non viene risolto con una formula assoluta: anche al termine dell'accurato esame resta l'interrogativo: resa o dedizione?

Il carattere ufficiale dei due documenti non permette di giungere a conclusioni particolari riguardo la maggiore o minore libertà dei Bellinzonesi

(159) Liber Provixionum ad a.,, cc. 23/v, 24/r, App. 43.

nella loro unione alla Lega di Urania. Logicamente gli atti pubblici non fanno che tramandare quanto si è fatto dir loro. In questa evenienza è evidente già dalla prima parte del mio studio, quanto grande fosse l'interesse d'ambo le parti a far sì che la dedizione apparisse spontanea, i Bellinzonesi per salvare un po' la loro situazione di sudditi, gli « Alemanni » per giustificare il loro possesso sia di fronte alla dieta che presso il Re di Francia. Per giungere a stabilire se si tratta di libera scelta o di imposizione, ci occorrerebbe disporre non solo del materiale ufficiale, ma di testimonianze private. Ciò che è certo è che si è voluto dare l'impressione di una libertà assoluta. Queste affermazioni non devono però senz'altro portarci a decidere per *dedizione* piuttosto che *resa:* infatti in molte occasioni si è tenuto a dare la impressione della più assoluta indipendenza pur quando la violenza non era solo palese, ma evidente. Se noi diamo un'occhiata all'atto che istituisce il Protettorato in Cecoslovacchia nel 1939 ([160]) che stabilisce in pratica la dipendenza della regione alla Germania con un'azione che noi sappiamo violenta, restiamo meravigliati della dolce acquiescenza di Hitler nell'esaudire i più fervidi desideri del popolo ceco. Fra un secolo e più, qualora andasse perso tutto il materiale pubblicistico offerto dai giornali, e quello fornito dai memoriali e dagli epistolari, scomparso il materiale diplomatico, lo storico che dovesse fondarsi solo su quel documento dovrebbe decidere per *dedizione*. Ma quale risposta diamo noi che quei giorni abbiamo vissuti? Senza voler spingere il problema di Bellinzona sino a quell'estremo limite, per molte ragioni, fra le quali non va dimenticato che non si trattava per questa città di perdere un'indipendenza, che non aveva, ma di passare da uno stato ad un altro, forse meno affine, ma dal quale in quel particolare momento poteva ricavare dei vantaggi, pure osservando la situazione di Bellinzona quasi accerchiata, non mi sento assolutamente di decidere per una libera scelta. Nè va dimenticato che non poco doveva influire sulla città l'elemento ghibellino, che, contrario a Luigi XII, cercava in ogni modo di diminuirne il potere ed il prestigio. Non resta quindi che di concludere con le parole con

(160) Berlino, 15 marzo 1939 « Il Führer e cancelliere alla presenza del ministro degli esteri von Ribbentrop ha ricevuto a Berlino oggi il presidente della Cecoslovacchia dott. Hacha ed il ministro degli esteri cecoslovacco dott. Chvalkosky su desiderio espresso da questi ultimi. Nell'incontro la seria situazione maturata attraverso gli sviluppi delle ultime settimane nella Cecoslovacchia è stata sottoposta ad un esame in piena franchezza. Da ambo le parti d'accordo è stata espressa la convinzione che lo scopo di tutti gli sforzi doveva essere la garanzia della calma, dell'ordine, della pace in questa parte dell'Europa. Il presidente della Cecoslovacchia ha dichiarato che egli per servire a questi scopi e per raggiungere una definitiva pacificazione affida con fiducia nelle mani del Führer del Reich tedesco il destino della popolazione e del paese ceco. Il Führer ha accettato questa dichiarazione ed ha espresso la sua decisione di prendere il popolo ceco sotto la protezione del Reich tedesco e di concedergli uno sviluppo autonomo corrispondente alla sua razza. Hitler-Hacha, Von Ribbentrop-Chvalkosky. in « Relazioni Internazionali », Milano, 1939, pag. 200.

cui si è iniziato: coincidenza di eventi e concordanza di interessi hanno fatto sì che la città lombarda entrasse nell'orbita degl'interessi svizzeri.

CONCLUSIONE

Se pure non mi sembra di aver altro da aggiungere credo giusto non tralasciare un accenno sia pure rapido allo svolgimento dell'azione politica che porta al definitivo riconoscimento dell'unione di Bellinzona ad Uri: il Trattato di Arona. I tre Cantoni Silvani all'indomani della dedizione di Bellinzona iniziano una politica che per la prima volta indica la loro ferma decisione a tenere la città; infatti nelle occupazioni precedenti la questione si era sempre risolta con un notevole esborso da parte dei duchi, ma la città era sempre stata resa. Questo era naturalmente avvenuto perchè la Lega si trovava di fronte, specie nel periodo visconteo, duchi ben decisi a non avallare sotto nessun titolo una cessione tanto importante, che avrebbe posto alla mercè dei Confederati tutto l'odierno canton Ticino, aprendo loro inoltre una comoda via all'invasione della Lombardia. Ma la riconsegna della città avveniva anche perchè i collegati, sia per mancanza di coscenza della propria fisionomia politica, sia perchè questa fisionomia non si era ancora completamente formata ed, in ogni modo, affermata, si presentavano non solo al ducato Milano, ma anche a sè stessi come gli invasori temporali che della città usavano sia per predarla che per ottenerne il riscatto. Non così questa volta che si respingono le promesse di più lauti compensi ([161]) per la rinuncia alla città.

La Lega di Urania segue sempre nelle sue incursioni l'unica via che poteva dirsi a lei offerta, quella del sud, dato che in differenti direzioni avrebbe assalito altri Confederati. Attraverso queste spedizioni viene rendensosi conto dell' importanza che ha per i Cantoni Silvani l' occupazione di Bellinzona. Lentamente per tutto il Quattrocento, la Lega si era formata una coscienza veramente politica per la propria espansione al sud. Lo sviluppo di questo spirito è lento, ma va affinandosi sempre più attraverso le lotte che per tutto il secolo i tre cantoni hanno con i duchi di Milano. Questa nuova posizione della Lega segna il primo passo della Svizzera come stato : infatti mentre prima gli Svizzeri si erano imposti più che altro come guerrieri che spaventavano con la potenza delle loro schiere, ma che dalle loro vittorie non sapevano trarre che vantaggi di ordine finanziario, siano questi rappresentati da riscatti, esenzioni doganali, pensioni, ora per la prima volta si vedono alcuni dei Confederati affermare anche contro altri Svizzeri l'in-

(161) Asti, 8 settembre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 178, App. 83.

derogabilità della conquista compiuta e la loro ferma decisione a non venire a patti ([162]). La dichiarazione della Lega dunque non è solo contro una potenza estera, ma anche nei riguardi degli altri Confederati: infatti mentre la vittoria di Giornico che militarmente era stata un successo molto superiore all'occupazione di Bellinzona del 1500, non aveva permesso ad Uri di ottenere sin d'allora la città, ma solo la cessione giuridica della Leventina (che già di fatto dalla prima metà del Quattrocento era nelle sue mani), proprio per il mancato appoggio dei Confederati che si erano lasciati comprare ([163]) come già negli anni precedenti ([164]) quando ciò aveva fatto loro perdere gran parte delle conquiste territoriali da loro effettuate nel ducato di Borgogna ([165]). Oggi invece la conclusione di un'azione che è politica prima che militare permette loro, contro tutto e tutti, il conseguimento non solo di un interesse presente, ma anche di quello futuro, interesse che nei secoli seguenti non sarà solo dei Cantoni Silvani, ma di tutti i Confederati.

Azione politica dunque e nel senso più completo, in quanto dai primi mesi del 1500, secondo quanto ci consta sicuramente, sino al trattato di Arona ogni passo di Uri è determinato dalla propria posizione nei confronti di Bellinzona. Uri giunge al possesso della città probabilmente attraverso una lunga opera di infiltrazione e di propaganda, così come qualche anno prima era giunto a quello della Valle di Blegno, opera nascosta e che solo si può intuire, che era certamente fondata su problemi d'ordine finanziario oltre che su assicurazioni di difesa. Naturalmente questa azione non è di un giorno, ma di molti anni e solo nel 1500, grazie alla coincidenza degli avvenimenti può realizzare il suo programma.

Ma se con la dedizione di Bellinzona si ha un regolamento dei rapporti per così dire interni, tra la comunità ed i Cantoni Primitivi, sorge a questo punto la necessità di regolare i rapporti con il ducato di Milano, allora rappresentato da Luigi XII di Francia. Ecco quindi i tre cantoni obbligati a regolare una situazione di carattere internazionale. A questo problema veramente imminente, si aggiunge in seguito quello di accordarsi con l'Impero, al quale Bellinzona apparteneva. Per il primo tutti i motivi vengono toccati: la spontaneità della dedizione, l'antica appartenenza della terra ad Uri, le vecchie promesse del duca di Orléans, e per ultimo la guerra. Questa,

(162) Lucerna ,17 ottobre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 186, par. b, App. 85.
(163) Mayer, Politica e compagne transalpine della Svizzera centrale, in Storia militare svizzera, fasc. III, Berna, 1915, pag. 78.
(164) Ai tempi di Carlo il Temerario di Borgogna, quando gli Svizzeri fecero il gioco del furbo Luigi XI di Francia.
(165) Di tutti i territori effettivamente occupati e che potevano essere un ricco bottino per i Cantoni Svizzeri, essi non serbarono nulla, cedendoli a Luigi XI che certo non perse tempo per approfittare delle vittorie altrui.

quando alla fine del febbraio 1503 ([166]) Uri e poi Schwiz scendono in campo, porta i Confederati ben oltre Bellinzona, sino a Lugano e più giù ad Arona sulla diretta via del Ticino, alle soglie quindi della vasta pianura Padana. È allora che il re si decide: per riavere le terre del lago Maggiore, egli cederà i castelli di Bellinzona. La guerra qui si presenta quindi non come occasione di rapina, ma come strumento di politica per stimolare una situazione politica ed una pronta soluzione. Il trattato di Arona ([167]), malgrado le limitazioni che non mi pare siano state notate, (il Re concede Bellinzona con la clausola che i nuovi signori ottengano l'investitura imperiale) segna un passo decisivo nella maturità politica dei Cantoni Silvani, in quanto non solo permette loro un ampliamento territoriale importantissimo per i loro traffici dando loro la piena sicurezza sino a valle della via del Gottardo, ma stabilisce un'affermazione decisa dei loro interessi, di fronte ed anche contro i Confederati, convincendo questi che gli interessi svizzeri non sono volti solo verso nord, ma guardano anche a sud, sicchè alla prossima occasione essi non esiteranno a partecipare al bottino ([168]). Di fronte all'atteggiamento deciso di Uri contrasta quello dubbioso degli altri Confederati, i quali poco convinti del vero interesse del possesso di Bellinzona e molto legati all'oro francese temono di perdere l'uno senza adeguato compenso, non accorgendosi che l'andamento delle guerre ed il sorgere delle grandi rivalità europee rende indispensabile l'assoldamento delle loro truppe, per cui il Re di Francia avrebbe dovuto sempre rivolgersi a loro.

Pur non dando prova di grande acume politico, la loro azione mediatrice e anche più moderatrice, determinata anche dal non ancora avvenuto rinnovo da parte del nuovo duca delle tradizionali franchigie ([169]), serve sino ad un certo punto alla soluzione della vertenza. Invano però cerca di evitare ([170]) l'ultima lotta che è la vera risolutrice della situazione.

L'azione di Luigi XII, fissa su diritti antichi, manca di elasticità e non è sufficientemente forte per opporsi alla volontà di Uri: a nulla vale sventagliare titoli di possesso feudale, onore leso in caso di cessione di territori paterni ([171]), tutto questo resta vano discorso ed il taglieggiamento dei mercanti bellinzonesi non serve a piegare la volontà di Uri, ma ad esacerbare la

(166) Zurigo, 27 febbraio 1503, Abschiede, vol. III, 2, pag. 207, par. k, App. 92.
(167) Arona, 11 aprile, 1503, Abschiede, vol. III, 2, pag. 1305 App. 48/6.
(168) Infatti quando nel 1512-13 si tratta di unire Locarno e Lugano e nel 1522 Mendrisio anche gli altri cantoni non si tirano indietro, sicchè queste città divengono baliaggi comuni ai tredici Cantoni confederati.
(169) Lucerna, 3 giugno 1503, convenzioni tra Luigi XII ed i Confederati, Abschiede, vol. III, 2, pag. 1308.
(170) Asti, 8 settembre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 178. App. 83; Lucerna, 10 gennaio 1503, Abschiede, vol. III, 2, pag. 198, par. h, App. 88.
(171) Asti, 8 settembre 1502, Abschiede, vol. III, 2, pag. 178, App. 83.

sua reazione e dargli un pretesto di difesa di sudditi svizzeri angariati. Al momento conclusivo infine, le forze francesi dimostrano la loro debolezza permettendo ai Confederati un'ampia occupazione di territori del ducato. Il trattato di Arona ratificato il 16 giugno 1502 ([172]) a Lione segna decisamente la sconfitta del re, sconfitta dovuta solo apparentemente alle armi, ma in realtà all'azione politica degli Svizzeri, fatto che si verifica allora per la prima volta.

E Bellinzona? la città ormai sottomessa non esplica più un'azione propria, essa è ormai preda del più forte e del più abile e non le resta che seguire la sua politica. Nella scia di Uri essa pagherà finanziariamente la sua annessione ai Cantoni Silvani, perchè contro di lei si accanisce quel po' di vendetta che i funzionari francesi osano fare e che naturalmente colpisce il più debole; pagherà con i suoi uomini perchè la carestia, acuita dall'impossibilità dei rifornimenti dal sud, affama la città, e perchè i suoi abitanti devono scendere in guerra contro i Francesi ([173]); infine un giorno si sentirà dare della traditrice da un luganese, probabilmente addolorato e deluso che Val di Lugano non sia già in mano svizzera ([174]).

Ancora una volta ci appare l'interrogativo: *resa* o *dedizione?* L'una e l'altra, ma inutile perdersi su disquisizioni ormai superate; uno solo è il fatto veramente definitivo: Bellinzona dal 14 aprile 1500 non avrà più la sua sorte legata alla Lombardia ed al sud, ma ai Cantoni Svizzeri del nord.

LYDIA CERIONI

Gennaio-agosto 1951.

APPENDICE DOCUMENTARIA

39) *1501, 4 marzo, Bellinzona.*

MDprimo, die jovis quarto mensis martii.

Convocato et congregato conscilio..... de mandato spectabilis et generosis viri domini Walther Im Hoff commissarii Berinzone Trium Ligarum videlicet Uranie Scwyti et Undervaldi..... *presenti i consiglieri:*

Johannes Leonardus de Capiteburgi, Nicolus del Mollo, Jacobus de Magoria, Johannes Petrus del Cuxa, Bartholameus de Gheringhelis, Bartolameus de Ferrariis, Iohannes de Mugiascha, Iohannes Maria del Mollo, Johannes Augustinus del Mollo, Bernardinus de Carzanore.

---

(172) Lione, 16 giugno 1503, Abschiede, vol. III, 2, pag. 1305. App. 48/b.
(173) Bellinzona, 6 marzo 1503, Liber Provixionum ad a., cc. 32/v, 33/r, App. 45.
(174) Bellinzona, 19 luglio 1503, Liber Provixionum ad a., c. 38/v, App. 46.

Qui sunt due partes trium partium et plures quindecim consciliarios Berinzone et representant totum comune et universitatem Berinzone, eorum nominibus propris et item nominibus et vice communis et hominum Berinzone, primo: iuraverunt et iurant ad santa Dey Evangelia, manibus eorum et corporaliter tactis scripturis, in manibus prefati domini Commissarii quod semper erunt fideles magnificorum et potentium dominorum nostrorum Uranie Sewitii et Undervaldi et quod non consentient ad aliquid quod sit et esse possit in preiudicium magnificorum Dominorum nostrorum ut supra et si quicquid scient, intelligent vel audient quid sit aut generet preiudicium prefatorum dominorum nostrorum ut supra illud publicent prefatis magnificis dominis nostris vel suis officialibus quam citius poterint.

Item pro secretum tenebunt totum id quod fiet et ordinabitur in conscilio quod publicandum non sit.

Seguono l'elezione del procuratore del comune nella persona di Bartolomeo de Ferrari, degli estimati nelle persone di Giovan Pietro Cuxa e Bernardino de Carzanore; infine si da incarico a Nicola Tatto di vedere se Andrea Nirone è atto a succedere nel notariato al fratello defunto Gabriele.

Cc. 1/r,v, Liber Provixionum ad a. A.C.B.

Passi da: « Die bidgendissischen Abschiede aus dem Zeitraune » interessanti il presente studio.

40) *1501, posteriore al 28 aprile anteriore al 25 maggio, Bellinzona.*

MDprimo die...

Convocato et congregato conscilio..... de mandato spectabilis domini Walter Im Hoff commisarii..... *presenti nove dei dodici consiglieri del borgo* « elligerunt et elligunt suprascripti domini Johannem Leonardum de Capiteburgi et Iohannem Iullium de Zezio itturos ad magnificos potentes dominos dominos nostros ad petendam confirmationem capitulorum et pro omnibus et singulis.

Cc. 8/v, 9/r, Liber Provixionum ad a. A.C.B.

41) *1502, 28 giugno, Bellinzona.*

MDsecundo, die martis XXVIII mensis iunii.

Convocato et congregato conscilio..... *commissario Walter Im Hoff alla presenza dei dodici consiglieri e di due notabili.*

Item prefati domini de conscilio elligerunt et deputaverunt et elligunt et deputant dominos Iohannem Antonium de Duno et Iohannem Iullium de Zezio ituros in Alamaniam ad magnificos dominos nostros ora commissione executura nomine dicte communitatis prout inferius declarabitur ut infra videlicet.

Primo. Pro capitulis sigillandis.

Cc. 21/v, 22/r, Liber Provixionum ad a. A.C.B.

42) *1502, 2 agosto, Bellinzona.*

MDsecundo, die martis secundo mensis augusti.

Convocato et congregato..... *presenti dieci consiglieri*..... omnes unanimiter et concorditer et nemine eorum discrepante elligerunt et deputaverunt, elligunt et deputant dominos Iohannem Antonium de Duno, Iullium de Zezio, Iohannem Petrum de Cuxa ituros in Alamaniam ad magnificos dominos nostros. Ita quod si aliquis eorum non possit ire et nolet ire ut supra pro tunc et eo casu

elligerunt et elligunt dominum Francischum de Ghiringelis et quod possunt accipere unum interpretem prout eis placuerit.

Instructio data suprascriptos dominos ituros in Alamaniam.

Primo. Pro capitulis sigillandis et pro sigillo eijs dando.

. . . . . .

4º Pro confirmatione statutorum.

Seguono altri cinque incarichi.

cc. 23/v, 24/r, Liber Provixionum ad a. A.C.B.

43) *1502, 5 agosto, Bellinzona.*

MDsecundo die veneris V mensis augusti.

Convocato et congregato conscilio..... *assente il commissario e presenti nove consiglieri*... elligerunt et elligunt dominos magistrum Andream de Ghiringellis, Iohannem de Duno et Iohannem Iullium de Zezio ituros in Alamaniam ad magnificos dominos nostros de Urania, Sewiz et Undervaldi prout ex instructione suprascripta ac etiam ordinaverunt fieri infrascripta littera credentialis.

Magnifici et potentes domini nostri observandissimi. Mittimus ad dominationes vestras dilectos consciliarios nostros dominos Franciscum Gheringelum (1) Iohannem Antonium de Duno Iohannem Iullius de Zezio pro nonnullis exponendis, et supplicandis ac requirendis nostra parte dominationibus vestris, quibus in conctis que exponentur supplicabutur et requirent fidem credulam adhibere et nos ipsos recommissos sucipere dignentur prelibate dominationes vestre quibus sempre humilissime comendamus.

Cc. 24/v, 25/r, Liber Provixionum ad a. A.C.B.

44) *1503, 28 gennaio, Bellinzona.*

MDtertio, die sabati XXVIII mensis ianuarii.

Convocato et congregato conscilio..... *assente il commissario e presenti dieci consiglieri*.....

Primo elligerunt et deputaverunt, elligunt et deputant dominos magistrum Andream Gheringelum, Iacobus de Fochis, Iohannem Leonardum de Capiteburgi, Iohannem Petrum de Cuxa, Iohannem Antonium de Duno et Iohannem Iullium de Zezio, spetialiter ad nominem dictorum communis et hominum Berinzone providendi et fatiendi quascunque provixiones utilles et necessarias prout eis melius videbitur et placuerit pro deffensione et consultatione et necessitatem ipsius communitatis et eius iurisdictionis propter suspectum guerre iminens de presenti, promittentes dicti domini de conscilio habere ratum, gratum et firmum et validum et nulla tempore contrafacere nec venire et de satisfactiendo et solvendo omnia debita que fient per suprascriptos deputatos circa promissa vel per quattuor ex eis simul et concorditer et non aliter.

Segue la concessione a cinque consiglieri di affittare ed investire i beni del Comune.

C. 32/r, Liber Provixionum ad a. A.C.B.

---

(1) Prima era stato scritto « magistrum Andream » che venne cancellato e sostituito con Franciscum.

45) *1503, 6 marzo, Bellinzona.*

MDterzio, die lune VI mensis martii.

In conscilio ubi erunt infrascripti domini de conscilio et alii deputati *(cinque consiglieri e sette deputati)* providerunt et ordinaverunt..... ex impositioni magnificorum dominorum nostrorum, quod omnes homines de comitatu quod habent boves et plaustra teneant et debeant tenere in ordine dictos boves et plaustra, eorum arma, zapas, badilia et palferria et secures, ressegas et mazas ferratas ita quod ad omnem requisitionem magnificorum dominorum nostrorum sint parati cum dicti artiffitiis ea facere et exequi quod eis imponent per prefatos magnificos dominos nostros.

Item elligerunt et deputaverunt et elligunt et deputant infrascriptos inferius nominatos ituros et ire debeant in bello cum exercitu magnificorum dominorum nostrorum et hobedientes sint mandatis Magnificorum dominorum nostrorum, quorum nomina sunt hec, videlicet.

Baptista filius domini Iohannis Leonardi - Jeronimus Bellini sive aliquis frater suus - Nicolaus Paganini - Iulius Sacheti de Mollo - Raynaldus Pacherius - Bartholomeus Iohannis Lutherii de Mollo - Iohannis Magnus del Nado - Francischus del Nado - Iacobinus Bellini - Iullius de Gheringelis - Zanes Martini Grandi - Bernardinus Abondii - (no) Georgius Ferarius - Francischus filius quondam Johannis Antonii domini Vaneti - Johannis de Quinto sive de Bancho.

Cc. 32/v, 33/r, Liber Provixionum ad a. A.C.B.

46) *1503, 19 luglio, Bellinzona.*

Die Merchurii XVIIII mensis julii.

Coram magnifico domino Albrechtt Gugelberg commissario Berinzone etcetera existente in domo comuni Bellinzone comparuerunt domini Johannes Jullius de Zezio, procurator communis Berinzone et Francischinus Gheringelus, dominus Johannes Antonios de Duno, Petrus de Cuxa et Augustinus Todeschus omnes de conscilio Berinzone anni presentis citra alias requisitas factas per ipsos super nominatos prefato domino commissario de novo replicavit eorum nominibus et item nominibus et vice totius comunitati Berinzone qualiter ad aures suas pervenit quod Gixellus de Menechatis de Lugano existens super platea Berinzone die lune XVII mensis presentis habuit dicere alta voce pluribus vicibus quod omnes homines de Berinzona erant traditores, qua propter dicti supernominati protestant coram domino commissario quod ipse dominus commissarius vellet inquirere cum dilligentia si aliquis nostrorum est traditor quod ex nunc offeramus quilibet nostri de stando et parendo iuri. Et si aliquis alius de Berinzona est quod inquirat, offerentes nos nomine totius communitatis dare auxilium ipsi domini commissario in omnibus et per omnia prout non est possibile aliter quod protestat quod ipse dominus commissarius procedat via iuris in premissis.

C. 38/v, Liber Provixionum ad a. A.C.B.

47-48bis: *v. a pag. 52.*

Passi da « Die Eidgenossischen Abschiede aus dem Zeitrauene » interessanti il presente studio.

49) *1500, 8 gennaio, Lucerna.*

Allegato f). 1499, 21 ottobre, Milano. Il cardinale di Sens rifiuta la cessione di Bellinzona, Lugano e Locarno dichiarando che il giuramento di Luigi XII quale duca di Milano impedisce a questi di alienare terre del ducato. 1499, 24 ottobre,

Milano. Beroldinger ed In der Gassen, messi ed ambasciatori del cantone di Uri, rinunciano a tutti i possibili diritti su Bellinzona. *Questo trattato venne presentato dagli ambasciatori del re di Francia alla dieta del 14 novembre 1502.*

Abschiede, III, 2 pag. 5.

50) *1500, 11 marzo, Zurigo.*

q) Il vescovo di Sens chiede aiuti ; i confederati promettono di inviarne appena sarà saldato il loro credito di ventimila fiorini. Per nuovi aiuti pretendono la conferma delle esenzioni daziarie già concesse dai precedenti duchi di Milano ed inoltre Locarno e Bellinzona. La risposta a queste interrogazioni deve giungere nel più breve tempo possibile.

Abschiede, III, 2, pag. 20.

51) *1500, 7 aprile, Lucerna.*

b) Galeazzo Visconti chiede che la discussione su Bellinzona venga rimandata dopo Pasqua.

f) L'ambasciatore di Francia ha chiesto che Bellinzona venga consegnata al re come sua proprietà. Nello stesso tempo si sa che i Bellinzonesi hanno mandato un'ambasciata chiedendo « di essere tenuti in comune da noi confederati, e se questo non fosse possibile essi vorrebbero essere di quelli di Uri e di quelli che volessero averli con loro ». Con essi dovrebbe essere accettata anche la Val di Lugano.

Abschiede, III, 2, pag. 24.

52) *1500, 19 aprile, Milano.*

a) Il cardinale di Rohan pretende Bellinzona ed i castelli malgrado questi si siano dati *liberamente* ai confederati.

Abschiede, III, 2, pag. 31

53) *1500, 24 aprile, Lucerna.*

b) Uri ha dichiarato e ripetuto di aver occupato la città ed i castelli di Bellinzona e che li tiene a disposizione di tutti i confederati o di quelle città che vorranno accordarsi a questo proposito. Uri ha soggiunto che dato che questa piazzaforte è chiave della Confederazione desidera una dichiarazione in merito. Se i confederati non si accorderanno con Uri, questo cantone terrà la città per sè. I rappresentanti dei confederati devono dare una risposta alla prossima dieta.

c) La dieta di Zurigo dovrà rispondere al re di Francia riguardo a Bellinzona: egli infatti aveva chiesto a mezzo dell'arcivescovo di Sens che gli fossero lasciate le regioni ereditarie.

Abschiede, III, 2, pag. 42.

54) *1500, 5 maggio, Zurigo.*

bb) Uri e Schwiz vorrebbero tenere Bellinzona mentre gli altri confederati temono che ciò possa essere di pregiudizio alla confederazione. Questi dunque consigliano di mandare messi ai due cantoni, pregandoli di desistere dalle loro intenzioni e di lasciare al re le sue cose. I messi devono trovarsi a Schwiz sabato 23, ed il lunedì successivo ad Uri.

hh) I confederati fissano una dieta a Lucerna per il 31 maggio dove si tratterà pure di Bellinzona.

Abschiede, III, 2, pag. 48.

55) *1500, 1 giugno, Lucerna.*

e) E' nota l'intenzione di Uri e Schwiz riguardo Bellinzona, mentre l'arcivescovo di Sens attende una risposta. Berna, Soletta e Friburgo dovrebbero informarsi presso l'arcivescovo di quale sia il miglior modo per rivolgersi al re se per iscritto o con un'ambasceria, per persuaderlo a cedere Bellinzona. Uri e Schwiz infatti non derogano da tale pretesa e la cessione sarebbe raccomandabile per evitare tumulti. La risposta del cardinale dovrà essere riferita in giornata. Nello stesso tempo si è raccomandato ad Uri e Schwiz di moderarsi.

Abschiede, III, 2, pag. 48.

56) *1500, 23 giugno, Zurigo.*

i) L'arcivescovo di Sens chiede che i confederati in forza delle proprie alleanze ammoniscano Uri e Schwiz che non vogliono rinunciare a Bellinzona. Dato che non è possibile ottenere la rinuncia dei due cantoni a Bellinzona, e che si spera che forse il re per grazia ceda mandandogli un'ambasceria, così i rappresentanti devono portare la risposta dei loro cantoni alla prossima dieta di Baden.

Abschiede, III, 2, pag. 54.

58) *1500, 27 e 28 luglio, Zurigo.*

a) Tutti i messi sanno come Uri ritenga propria di diritto Bellinzona: infatti gli Urani ne erano stati allontanati anni prima. Essi non hanno però preso la città al re, ma l'hanno riavuta per volontà e richiesta degli stessi cittadini. Si spera perciò che il re vorrà prendere in considerazione gli inviati dei confederati.

Abschiede, III, 2, pag. 64.

57) *1500, 30 giugno, Baden.*

z) L'arcivescovo di Sens chiede risposta riguardo Bellinzona. Si rimanda tale trattativa alla dieta di Schwiz, dato che alcuni messi mancano ancora dei pieni poteri in merito alla questione. La risposta all'arcivescovo verrà data alla dieta di Zurigo.

Abschiede, III, 2, pag. 56.

59) *1500, 15 settembre, Lucerna.*

e) Ogni messo deve portare alla prossima dieta la risposta scritta alla lettera del re di Francia.

Abschiede, III, 2, pag. 69.

60) *1500, 5 ottobre, Lucerna.*

cc) I messi conoscono la lettera del re di Francia e la risposta che la presente dieta gli ha inviato.

Abschiede, III, 2, pag. 72.

61) *1500, 13 novembre, Friburgo.*

b) 6) Il re sa che i confederati di Uri e Schwiz hanno mostrato i titoli che credono di avere per il possesso di Bellinzona. Essi provengono da una compera fatta dal conte di Sax: ma questi nulla aveva da vendere senza il consenso del naturale signore della città: il duca Filippo Maria di Milano. Inoltre la guerra sorta in quella occasione è stata composta mediante un versamento di 10001 fiorini fatto loro dal duca. — 7) Alle domande dell'arcivescovo di Sens si darà più

tardi risposta; per ora si è solo risposto riguardo Bellinzona, pregando il re che visti i molti servizi a lui resi dalle dieci comunità, lasci loro Bellinzona. L'arcivescovo di Sens non ha poteri in merito ma prometta di dare una risposta. Per la sola questione di Bellinzona è stata fissata la dieta a Lucerna per il 6 dicembre. Per quella dieta tutti i messi debbono esser muniti di istruzioni, onde si possa discutere sul da farsi nel caso che il re non voglia cedere Bellinzona, e dare risposta alle tre comunità che chiedono spiegazioni sulle nostre intenzioni. Nel frattempo si raccomanda a questi cantoni di astenersi da ogni innovazione; analoga promessa si è richiesta al re.

Abschiede, III, 2, pag. 78.

62) *1500, 8 dicembre, Lucerna.*

b) ...per quanto il re sia pronto a venire incontro ai confederati non è sua intenzione recedere riguardo la questione di Bellinzona.

c) I nostri confederati di Uri hanno scritto come alcuni dei loro fossero stati feriti e derubati da francesi e questo contro gli accordi di Friburgo. Essi non hanno a Milano alcuna sicurezza. Lucerna a nome di tutti i confederati deve mandare ambasciatori ad Uri per controllare il traffico e nello stesso tempo pregarlo di non sollevare dissidi. Si scrive contemporaneamente all'arcivescovo di Sens ed al Baly (4) perchè prendano provvedimenti.

Abschiede, III, 2, pag. 82.

63) *1501, 7 gennaio, Lucerna.*

t) L'ambasciatore francese ha presentato le credenziali ed ha assicurato la benevolenza del re. Ha chiesto inoltre che gli si dia risposta riguardo la questione di Bellinzona.

x) Non tutte le comunità hanno dato istruzioni ai loro ambasciatori in merito a Bellinzona. Perchè non avvengano torbidi si è deciso che due o tre cantoni debbano mandare ambasciatori al re a nome di tutti i confederati, perchè si occupino seriamente affinchè Bellinzona venga ceduta ai confederati.

Abschiede, III, 2, pag. 88.

64) *1501, 21 gennaio, Lucerna.*

f) La maggior parte dei confederati è contraria ad un'ambasceria al re di Francia per risolvere la questione di Bellinzona. Alla prossima dieta si dovrà dunque dichiarare chiaramente quanto si pensa di fare in questa contingenza. A questo riguardo si è pure oggi scritto al re che egli dovrebbe cercare di accontentarli altrimenti i confederati non saranno più sicuri di poter trattenere i tre cantoni.

Abschiede, III, 2, pag. 94.

65) *1501, 30 marzo, Lione.*

Allegato n) Lettera reale a Zurigo, Berna, Lucerna, Basilea e Soloturn.

Luigi XII dichiara di aver ricevuto la lettera dei confederati nella quale dicevano che sarebbero contenti che i tre Cantoni accettassero l'accordo ultimamente preso con l'ambasciatore francese. Il re si lagna che i confederati abbiano aiutato i tre cantoni che hanno invaso con grandi forze terre del ducato di Milano e che sino a questo momento non abbiano fatto nulla per la riconsegna di

Bellinzona. Il re sarebbe disposto a cedere Bellinzona se essi sgomberassero le altre terre del ducato e non recassero più danno alla regione secondo quanto dirà il suo ambasciatore Richarde le Macin, che non lascerà i confederati sino a sgombero avvenuto. Non si dovrebbe però dire che il re è stato allontanato dal suo possesso con la forza.

Abschiede, III, 2, pag. 115.

66) *1501, 26 luglio, Lucerna.*

i) ...I confederati si lagnano pure che da quando i tre cantoni hanno conquistato Bellinzona, essi debbono pagare i dazi di cui erano esenti ai tempi dei duchi, perciò pregano i tre cantoni di riprestinare il primitivo stato stato per evitare litigi tra di loro. I tre cantoni debbono dar risposta alla prossima dieta.

q) I Tre Cantoni si lamentano che il re abbia intralciato il commercio di Bellinzona; chiedono che tutto questo venga sistemato.

Abschiede, III, 2, pag. 130.

67) *1501, 9 agosto, Lucerna.*

I tre Cantoni si lamentano di trovare chiusa la strada di Milano e chiedono aiuto dato che non sopportano una cosa del genere. In questo senso si scrive al governatore reale di Milano chiedendogli di mandare spiegazioni alla dieta di Zurigo. Nel caso manchi la risposta i rappresentanti dei cantoni devono dire che cosa i loro rappresentanti hanno intenzione di fare. I tre cantoni sono stati pregati di non intraprendere nulla.

Abschiede, III, 2, pag. 132.

68) *1501, 17 agosto, Zurigo.*

e) Si stabilisce che Zurigo, Zug, Lucerna e Glarus debbano mandare a nome e spese di tutti i confederati un'ambasceria al re di Francia sia per trattare la questione dei soldati che quella di Uri, Schwiz e Untervalden. Gli ambasciatori si debbono trovare a Berna per il 1º settembre.

f) Si scrive ai tre cantoni riguardo alla loro questione, invitandoli a stare tranquilli.

Abschiede, III, 2, pag. 133.

69) *1501, 28 agosto, Lucerna.*

a) Alcuni confederati sono entrati in guerra con il re di Francia attaccando il ducato di Milano. Dato che i tre cantoni non vogliono sopportare che venga loro negata la strada per Milano si è deciso che ogni cantone invii due uomini d'onore, a che il mercoledì seguente si trovino ad Uri e di là proseguano verso il Belli e verso i soldati, per chiarire la questione e ristabilire la pace.

Abschiede, III, 2, pag. 136.

70) *1501, 2 settembre, Brunnen.*

I rappresentanti dei tre cantoni riuniti in Brunnen scrivono a Zurigo affermando di esser già venuti incontro in molte diete ai confederati, per vedere di giungere ad una pacificazione riguardo Bellinzona, e per venire liberati dal pesante dazio, dal quale ritenevano che anche i loro sudditi come gli altri, confederati dovessero essere esenti. Desideravano inoltre ottenere il libero passaggio e commercio in Lombardia. Hanno pure mandato ambasciatori al re, a questo ri-

guardo, ma non ne hanno ottenuta nessuna risposta. Ora i loro sudditi sono stati derubati di quanto avevano in Lombardia ed anche recentemente sono stati portati via loro molti capi di bestiame grosso. Per questo oltre che per altre ragioni, essi hanno alzato le loro insegne, sperando con l'aiuto dell'Altissimo di rifarsi dei danni ricevuti. Oggi hanno saputo che alcuni dei confederati sobbillati dai francesi vorrebbero andare contro di loro per cui pregano che non agiscano così.

(Una lettera dell'ugual tenore è stata inviata a Lucerna).

Abschiede, III, 2, pag. 137.

71) *1501, 6 settembre, Zurigo.*

Onde prevenire torbidi si decide che ogni cantone invii ai tre cantoni ambasciatori per pregarli di desistere dalla loro impresa contro il re di Francia. Si spera che questi messi lavoreranno in maniera di risolvere nel migliore dei modi la lite in modo che non si debba ricorrere a misure ulteriori. Nel caso che la preghiera portata dai messi non abbia effetti questi dovranno consegnare una lettera di memento.

Abschiede, III, 2, pag. 138.

72) *1501, 30 settembre, Schwiz.*

d) Si è convenuto che tra il re ed i tre cantoni che i Bellinzonesi possano usufruire dei loro beni nel ducato di Milano, secondo quanto facevano in precedenza, per la durata di due anni; in modo analogo potranno agire quei sudditi del re che abbiano beni nella città e nel territorio di Bellinzona. I Bellinzonesi inoltre godranno nel Ducato di Milano di tutte quelle esenzioni daziarie e della libertà di commercio dei confederati. Il rappresentante francese ha inoltre promesso che durante i due prossimi anni non si tenterà in alcun modo di sottrarre Bellinzona ai tre cantoni, onde questi possano liberarsi dal grave onere della occupazione.

Abschiede, III, 2, pag. 143.

73) *1501, 8 ottobre, Zurigo.*

e) Anche in questa dieta si tratta dell'accordo tra i tre cantoni e la Francia per il possesso di Bellinzona. I tre cantoni non vogliono accettare la proposta che la città sia loro solo per i prossimi due anni, per cui si decide che Zurigo, Lucerna, Obvald e Glarus inviino ambasciatori alle tre comunità per convincerle ad accettare l'accordo.

Abschiede, III, 2, pag. 144.

74) *1501, 4 novembre, Schwiz.*

a) I due rappresentanti che la dieta di Zurigo ha inviato al re dei Romani per chiedere il suo aiuto nella questione di Bellinzona, portano la risposta che il sovrano si rammarica che i confederati non abbiano accolto le sue proposte precedenti riguardo la città; oggi impegnato da un recente accordo con Luigi XII non può adoperarsi in alcun modo in loro favore per tale vertenza.

Abschiede, III, 2, pag. 146.

75) *1501, 4 novembre, Schwiz.*

Bisogna occuparsi dei reclami avanzati dalle tre comunità che occupano Bellinzona, poichè esse denunciano che furono tolte loro delle franchigie ed impedito il loro commercio.

Abschiede, III, 2, pag. 147.

76) *1501, 17 novembre, Lucerna.*

e) Il re aveva fatto chiedere una scorta ad Uri che glie la ha rifiutata con il pretesto della divisione delle sue forze. Si è scritto ai consiglieri reali perchè facciano in modo che la strada di Milano non sia chiusa ed assicurando che in tal caso anche Uri non si opporrebbe ai francesi. Nel caso che il re non faccia riaprire la strada e che non mandi un'ambasciata occorre che i rappresentanti dei cantoni sappiano dire che cosa essi intenderebbero fare; questo anche nel caso che Uri intraprenda qualcosa contro il volere degli altri confederati.

Abschiede, III, 2, pag. 148.

77) *1502, 25 febbraio, Lucerna.*

d) Uri si lamenta che i suoi sudditi di Leventina ed Ursesuz vengano maltrattati contro quanto stabiliscono i capitoli di Milano.

Abschiede, III, 2, pag. 159.

78) *1502, 8 luglio, Schwiz.*

a) I rappresentanti sanno della protesta di Uri alla dieta di Lucerna riguardo i soprusi di cui i sudditi di quel cantone sono oggetto nel Ducato di Milano. Uri e con lui i suoi due alleati affermano di non poter sopportare che tali fatti si ripetano. In una tale evenienza essi procederebbero più oltre, e questo dicono per essere eventualmente scusati. Si è risposto ad Uri che per il momento non è il caso di combattere. Si è fissata una dieta per il 17 luglio. Bisogna consigliarsi quale sia il modo migliore di portare aiuto alle tre comunità.

b) Il re si è molto scusato per quanto è successo ed ha pregato che si lascino partire soldati a lui destinati. Gli viene risposto che i confederati agiranno con lui secondo i trattati, ma che anche lui deve agire in ugual maniera verso i loro sudditi.

Abschiede, III, 2, pag. 169.

79) *1502, 18 luglio, Lucerna.*

b) I rappresentanti sanno come si sia parlato ai confederati dei tre cantoni perchè essi non intraprendessero nulla senza il consiglio ed il beneplacito degli altri cantoni. Si stabilisce di mandare un'ambasceria al re a proposito della questione di Bellinzona ed anche per il rinnovo dei capitoli, con la speranza che egli dopo la lettera che ha inviato sia disposto ad esaminare benevolmente la vertenza. Dato che alcuni confederati non hanno affidato i pieni poteri a questo riguardo ai loro rappresentanti, si richiede loro che diano risposta per la prossima dieta di Zurigo, alla quale si fisserà pure il giorno della partenza dell'ambasceria.

Abschiede, III, 2, pag. 171.

80) *1502, 26 luglio, Zurigo.*

b) Si sono date diverse istruzioni agli ambasciatori che debbono andare presso il re per l'accordo riguardo Bellinzona. Alcuni cantoni vorrebbero mandare un'ambasceria formata da uomini di pochi cantoni in rappresentanza di tutti i confederati; la maggior parte però è del parere che è meglio mandare una ambasceria di tutti i cantoni. Si decide per un'ambasceria generale. I messi si devono trovare ad Uri per il 9 agosto e di là portarsi presso il re.

Abschiede, III, 2, pag. 172.

81) *1502, 10 agosto, Altdorf.*

d) Berna si scusa di non poter mandare ambasciatori al re, ma assicura che in caso di bisogno manderà il suo aiuto.

g) Lo scrivano di « Bollenz » è stato incaricato di spedire gli statuti ed i capitoli per il sigillo.

v) Il Vogt di Leventina è andato a Bellinzona per proteggere il commissario dalle minacce che lo sovrastavano.

aa) Si deve impedire lo schiamazzo notturno a Bellinzona.

Abschiede, III, 2, pag. 174.

82) *1502, 2 settembre, Zurigo.*

c) I nostri messi che sono andati verso il re di Francia hanno scritto da Pavia di esser stati bene accolti da quest'ultimo il 19 agosto; e che hanno deciso di recarsi ad Asti ad attendere il re e la risposta.

Abschiede, III, 2, pag. 176.

83) *1502, 8 settembre, Asti.*

Gli ambasciatori avevano presentato le loro richieste al re in quattro punti chiedendo ordinata risposta. I° - Pregavano il re di garantire la sicurezza dei mercanti bellinzonesi che si recavano nel ducato di Milano e concedere loro le consuete franchige. ... Il re risponde: I° - Egli non avrebbe mai pensato che i confederati inoltrassero sino a lui le richieste per Bellinzona perchè già aveva fatto capire che non avrebbe mai rinunciato alla città che considerava eredità paterna. In effetti non gli importava molto della città in sè stessa, ma del proprio onore che sarebbe stato leso se l'avesse ceduta. Se i confederati rinunceranno a tale richiesta egli è pronto a compensarli con altro di maggior valore. Inoltre assicura di mandare al più presto mediante un'ambasciata i suoi titoli di possesso della città, persuaso che allora essi gli renderanno la città. Egli per amore dei confederati permetterà ai Bellinzonesi di recarsi per i loro affari nel Ducato liberi ed immuni da dazi per tutto un anno, ma a patto che essi espellano i rifugiati luganesi che ospitano.

Abschiede, III, 2, pag. 178.

84) *1502, 4 ottobre, Zurigo.*

d) Uri ha fatto saper che il periodo fissato per la dieta non è opportuno per loro. Essi inoltre aggiungano che sia nel trattato come recentemente ad Asti non si è nulla concluso perchè la vertenza su Bellinzona venisse migliorata e venisse concesso il libero scambio. Dato che tutto questo interessava molto i vari Cantoni i rappresentanti hanno portato a casa queste lettere per esaminarle attentamente. Per il 16 novembre devono giungere le risposte in merito a Lucerna. Si prega ancora Uri di non far nulla contro il re ma di aspettare la dieta fissata. Al presente per la mortalità e la carestia non è conveniente per i confederati fare una guerra, oltrechè nel caso di guerra le molte persone svizzere che si trovano nei territori del re avrebbero a subire molte rappresaglie e danni.

Abschiede, III, 2, pag. 185.

85) *1502, 17 ottobre, Lucerna.*

b) C'è stato uno scambio di idee riguardo alla questione di Bellinzona : tutti i confederati sono d'accordo a non intraprendere nessuna guerra. Questo

è quanto viene riferito ad Uri, con la preghiera di attendere la dieta di Lucerna dell'11 novembre, facendo loro inoltre presente che secondo l'accordo di Stans nessuno dei confederati può iniziare una guerra senza che gli altri ne siano a conoscenza. Uri ringrazia per l'ambasciata che i confederati hanno inviato al re ed il cui risultato essi hanno riferito il 9 ottobre ai loro sudditi. L'ambasciata però non ha raggiunto alcun risultato, i bellinzonesi vengono ancora derubati ed assassinati, per cui Uri ha deciso di scrivere al re per ottenere che essi siano lasciati tranquilli secondo l'antico diritto. Nel caso che il re non aderisca a questo invito gli capiterà qualcosa di spiacevole, per cui Uri avvisa i confederati che hanno beni nel Milanese od in Francia. Uri non sopporta più la tirannia francese e non intende restituire Bellinzona e neppure discutere sulla legittimità del suo possesso. Esso piuttosto impugnerà le alabarde pronto a tutto osare per resistere alla prepotenza. Così gli Urani non vogliono perdere mogli e figli e patria neppure vogliono cedere Bellinzona alla quale (1) abbiamo promesso con documento e sigillo di non abbandonarla. Prima la morte che mancare alla parola data. Aggiungono poi che essi non sottostaranno ad un giudizio bonale, ma che piuttosto si fortificheranno nei loro monti e combatteranno contro il re e contro chiunque voglia imporre loro un tal giudizio. Gli altri cantoni come agirebbero se Uri volesse imporre loro un giudizio bonale sulle città ed i castelli recentemente conquistati? I castelli e la città di Bellinzona non sono del resto stati conquistati al re di Francia, ma al duca di Milano al quale allora appartenevano. I duchi l'avevano rapita ad Uri a tradimento in un triste venerdì santo, con molto danno. Se non l'avesse presa Uri oggi sarebbe in altre mani.

Abschiede, III, 2, pag. 186.

86) *1502, 14 novembre, Lucerna.*

Allegato h) Blois, 24 settembre 1502. Il re di Francia scrive ai confederati che spesso senza alcun risultato aveva richiesto la città ed i castelli di Bellinzona. Oggi manda il suo Camerario Thierry Stars per trattare lo stesso argomento con la speranza che non sorgano nuove difficoltà. Ringrazia per la loro amicizia e li assicura della propria.

Abschiede, III, 2, pag. 191.

87) *1502, 13 novembre, Lucerna.*

n) Si scrive ai tre cantoni che come confinanti del ducato di Milano non devono intraprendere alcuna azione contro il re, ma starsene tranquilli ed avvisare i Bellinzonesi di fare altrettanto. Analoghe assicurazioni hanno fornito gli inviati francesi.

q) Si decide di mandare ambascerie ai tre cantoni per vedere di convincerli alla pace, ma questo con poca speranza dopo le aspre dichiarazioni.

Abschiede, III, 2, pag. 195.

88) *1503, 10 gennaio, Lucerna.*

g) Si è prestata molta attenzione ai messaggeri del re riguardo la vertenza di quest'ultimo con i tre cantoni a proposito della città e dei castelli di Bellinzona. Si è di nuovo scritto al re con la speranza che il libero commercio venga ristabilito. Nell'ultima dieta i rappresentanti dei confederati hanno pre-

sentato al consiglio dei tre cantoni la proposta di una tregua di tre anni ma non hanno nulla concluso. Mediante una lettera aperta sono stati messi in guardia i tre cantoni perchè accettino la tregua e non inizino alcuna guerra; si spera che accettino l'avviso. I confederati vogliono fare il possibile perchè si mantengano i buoni rapporti con il re di Francia. I tre cantoni si lamentano molto perchè i loro sudditi vengono angariati e derubati, per cui si chiede ai messi del re che si adoperino perchè ciò non avvenga più ed i sudditi dei tre cantoni vengano trattati come gli altri confederati. Ci si adopererà nel frattempo presso i tre cantoni perchè la trattativa in corso giunga a buon fine.

h) In risposta alla nostra lettera del 16 dicembre il re di Francia scrive da Loche il 25 dicembre che si meraviglia che i confederati pretendano ancora un anno oltre i due già promessi per quanto riguarda Bellinzona. Tanto più dato il diritto sicuro che egli ha sulla città come i confederati avranno visto dai documenti da lui presentati. Pure perchè i confederati conoscano bene la sua amicizia egli sarebbe disposto a concedere quest'altro anno, facendo decorrere i tre anni dall'ultimo San Martino. Nello stesso tempo fa presente l'onta che gli viene dalla occupazione di Bellinzona e chiede che procurino di fargli restituire la città. Assicura non essere sua volontà mancare nei loro riguardi.

Abschiede, III, 2, pag. 198.

89) *1503, 29 gennaio, Baden.*

b) Il rappresentante di Schwiz informa che da Bellinzona si scrive che presso Lugano sono riuniti molti armati e che si teme che vogliano andare contro Bellinzona. Si è perciò fatto scrivere tanto al Belli che alle tre comunità.

e) L'amman di Schwiz chiede che vengano consegnati quattro cannoni. Si risponderà alla prossima dieta.

Abschiede, III, 2, pag. 202.

90) *1503, 10 febbraio, Lucerna.*

b) I confederati hanno scritto ai tre cantoni da Lucerna. Essi hanno sempre fatto il possibile perchè nella tensione tra il re ed i tre cantoni a proposito di Bellinzona non si giungesse alla guerra; ma hanno anche pensato che se si fosse parlato più energicamente al re questi avrebbe forse ceduto per cui decidono di inviare una nuova ambasceria. Si era parlato ai rappresentanti dei tre cantoni alla dieta richiedendo una promessa di nulla iniziare prima del ritorno dell'ambasceria, ma essi avevano dichiarato di non avere poteri necessari per una promessa del genere. I tre cantoni dovrebbero quindi concedere tali poteri ai loro rappresentanti che domani sera giungeranno a Schwiz per una definitiva decisione. Appena saputa la risposta dei tre cantoni si sarebbe scritto al Belli perchè provvedesse a che nel frattempo le due parti potessero avere sicuro e libero commercio.

Abschiede, III, 2, pag. 203.

91) *1503, 13 febbraio, Schwiz.*

b) I tre cantoni hanno deciso di scendere in armi dato che i loro sudditi continuano ad essere angariati. Essi chiedono di aiutarli specie con vettovaglie. Questo hanno scritto i tre cantoni.

c) Singole persone hanno lasciato capire che la partenza poteva ancora esser prorogata, se i confederati avessero scritto al re per chieder di rinunciare a Bellinzona. Se egli avesse rifiutato tutti i confederati avrebbero trattato gli interessi dei tre cantoni come loro propri.

Abschiede, III, 2, pag. 204.

92) *1503, 27 febbraio, Zurigo.*

k) I confederati si sono seriamente occupati per far desistere la lega di Urania da un'azione armata, ma Uri è già in campo e la volontà di Schwitz è quella di entrare in guerra per il 4 marzo. Per questo si è deciso che i rappresentanti dei confederati debbano presentarsi all'assemblea per pregare che stiano ancora fermi per qualche giorno, sicchè un'ambasciatore possa andare dal re e riportare entro quattordici giorni una risposta riguardo la cessione di Bellinzona.

Abschiede, III, 2, pag. 207.

93) *1503, 10 marzo, Lucerna.*

c) I tre cantoni sono in guerra a causa di Bellinzona; si è fissata una dieta a Lucerna in attesa della risposta del re. A seconda del tenore di quella si agirà conformemente.

Abschiede, III, 2, pag. 208.

94) *1503, 21 marzo, Lucerna.*

Il re da Blois in data 6 marzo si lamenta della guerra che gli fanno i tre cantoni e senza avergliela dichiarata. I confederati dichiarano in risposta il loro rincrescimento per l'accaduto, ma affermano che essendo stato chiesto il loro aiuto in virtù del patto federale, essi non possono rifiutarglielo. Se però il re cederà Bellinzona essi si adopereranno nuovamente per far cessare le ostilità. Attendono perciò una risposta definitiva.

Abschiede, III, 2, pag. 208.

95) *1503, 28 marzo, Lucerna.*

b) Si presenta un'ambasciata francese che dichiara che il re cederà Bellinzona se i confederati ritireranno le truppe che invadono le terre del ducato di Milano. Si informano di questa offerta i confederati in campo presso Locarno e li si invita ad una nuova dieta a Lucerna.

Allegato 1). Lettera reale in cui il re offre la città di Bellinzona ai confederati che considera sempre suoi amici, malgrado essi lo abbiano attaccato contrariamente ai patti di Lucerna, qualora essi ritirino le truppe dalle terre del ducato e mandino un'ambasceria a Lione. Se essi preferiranno qualche altra concessione in luogo di Bellinzona egli sarà ben contento di accontentarli. Ma se essi resteranno in campo egli non potrà cedere senza lesione del proprio onore. Nel caso che essi non siano d'accordo con lui su questi punti egli offre una tregua di tre anni durante la quale Bellinzona resterebbe in possesso incontestabile dei confederati. Se i tre cantoni non fossero contenti nemmeno di questa offerta, il re si rimetterebbe all'arbitrato degli altri nove cantoni relativamente alla legittimità del possesso di Bellinzona.

Allegato 2). I confederati rispondono dal campo presso Locarno alla lettera loro inviata dalla dieta di Lucerna. Essi riconoscono le buone intenzioni dei con-

federati, ma rispondono di non volere accettare le proposte avanzate dagli ambasciatori francesi perchè esse tendono a dar tempo al re di rinforzare le proprie posizioni. Essi dicono di non intendere ritirarsi dal territorio occupato se non si concluderà una vera pace e saranno loro dati sicuri compensi, dato le molte spese sostenute ed i danni subìti. Essi poi non si vogliono vedere costretti più tardi a riprendere le armi quando il re sarà meglio preparato. Nel caso il re lo desideri essi concederanno un salvacondotto agli inviati regi che verranno per trattare la pace, ma essi sono fermamente decisi a non interrompere la spedizione su parole incerte. Essi hanno ormai occupato tutta la regione sino ad Arona e le popolazioni si danno spontaneamente a loro, per cui essi ritengono che in breve essi saranno padroni di tutta la regione tranne dei luoghi fortificati. Per quanto riguarda il castello di Locarno essi non l'hanno ancora occupato ma sperano di averlo in breve.

Abschiede, III, 2, pag. 209 e segg.

96) *1503, 4 aprile, Lucerna.*

Si richiede che i rappresentanti dei cantoni alla dieta vengano muniti dei pieni poteri per fare un'ammonizione ai confederati accampati a Locarno nel caso che nel frattempo questi non abbiano tolto il campo. Ogni cantone dovrà mandare una lettera sigillata a tale riguardo alla dieta di Lucerna. Esse verranno usate in caso di necessità, dato che il re nella sua lettera assicura ai confederati il possesso di Bellinzona con l'intenzione di concludere la vertenza.

Trascritto 1). Lettera reale, 1503, 30 marzo Lione. I tre cantoni hanno rifiutato la tregua di tre anni ed hanno mandato armati nel ducato di Milano, e nello stesso tempo hanno chiesto l'aiuto dei confederati i quali affermano di non poterlo negare loro. Il re è molto meravigliato per questo fatto dato che egli era disposto a far loro molte concessioni come si può anche vedere dal trattato di Asti, dove all'ultimo capitolo il re premetteva di inviare un'ambasceria ai confederati al fine di chiarificare i diritti ed i titoli, a proposito della vertenza. I confederati dovrebbero trattare con i Tre Cantoni e giudicare la causa e in caso contrario lasciare Bellinzona al re. Egli ha fatto abbastanza a questo proposito ed ultimamente l'arcivescovo di Sens ha detto chiaramente che egli rimette la questione al giudizio dei confederati; il re conferma la sua decisione anche nella presente lettera. I confederati non avevano mai richiesto Bellinzona tanto risolutamente e con violenza, mentre il re era più disposto ad accordarsi che a scontrarsi. È molto meravigliato che gli facciano guerra dato che egli ha tutte le intenzioni di restare in buoni rapporti con loro. Dato che essi promettono di adoperarsi per il buon andamento dei rapporti nel caso che Bellinzona venga ceduta, egli invia il suo ambasciatore Riccardo Münch perchè prenda accordi con loro a proposito di Bellinzona, ponendo però come condizione inderogabile l'immediato ritiro delle truppe confederate dal territorio del ducato, dato che il suo onore non gli concederebbe di trattare con loro fino a che truppe confederate si trovino sul territorio del ducato di Milano. I confederati vengono assicurati circa le concessioni reali per Bellinzona; essi possono stare sicuri che l'ambasciatore regio non si allontanerà prima di aver sistemato la vertenza salvaguardando l'onore del re, in modo che la tensione sorta da una causa così piccola verrebbe eliminata. I confederati debbono comportarsi in modo di salvare il loro onore.

2) Lettera ai capitani nel campo di Locarno, 1503, 5 aprile, Mittwüch. La dieta scrive ai capitani informandoli dell'andamento delle trattative e delle promesse del re, e li invita a desistere dalla loro impresa. Nel caso che essi non ubbidissero devono temere la punizione divina. Nello stesso tempo si deve temere che nel caso essi non rinunciassero al compimento della spedizione, il re possa mutare proposito, ciò che come possono giudicare essi stessi sarebbe un gran danno.

Abschiede, III, 2, pag. 209.

97) *1503, 2 giugno, Altdorf.*

Uri informa che dato che il trattato di Locarno non è ancora stato ratificato e non si è fatto conto di loro hanno offerto di inviare il Balì entro tre settimane a Bellinzona o ad Altdorf, pure vogliono accettare il trattato. Essi vogliono copiarlo ed inviarlo al re perchè venga munito di sigillo. Nel frattempo essi tratterranno il Balì.

Abschiede, III, 2, pag. 221.

98) *1503, 7 giugno, Zurigo.*

Uri trattiene da quattordici giorni il Balì di Digione, e non si sa sino a quando lo terrà prigioniero. Il re si lamenta per questo fatto.

Abschiede, III, 2, pag. 223.

99) *1503, 16 giugno, Lucerna.*

Luigi XII, re di Francia e duca di Milano, ed i borgomastri, sculeti ed amman di Thurego, Berna, Lucerna, Urania, Schwiz, Ubervalden, Zug, Glarona, Basilea, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Appenzell e Rotwyl rinnovano trattati già esistenti con i duchi di Milano.

Abschiede, III, 2, pag. 1308.

100) *1503, 17 giugno, Altdorf.*

a) Si è trattato con il Balì di Digione a proposito di Bellinzona, Blegno e la Leventina.

Abschiede, III, 2, pag. 225.

TAVOLA

1 - 14 Frammenti registri missive (corrispondenza).

15 - 30 Frammenti registri ducali (castellani e castellanie).

31 Carteggio interno: COMO.

32 - 38 Carteggio estero: SVIZZERA.

39 - 46 Liber provisionum Berinzone (verbali del consiglio del borgo).

47 - 48/b Convenzioni e trattati.

49 - 100 Paragrafi degli Abschiede interessanti Bellinzona.

47) *1500, 14 aprile, Bellinzona.*

(ROGITO VARRONE-PEDRUZZI).

Ihesus. Sententia Platonis in Thimeo: « in omnibus invocandum est nomine Domini et ey gratias agendum non in prosperis solum, sed etiam in adversis », hoc egit semper communitas nostra Bellinzone magno cum studio et fervore precipue tempore belli, Deus ergo ipse usque in hodiernum diem esterna eius sapientia et misericordia uti intelligimus et manifeste videmus, ab omni nos excidio belli preservavit. Cum itaque olim princeps noster Ludovicus Sfortia Vicecomes Dei nutu privatus fuisset statu suo et principatu Mediolani, et ita Bellinzona principe suo viduata esset, statim ad implorandum Dei presidium more solito excitata est, tantumque oravit et exoravit quod visum nobis est audire vocem de celo que nos animaret, adortaretur et consultaret nos venire sub Dominationes et Ligam vestram, vestra que semper evigilanter prompta est et adfuit ad deffendendum suos summa cum iustitia. Cum ergo in Bellinzona essent oratores illarum, deditionem, homagium et fedelitatem fecimus in manibus magnificorum dominorum Andree Baroldingher senioris, Uranie ministri, Oswaldus Gerung senioris, advocati Leventine, Iohannis Im Hoff, Werenherud Zeberg, Iohannis Zebnett, Werni Regler et Iohannis Dietli, omnibus de Urania; Ulrici Kaetzi senioris, ministri de Switz, qui nos acceptaverunt sub nomine magnifice Lige de Urania ac etiam nomine volentium nos acceptare. Subdidimus ergo nos prefate magnifice Lige de Urania, Switz et Ondervaldo cum inviolabili fide et devotione et cum amore, zello, caritate, benevolentia et amicizia, et non per potentiam, violentiam, nec metum et sine aliquali effusionis sanguine, interitu, nec exterminatione aliquorum hominum et eo libentius quoniam et iuris et iustitie obtinent principatum nullos permittendo subditos lacerari et ab insidiantibus Bellinzonenses solum pavore Dominationum vestrarum deffensastis et contra hostes illarum semper Deo favente nutu mirabili extetistis victores. Quam fidelitatem sive homagium inconcusse et indeterminate usque ad interitum ultime partis nostre servare intendimus absque aliqua macula nec labe, appensamenti neque operis, uti maiores nostri et nos sub olim principibus egimus et de tali fidelitate principibus nostris servanda, titulum datum fuit nobis optinere inter ceteros humanos principatus. Et ipsi oratores infrascripte capitula promixerunt observare.

Ideo facimus notum omnibus presentibus et futuris nichil nomini in humanis dignius, nilve magnificis potentatibus convenientius reperimus nec cuiquam magis cure habemus quam bene merentibus gratias referre quod

48) *1500, 14 aprile, Bellinzona.*

« CONFIRMATIO ».

Jesus. In nomine sacte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Quoniam humana memoria atque mens fragilis est et caduca, unde res aliquan[do] oblivioni traduntur et ommittuntur, ideo necessarium valde et perutile est ut ea que ad honorem et statum utillitatemque hominum ordinantur in scriptis reddigantur. Igitur ad perpetuam rey memoriam protestamur, manifestamus, notifficamus et declaramus omnibus et singulis quibus nosci opportunum fuerit quod nos Ministri consciliarii et communitates generaliter trium [partiu]m veteris Lige superioris Alamanie de Urania, Schwitz et Underwalden, ut vulgariter dicitur subtus Kerren Wald, ut eo melius valeamus providere et sucurrere duricie, arduitati, calamitati et difficultati temporis, et ut facilius in pace gratia et tranquillitate esse et manere valeamus personas hominesque nostros, honores, bona status et dominia conservare et ampliare ac adversiantibus nobis fortius et meliori modo resistere et iacturam futuram providere comodumque nostrum ac utillitatem promovere et manutenere specialiter ubi nobis commodi erit.

Et quoniam Ludovicus Maria Sfortia, quondam Mediolani dux, in hiis temporibus per christianissimum dominum Ludovicum Franzie regem et exercitum suum expulsus fuerit — qui dux et antecessores sui aliquo tempore laudabile opidum, castra, arces una cum spectabilibus et providis civibus et burgensibus Bellinzone et pertinentiarum ob fortiam tenuerunt — sed quia nutu Dey et nature fortuneque casu a predicto duce dictum opidum et arces ad pristinum nostrum statum redigerunt una cum comitatu et pertinentiis, ac etiam cum duobus communibus Medeglie et Ixoni, pro nostris perpetuis et rectis subditis in fide custodia et deffensione, non vi recepti, sed ipsum opidum una cum arcibus pro sua firmitate, fortitudine, cum bono animo, bona ampla et optima voluntate dediti sunt. Et vere non timore, non forcia nec timidate remissi sunt nobis et hoc etiam sine iactu ensis, non morte non effuxione sanguinis nec aliqua violentia sed alacriter et voluntarie hoc adversus nos fecerunt, et ut ex predictis causis, animadvertendo hec res sint laus, honor et utillitas ambarum partium. Nos igitur prenominati trium partium Lige de Urania, Switz et Undervalden, Lige antique, elegimus et deputamus suprascriptos spectabiles et providos burgenses Bellinzone et commitatus, una cum illis duabus villis videlicet Medeglie et Ixoni, que donate et concesse fuerunt dictis burgensibus per christianissimum Ludovicum regem

non modo in ipsis iusticie preceptis deducimus, sed etiam ab ipsa natura nobis tributum est, iure, merito, et attendentes fidelitatem et devotionem in nos et statum nostrum in dies ampliorem, comunitatis et hominum terre nostre Bellinzone et quanto dicti homines in novitate per quosdam francigonos contra dictam nostram terram attentata passi fuerunt incommoda et dampna, deliberavimus et merito quidem predicto comunitatem et homines benefitia nostra gratiose complecti. Eisdem igitur Bellinzonensibus infrascripta capitula gratiose concedimus que infrascripti tenoris sunt per eos commune et homines coram nobis exhibita, motu proprio et ex certa scientia et in omnibus et per omnia prout in eis capitula continetur et iacent ad litteram. Quorum quidem capitulorum tenor talis est:

Primo. Quod omnia privilegia et statuta nobis concessa per olim dominos duces Mediolani ac regem Francorum confirmentur et manuteneantur ac ratificentur.

Secundo. Quod ius Bellinzone et comitatus ministretur sumarie, servando statuta, dummodo ius non extrahatur extra Bellinzonam; salvo si aliquis se appellaverit, quod possit se appellare, ad Dominationes Suas tantum.

Tertio. Quod prefati Magnifici Domini manuteneant dictos homines cum omnibus exemptionibus et preminentiis prout sunt subditi de Liga in quolibet dominio sive erunt in futurum.

Quarto. Quod in omnem casum molestie ipsi magnifici domini teneantur deffendere et manutenere dictam terram Bellinzone cum comitatu cum omnibus personis et habere et sine lexione pro posse suo.

Quinto. Quod confirment et manuteneant Magnifici Domini villas Ixoni et Medeglie in bona vicinantia, sustinentes honera sua ad benefitium terre Bellinzone.

Sexto. Quod prefati Magnifici Domini non possint alienare nec vendere dictam terram Bellinzone et comitatum una cum hominibus, alicuy dominationi cuiuslibet maneriei sed remaneant subditi eis prefatis Magnificis Dominis.

Septimo. Quod prefati Magnifici Domini remittant elctiones eligendas in omnibus benefitiis vachantibus curatis e non curatis in Bellinzona et comitatu hominibus de conscilio Berinzone, et ipsi Magnifici Domini teneantur confirmare, dummodo sint suficientes ad regimen animarum cure.

Octavo. Quod omnes condemnationes civiles et criminales sint communis Bellinzone preter condemnationes ubi ingeritur pena vitte, que sint Dominationes sua.

Franzie, cum omnibus iuribus et pertinentiis in subditis nostris perpetuis, ut nostri dediti et propria gens cum fondo terre personarum et rerum fortie nostre et sub fideli nostro guberno et regimine, non vi recepto, et proter hoc ambe partes cum fide, promissione consentimento prestito, promisso et pollicito in hunc ut sequitur modum est conclusum.

Primo. — Quod dicti burgenses omnibus cum suis pertinentiis et commitatu toto nobis tribus partibus prefate lige Uranie, Schwitz et Undervalde sint et esse debeant subditi obsequentes, faventes et voluntarie dediti, parere et esse parati preceptis et iussibus nostris ac commissariorum nostrorum sine ulla exceptione vel contradictione in contrarium.

Secundo. — Quod nos dictis subditis confirmamus et ratifficamus eorum omnia statuta, privilegia, immunitates, concessiones et redditus et etiam manuteneamus pro posse nostro sicuti duces olim Mediolani et rex Francorum ipsis promisserunt et fecerunt.

Tertio. — Quod ministretur ius in terra Bellinzone secundum formam statutorum ipsius et tenorem cui nulla consuetudo prescribat nec quid in contrarium vigorose allegare possit. Salvo si appellaretur et presertim ad prefatos dominos de Urania, Schwitz et Undervalden.

Quarto. — Quod nos prefati domini manuteneamus dictos bellinzonenses cum omnibus illis exemptionibus sive privilegiis et immunitatibus prout sunt ceteri subditi dicte Antique Lige.

Quinto. — Quod nos predicte tres partes lige teneamur defendere et manutenere dictam terram Bellinzone et commitatum cum omnibus pertinentiis personarum et rerum sine lexione pro posse nostro.

Sexto. — Confirmamus et manutenere volumus villas Ixoni et Medeglie in bona vicinantia, ipsis tamen sustinentibus onera sua ad benefitia terre Bellinzone.

Septimo. — Nos predicti Uranienses, Schwitenses et Undervaldenses debeamus et volumus dictam terram Bellinzone, oppidum et arces, personas ac res cum omnibus iuribus suis nulli alio principi nec domino dirrecte vel indirrecte dare nec tradere, nec alio quovis modo invento alienare, vendere impignare, nec mutare, sed pro nostris subditis futuris omnibus temporibus conservare nec relinquere; sed ut maneant et manere debeant nostri perpetui subditi.

Octavo. — Quod nos prenomitate partes Lige damus et dimitimus ellectiones benefitiorum vachantium in oppido Bellinzone et comitatu sive sit iuspatronatus sive non, illis quibus de iure spectare dignoscitur, cum condictione quod si dux olim Mediolani benefitia aliqua concedere dicto oppido ha-

Nono. Quod omnia delicta et condemnationes hinc retro perpetrata remittantur ex parte Dominationes sue tantum.

Mandantes universis et singulis offitialibus et subditis nostris presentibus et futuris, quatenus has nostras litteras concessionis earumque tenorem et effectum inviolabiliter observent et contra eas nullatenus faciant nec venire presumant. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari nostrorumque sigillorum munimine roborari. Datum Bellinzone in ecclesia sanctorum Petri et Stefani, die martis decimo quarto mensis aprilis, M^mo CCCCC^mo.

(S.T.) — Ego Petrus Varonus, filius quondam domini Christofori Varoni de Palantia, publicus imperiali auctoritate notarius ac notarius et habitator Berinzone, predictis omnibus et singulis dum sic fierint presens fui, eaque rogavi una cum infrascripto domino Petro de Pedrutiis notario infrascripto, et aliis occupatus negotiis per alium scribi feci, examinavi et in fidem premissorum hic me subscripsi.

S.T.) — Ego Petrus filius quondam Ser Albertoli de Petrutys de Quinto Leventine valli, sacra auctoritate imperiali notarius publicus qui huismodi capitulis et conventionibus ac predictis omnibus et singulis dum sicut premittitur presens fui et ea sic fieri vidi, audivi et una cum prefato domino Petro Varono notario tradidi; ideoque, occupato me aliis negotijs, per alium fidedignum hoc publicum instrumentum in hanc formam redigere feci, examinavi et exinde signo nomine et cognomine solitis et consuetis meis signavi in robur et testimonium premissarum omnium et singulorum ad hoc vocatus et cum instantia ab ambabus partibus requisitus.

buisset et quamquam auctoritas illa nobis nunc iure spectaret, gratis et amore nos predicte partes Lige eandem auctoritatem damus et concedimus prefatis fidelibus subditis nostris Bellinzone; dummodo cum ellecti fuerint sese recipere debeant coram nobis pro confirmatione et examinatione a nobis fiendis, si tales ellecti nobis placuerint.

Nono. — Dimittimus predictis subditis nostris Bellinzone omnes condemnationes civiles et criminales ut sint et esse debeant communitatis Bellinzone, salvo tamen in hiis quod nobis de predictis condemnationibus cedat tertia pars, iuxta conventionem factam in mense may coram dominis oratoribus nostris etiam in Bellinzona existentibus, et iuxta dispositionem statuti; in his omnibus preservamus nobis omnes causas malefitii ubi agitur de morte vel condemnatione mortis; salvo etiam causas omnes que immediate ad nos vel nostrum commissarium modo quocumque spectant, que nobis et non Bellinzonensibus pertinere dignoschantur; videlicet si quis commissarii nostri spreverit mandatum vel suis dumtaxat iussionibus non pareret.

Decimo et ultimo. — Quod omnia delicta et condemnationes hinc retro perpetrata remittuntur et annullentur pro parte nostra tantum.

Et ut predicte promissiones, conventiones et capitula prout superius continentur inanthea firma stabilia rata et illesa maneant et teneantur perpetuis temporibus sine omni macula, lexione, dolo et fraude, nos sepedicti Ministri Consciliarii et Communitates de Urania, Schwitz et Underwalden sub Kerrenwald, in fidem et testimonium premissorum omnium, appendimus nomine nostro et posteriorum nostrorum sigilla nostra aperte et manifeste.

Que data et acta sunt in oppido Bellinzone, in ecclesia sancti Petri, die demimoquarta aprillis anno incarnatione domini millesimo quingentesimo.

*** In secundo suprascripto capitulo reservatum est per nos quod si occurret disponaremus aliqua mutandi aut moderandi in parva aut magna quantitate dictorum statutorum quod tunc valeamus facere interveniente tamen voluntate et dispositione conscilii dictorum burgensium. Et in quorum testimonium sigillatum ut supra.*

Petrus de Petrutiis de Quinto Leventine vallis scriba prefatorum Magnificorum dominorum, hoc privilegium cum suprascripta additione post datum presentis privilegii scripsit et se suscripsit.

Ego Petrus Varonus notarius publicus communis et causarum Berinzone suprascriptam copiam suprascriptorum capitulorum et privilegiorum ab autentico et orriginali exemplari et extrahi feci, examinavi et quid concordare inveni hic me suscripsi.

L'esame dell'atto di dedizione e della «confimatio» qui pubblicati trova la sua ragione oltre in alcune emendazioni dei testi, anche nel fatto che esso sarà comparato, sì da permettere di rilevare immediatamente le variazioni che intercorrono tra i due atti, in modo che lo sviluppo degli argomenti portati, e le omissioni di cui si è discusso nel corso dello studio risultano con grande evidenza. Inoltre l'esame delle varie edizioni degli atti in questione che hanno preceduto la presente, rivela come generalmente nessuno degli editori si sia preoccupato di indicare con precisione la fonte da cui ha ricavato il testo pubblicato e soprattutto non indichi mai la collocazione dell'originale. Una breve scorsa alle precedenti edizioni mi sembra abbastanza interessante. In questo esame terrò divise le due redazioni dell'atto, e per prima esaminerò il rogito Varrone-Pedruzzi.

L'edizione che offre il Pometta nella sua opera Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri è stata a detta dell'editore ricavata da una pergamena esistente presso l'Archivio Comunale di Bellinzona; il testo presentato è piuttosto scorretto e gli errori sono dovuti soprattutto a cattiva lettura e ad errato scioglimento delle abbreviazioni. Non si devono neppure escludere errori di stampa.

L'atto che presentano il Rossi-Pometta non è a mio parere una nuova edizione ma semplicemente una ripubblicazione di quella precedente accresciuta da qualche nuova svista. Molto migliore delle precedenti è invece quella che presenta Pometta e che è stata condotta su una tarda trascrizione conservata in un libro di statuti. Non vi sono più errori nello scioglimento delle abbreviazioni.

Ottima l'edizione dell'Heusler condotta sul testo premesso agli statuti di Bellinzona del 1692 - 94.

Per quanto poi riguarda la « confirmatio » va notato che il Pometta da due trascrizioni del medesimo atto: evidentemente lo studioso si serve di due fonti differenti senza rilevare che una è difettosa e presenta una « contaminatio » tra il rogito Varrone-Pedruzzi e la « confirmatio ». Infatti mentre nella prima parte il documento corrisponde alla ratifica, sia pure con errori di lettura, la seconda è data dalla copiatura del rogito Varrone - Pedruzzi. La separazione tra le due parti è evidente e fa meraviglia che l'editore non se ne sia accorto: infatti il numero quarto indicante il quarto capitolo, è ripetuto due volte senza che si ripeta il testo. Questo atto dovrebbe dunque avere due capitoli « quarto » con testo differente. Ma dal confronto con gli altri manoscritti degli atti in nostro possesso risulta che proprio da questo punto ha inizio la copiatura del rogito Varrone-Pedruzzi. Anche più evidente è l'errore compiuto dallo scriba in quanto sino al primo paragrafo « quinto » (il documento infatti giunge sino al paragrafo « quinto » per poi riprendere dal « quarto ») troviamo impiegata la prima persona plurale in quanto si riferiscono le promesse che fanno direttamente i Cantoni Primitivi, mentre dal secondo paragrafo « quarto » si passa alla terza persona plurale dato che ora si tratta dei capitoli richiesti dalla comunità di Bellinzona e presentati ai rappresentanti dei Cantoni perchè promettano di osservarli. Il Pometta trovò però nell'Archivio Comunale di Bellinzona anche una copia membranesca della « confirmatio » e si accorse naturalmente della differenza dei due testi e della differente sequenza dei capitoli; pubblicò allora anche questa seconda redazione solo per quanto riguarda la seconda parte premettendo una breve nota per informare di come avesse trovato « qualche variante » senza notare che non si si trattava di varianti in questo caso ma di errore del precedente documento. Questa seconda edizione corrisponde sì alla « confirmatio » ma corredata da molti errori di lettura oltre che di lacune nel testo. Se lo studioso avesse cercato più a fondo nell'archivio, avrebbe trovata un'altra copia membranecea e sincrona, ma munita dell'autentica del Varrone il quale afferma di aver ricavato la propria copia dall'originale autentico.

La trascrizione presentata dal Pometta-Bassetti ricalca quella precedente raccogliendo proprio la trascrizione inesatta dell'atto; l'unica variante è offerta dal « quod » premesso ai paragrafi « quarto » e « quinto » che non vengono così replicati.

Molto più esatta la trascrizione che persenta il Pometta ricavata da una tarda copia degli statuti e che ha il merito di presentare pochi e non rilevanti errori.

Ottima la trascrizione dell'Heusler anch'essa ricavata da tardi statuti di Bellinzona.

Gli Abschiede hanno accolto la « confirmatio » come la vera sanzione dell'annessione di Bellinzona. Il testo presentato è corretto.

Onde completare il mio esame mi sembra utile anche una breve scorsa ai principali manoscritti rimastici di questi atti. Per quanto riguarda il rogito Varrone-Pedruzzi, l'unica stesura veramente attendibile è l'originale membranaceo con sottoscrizioni autografe dei due notai roganti che si conserva nell'Archivio Comunale di Bellinzona. Le sottoscrizioni sono autenticate dal tabellionato dei due notaii, tabellionati che effettivamente sonò autentici dato che corrispondono a quelli degli stessi notai in altri atti. Poichè i due notai affermano di aver fatto copiare l'atto da una terza persona non è possibile confrontare la scrittura del testo con quella delle sottoscrizioni. Naturalmente ritengo questo documento il prototipo di tutte le ulteriori copie.

Della « confirmatio » esistono più copie nell'Archivio Comunale di Bellinzona, di cui due membranace e due cartecee. Delle copie membranacee una porta l'autentica dello stesso Varrone e la scrittura del medesimo coincide perfettamente con

la sottoscrizione autografa e certamente autentica dato che è stata da me controllata con altre dello stesso notaio. Essa è però priva del segno del tabellionato. E' naturalmente a questa copia che io mi son rifatta per la mia edizione. L'altra copia membranacea invece non porta sottoscrizioni autentiche e vi è solo riportata quella che il Peduzzi aveva apposto all'originale. La mano che ha eseguito la copiautura non è nè quella del Varrone, nè quella del Pedruzzi, ma è certamente coeva. Nello stesso archivio come ho già detto esistono pure due copie cartacee della ratifica, di cui una molto interessante perchè presenta lo stesso errore rilevato nel primo documento edito dal Pometta, quello cioè in cui si replicano i capitoli. E' evidente quindi che lo studioso si è rifatto a questa copia. Molto interessante è l'altra copia copia cartacea, perchè pur essendo tarda, testimonia dell'esistenza dell'originale dell'atto. Infatti nell'autentica che Giovanni Antonio Ghiringhelli appone alla copia quale notaio e cancelliere della comunità di Bellinzona, si afferma che lo scrivente ha condotto la sua copiatura sull'originale munito dei tre sigilli di Uri Svit e Untervalden. La dichiarazione di questo notaio è un'ulteriore conferma della reale ratifica dei capitoli di Bellinzona, in quanto non si può eccepire per la « confirmatio » come invece per il rogito Varrone-Pedruzzi che essa non fosse sigillata, in quanto vi è chi testimonia di aver visto i sigilli.

Della ratifica restano poi copie premesse agli statuti oltre che a traduzioni italiane e tedesche.

48bis) *1503, 11 aprile, Arona.*
1503, 16 giugno, Lione.

(Ratifica del Trattato di Arona)

Ludovicus, Dei gratia Francorum, Neapolis et Jerusalem rex, dux Mediolani etc. universis et singulis has presentes litteras inspecturis, notum facimus: quod, cum, nuper, per carissimum dilectum consanguineum nostrum Carolum de Ambosia, dominium Caldimontis, magnum magistrum Franciae, et generalem Locumtenentem nostrum in nostro Mediolani ducatu, infrascripta capitula per dilectum et fidelem Consiliarium et Ciambellanum nostrum Antonium de Bassey, Disionis Ballinum, Chumarumque gubernatorem, cum magnificis Dominis Confederatis nostris inferius nominatis, ipsis tunc existentibus in campo et obsidione contra Lucarnum facta tractata et concordata domino Mattheo, episcopo Sundunensis et comite Vallesii, necnon magnifico viro domino Ulrico de Saxo, eorum oratoribus tunc presentibus, inter nos ratificare, confirmare quoque et approbare facere promissum extiterit. Quorum capitulorum necnon promissionis dicti nostri Locumtenentis tenor talis est:

Carolus de Ambosia, dominus Caldimontis, Miliani, Sangone et Vandome, Baro Charantoni et Reuall, Magnus Magister Francis, miles regii ordinis et Christianissimi Domini nostri Francorum regis et ducis Mediolani Locumtenens citra montes generalis, universis et singulis presentes nostras litteras inspecturis notum facimus: Quod cum nupperime magnificus et strenuus miles Antonius de Bessey, Ballinus Disionis, regius Chumarum gubernator ex commissione nostra devenerit cum magnificis Dominis Confederatis inferius nominatis qui erant in campo et obsidione contra Lucarnum, ad tractatus conclusionis et pacis capitula tenoris subsequentis:

Tenor articulorum pacis inter Christianissimum dominum nostrum regem Francorum, ducem Mediolani etc. ex una, et magnificos viros, dominos confederatos de Uri Schwitz et Unterwalden sub Silva, principales, et generaliter omnes et singulos confederatos, suos complices et coherentes, in campo Lucarno facte et concluse per nobilem et strenuum virum Dominum Antonium de Bessey, militem Ballium Disionis, gubernatorem Chumarum, in presentia et mediis Reverendi in Christo patris et domini Matthei, episcopi Sedunensis, prefecti ac principis Vallesii etc. generosique viri domini Udalrici de Alto Saxo, baronis:

Primo: quod Christianissimus dominus noster rex tribus illis partibus confederatorum principalibus de Uri, Schwitz et Underwalden sub Silva, libere resignet relaxet ac presentet castra oppidum et comitatum Bellinzone cum maiori et minori iudistictione, fundo, privilegiis, immunitatibus, iuribus, pertinentiis universalibus, nullis demptis nec reservatis, taliter qualiter ab antiquo ad huiusmodi comitatum, castra et oppidum pertinuerunt, vel pertinere solebant, una cum duobus villagiis ultra montem Cinerum sitis, videlicet Isonum et Medelia, que villagia ceperunt cum Bellinzona et inde semper retinuerunt; et quamvis ab antiquo ad comitatum Bellinzona non servierunt, tamen Christianissimus dominus noster rex ea post hec ad comitatum assignavit, ita quod Christianissimus dominus noster rex pro sua Maiestate suisque successoribus, ducibus Mediolani, huiusmodi castra oppidum et comitatum cum prescriptis duobus villagiis renunciet et predictis tribus partibus confederatorum Ure, Schwitz et Unterwalden sub Silva litteris, quietantiis sive (sic) investituris sifficientibus et fidedignis in quietam possessionem reddet, ut in antea sua Regia Maiestas nec sui successores nullam unquam presumant habere quocumque titulo querelam, reservato tamen iure feudi Imperii, ita quod hec donatio sue Regie Maiestati de cetero dominio et ducatui Madiolani nullum preiudicium imponere valeat, imo et prescripte tres partes confederatorum debeant et teneantur suis expensis huiusmodi comitatum in feudum ab Imperio consequi.

Secundo: quod sua regia Maiestas citius quo fieri potest suos oratores cum

pleno mandato ad confederatos dirigere debeat ad erigenda et confirmanda vel renovanda capitula iamdudum facta inter duce Mediolani et confederatos, cum omnibus privilegiis, immunitatibus, ultimo cum Ludovico Sfortia et suis predecessoribus conclusis, tam pro theloneis, pedagiis, quam aliis quibuscumque emendo vel vendendo in simul comercia habendo. Et quod hec capitula se extendant ad predictas tres partes tamquam principales, necnon ad omnes et singulos Confederatos, suos complices et coherentes universos, qui in hoc campo cum eorum propriis et patentibus signis cum ipsis comparuerunt.

Tertio: Cum etiam monuentur varie et diverse querele, videlicet a domino Episcopo Churiensi, a subditis trium partium de Bellinzona, Valle Brenii et aliis de liga Grisea, conclusum est quod omnes illi debeant et teneantur (tenentur) querelas suas primo ostendere et declarare per litteras seu testes potentes et sufficientes coram videlicet Christianissimi domini nostri locumtenente seu aliis commissariis vel potestatibus ad hoc ab ipso deputatis, et visis uniusciuiusque litteris hac iuribus, tales regi gubernatores primo attentare debeant, ut illis secundum ius suum amicabiliter expediantur et consententur. Si autem amicabiliter fieri nonposset, decidantus demum tales querele tenore capitulorum in prescripto prossimo articulo confirmandorum absque ulla alia appellatione, dilatione vel contradictione.

Quarto: quod ex utraque parte omnes omnino cessent et estinguantur innovationes theloneorum, pedagiorum omniumque aliorum gravaminum iam de novo istitutorum vel in futurum instituendorum, quam erga Bellinzonenses illius subditos vel alios Confederatorum subiectos. Et quod incole comitatus Bellinzone hinc ultra omnibus utantur privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, quibus alii Confederatorum subditi guadere solent. Mercatores tamen confederatis non attinentes teneantur sicut ab antiquo consuetum est et spetialiter conclusum est, quot tam subditis prefati Christianissimi domini nostri Regis et duci Mediolani, quam illis de Bellinzona et Valle Brenio, aliisque ibi citra habitantibus reddantur et restituantur omnia et singula bona, immobilia et pariter omnes singuli fructus, redditus, victus et similia ex ipsis boni immobilibus provenientia, que ipsis Hucusque quovis modo ante guerra retenta fuerunt, ita quod libere valeant illis uti et gaudere sicut ante differentiam iam habitam. Similiter et omnes ex utraque parte captivi in presenti guerra liberentur absque alio damno vel ulteriori questione. Est etiam conclusum quod omnes qui sunt in presenti guerra intercepti et iuramentis fidelitatis ligati sunt, absoluti et liberi ad pristinum dominum et dominium servire debeant.

Quinto et ultimo: quod cum prescripto tractatu pacis extincte et abolite sint penitusque eradicate omnes inimicitie, differentie et controversie usque in diem presentem quovis modo habite et facte, verbis seu factis, nec ab altera parte unquam in malum memorentur nec recitentur, sed laudabilis amicitia et mutuum foedus, ante huiusmodi differentiam, guerram et motionem inter partes initum, in suo vigore cum omnibus suis continentiis firmiter perseverentur et secundum illius tenorum bona fide a partibus teneatur. Et pro ipsorum capitulorum confirmatione habenda supranominati magnifici domini Confederati cupientes antiquam amicitiam et confederationem cum prelibato Christianissimo rege et duce, ut supra, reconciliatam et renovatam servare et in ea fideliter permanere a nobis petierunt, ut ipso tractatus, conclusiones et capitula suprascripta per prefati Christianissimum regen et ducem suis patentibus litteris confirmari et ratificari vellemus. Nos itaque pariter considerantes, ut ipsis magnificis dominis confederatis sit bona et perpetua pax et concordia cum prelibato Christianissimo rege et duce, nobisque persuadentes suam Maiestatem Christianissimam pro sua intrinseca et innata clementia bonam amicitiam esse amissuram, per has nostras promittimus sopranominatibus magnificis dominis confederatis, quod prelibata Maiestas regia Christianissima ratificabit et confirmabit ipsos tractatus et conclusiones et capitula suprascripta et omnia in eis contenta et presentes fieri iussimus nostraque propria manu signamus et per prefatum dominum Ballivum et gubernatorem quia tractatui et conclusioni ipsorum capitulorum intervenit, pariter signari et sigillis utriusque nostrum sigillari volumus. Datos Arone, die undecima mensis aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo tertio.

Et nos Ludovicus, Dei gratia Francorum, Neapolis et Ierusalem rex, dux Mediolani, pro nobis et nostris successoribus Ducibus Mediolani, nostrisque subditis et vassallis et e converso pro omnibus et singulis conferedatis et eorum subditis, predicta capitula quemadmodum supra declarata et descripta grata et rata habentes, ipsis et cuilibet ipsorum iuxta et secundum eorum formam et seriem annuentes et consentientes, ipsa eadem capitula et contenta in eisdem, prout superius de verbo ad verbum narrantur et annuntiantur, confirmamus, ratificamus et approbamus ac tenore presentium de certa nostra scientia autoritateque regia et ducali confirmamus, ratificamus et approbamus, volentes expresse, quod dicta capitula et quodlibet ipsorum sint et existant tante efficacie virtutis et valoris sicuti per nos presentem et personaliter tractata, passata et concordata extitissent. Et in signum huiusmodi has presentes litteras confirmationis, ratificationis et approbationis manus nostra signavimus sigillumque nostrum apponi fecimus.

Datas Lugduni, die XVI mensis iunii, anno Domini Millesimo Quinquagesimo Tertio et regni nostri sexto.

Per regem, ducem Mediolani
Robertet

Louys

Abschiede, III, 2, pag. 1305. Dall'Originale nell'Archivio di Stato di Lucerna

Registro dei documenti pubblicati o citati

1342, 9 AGOSTO, ASTI.
Asti concede la balia a Luchino Visconti.
(Ratifica del 15 agosto 1342, Milano).
Ed. Cognasso, Bollettino della Società di Storia Patria, Pavia, 1923, pag. 134-143.

1422, 19 MARZO, MILANO.
Atto di dedizione di Savona a Filippo M. Visconti.
Ed. Filippi, « Atti dell'Accademia delle Scienze, Torino, 1895.

1422, 5 MAGGIO, MILANO.
Capitoli di Filippo M. Visconti, signore di Milano, per Bellinzona.
Ed. Heusler, vol. XI, parte I, pag. 86, Basilea, 1892.

1439, 7 OTTOBRE, CUSAGO.
Capitoli dei signori di Milano per Bellinzona.
Ed. Heusler, vol. XI, parte I, pag. 86, Basilea, 1892.

1450, 23 MAGGIO, LODI.
Concessione e conferma di capitoli alle terre ed al contado di Belzona da parte di Francesco Sforza.
Ed. Heusler, vol. XI, parte I, pag. 90, Basilea, 1892.

1466, 19 MAGGIO, MILANO.
Capitoli di Bianca Maria e Galeazzo Maria Sforza, signori di Milano, per Bellinzona.
Ed. Heusler, vol. XI, parte I, pag. 93, Basilea, 1892.

1470, 7 AGOSTO, MONZA.
Galeazzo Maria Sforza Visconti conferma gli statuti di Lugano.
Ed. Heusler, vol. XI, parte I, pag. 57, Basilea, 1892.

1477, 16 MAGGIO, MILANO.
Bona di Savoia e Gian Galeazzo Sforza confermano gli statuti di Bellinzona.
Ed. Heusler, vol. XI, parte I, pag. 102, Basilea, 1892.

1478, 7 SETTEMBRE, MILANO.
Ratifica del trattato d'alleanza tra i duchi di Milano e Luigi XI.
Ed. Dumont, Corps Universel diplomatique du droit des gens, vol. III, parte II, pag. 43, Amsterdam, 1726-1731.

1496, 2 GIUGNO, BELLINZONA.
Lettera di B. Porro al duca.
Ed. Rossi-Pometta, Lugano, 1941, pag. 120.

1499, 12 APRILE, MILANO.
Privilegi di Lodovico Sforza per Bellinzona.
Ed. Heusler, vol. XI, parte I, pag. 104, Basilea, 1892.

1499, 21 OTTOBRE, MILANO.
Trattato tra Luigi XII ed i Confederati.
Abschiede, 1500, 8 gennaio, Lucerna, allegato f, 1. App. 49.

1499, 24 OTTOBRE, MILANO.
Trattato tra Luigi XII e rappresentanti svizzeri.
Abschiede, 1500, 8 gennaio, Lucerna, Allegato f, 2.
App. 49.

1500, 13 GENNAIO, BELLINZONA.
Giuramento del consiglio di Bellinzona a Luigi XII.
Inedito. A.C.B., Liber Provisionum, ad. a. n., c. 143.

1500, 22 GENNAIO, DAMASO.
Lettera di Annibale Barbiano ai capitani di Chiavenna.
App. 31.

1500, 24 GENNAIO, COIRA.
« Exemplo » di lettera inviata agli Urani dal Cardinale Ascanio Sforza.
App. 33.

1500, 25 GENNAIO, COIRA.
Il cardinale Ascanio Sforza al duca.
App. 32.

1500, 1 FEBBRAIO, CUGNASCO.
G. Maria Lunerio al conte di Mesocco.
App. 35.

1500, 1 FEBBRAIO, PRESSO BELLINZONA.
Giovanni Lunerio a Iacono.
App. 36.

1500, 1 FEBBRAIO, TOXANA (?).
Gabriel a Giangiacomo Trivulzio,
App. 38.

1500, 4 FEBBRAIO, BELLINZONA.
Francesco Ghiringhelli al duca.
Ed. Motta in B.S.S.I.; e Pometta G. in Br. S. B., Bellinzona, luglio-novembre 1945.

1500, 10 FEBBRAIO, PAVIA.
Il duca a Pietro Rusca.
App. 1.

1500, 16 FEBBRAIO, PAVIA.
Concessione della castellania del Castello Piccolo di Bellinzona ad Opizio da Alzate.
App. 15.

1500, 19 FEBBRAIO, PAVIA.
Il duca ad Eleuterio Rusca.
App. 2.

1500, 19 FEBBRAIO, PAVIA.
Il duca ai Bellinzonesi.
App. 3.

1500, 20 FEBBRAIO, VIGEVANO.
Il duca a Cesare Porro.
App. 4.

1500, 20 FEBBRAIO, VIGEVANO.
Il duca ai Bellinzonesi.
App. 5.

1500, 20 FEBBRAIO, VIGEVANO.
Il duca ad Eluterio Rusca.
App. 7.

1500, 20 FEBBRAIO, VIGEVANO.
Il duca a Cesare Porro.
App. 8.

1500, 20 FEBBRAIO, VIGEVANO.
Il duca ai Bellinzonesi.
App. 6.

1500, 25 FEBBRAIO, VIGEVANO.
Concessione della castellania di Morcote a Fr. Crivelli.
App. 16.

1500, 1 MARZO.
Concessione di pensioni ai Vallesani.
Inedito. A.S.M., Arch, Sforz., Framm. Reg. Duc. LXV, cart. 4.

1500, 6 MARZO, NOVARA.
Concessioni di anticipi ad Anglesio Crivelli.
Inedito. A. S. M., Arch. Sforz, Framm. Reg. Duc., LXVI, cart. 4, c. 10/v.

1500, 7 MARZO, NOVARA.
Concessione della castellania della Rocchetta di Monte Carasso ad Amoroso Corso
App. 17.

1500, 7 MARZO, NOVARA.
Lettera al tesoriere per Amoroso Corso.
App. 18.

1500, 9 MARZO, NOVARA.
Il duca al commissario di Bellinzona.
App. 9.

1500, 9 MARZO, NOVARA.
Concessione della castellania del Castel Grande di Bellinzona a Galeazzo Visconti.
App. 19.

1500, 9 MARZO, NOVARA.
Istruzioni a Pietro Martire Stampa.
App. 10.

1500, 9 MARZO, NOVARA.
« Ordines servandi » nella custidia del Castello Grande di Bellinzona.
App. 20.

1500, 9 MARZO, NOVARA.
Concessione della castellania di Domodossola ad Anglesio Crivelli e relativi « Ordines ».
Inedito. A.S.M., Arch. Sforz., Framm. Reg. Duc. LXVI, cart. 4, c. 9/v.

1500, 11 MARZO, NOVARA.
Abschiede, par. 9.
App. 50.

1500, 12 MARZO, NOVARA.
Lettera di esenzione di dazi per Amoroso Corso.
App. 19.

1500, 13 MARZO, NOVARA.
Lettere « passus » per Amoroso Corso.
App. 22.

1500, 13 MARZO, NOVARA.
Concessioni a favore di Amoroso Corso.
App. 23.

1500, 14 MARZO, NOVARA.
Concessione della castellania della Murata di Bellinzona ai fratelli Crivelli.
App. 24.

1500, 14 MARZO, NOVARA.
Concessione della castellania di Sassocorbaro di Bellinzona ai fratelli de Burris.
App. 25.

1500, 14 MARZO, NOVARA.
« Ordines servandi » nella custodia della Murata e del castello di Sassocorbaro di Bellinzona.
Inedito. A.S.M., Arch. Sforz., Framm. Reg. Duc. LXVI, cart. 4, c. 20/r., v.

1500, 16 MARZO, NOVARA.
Concessioni ai fratelli de Burris.
App. 26.

1500, 16 MARZO, NOVARA.
Lettere « passus » per i fratelli de Burris.
App. 27.

1500, 16 MARZO, NOVARA.
Concessioni ai fratelli Crivelli.
App. 28.

1500, 16 MARZO, NOVARA.
Lettere « passus » per i fratelli Crivelli.
App. 29.

1500, 20 MARZO, NOVARA.
Il duca a Pietro Martire Stampa.
App. 11.

1500, 21 MARZO, NOVARA.
Il duca a Pietro Martire Stampa.
App. 12.

1500, 22 MARZO, BELLINZONA
Verbali della seduta del consiglio.
Ed. Pometta E., op. cit., vol. I, pag. 119.

1500, 1 APRILE, NOVARA.
Il duca a Pietro Martire Stampa.
App. 13.

1500, 1 APRILE, NOVARA.
Il duca al commissario di Bellinzona.
App. 14.

1500, 7 APRILE, LUCERNA.
Abschiede, par. b, f.
App. 51.

1500, 14 APRILE, BELLINZONA.
Dedizione di Bellinzona.
App. 47.

1500, 14 APRILE, BELLINZONA.
Dedizione di Bellinzona. *(Confirmatio)*.
App. 48.

1500, 15 APRILE, BELLINZONA.
Verbale della seduta del consiglio.
Ed. Pometta E., op. ed. cit., Vol. I., pag. 121.

1500, 19 APRILE, MILANO.
Abschiede, par. a.
App. 52.

1500, 24 APRILE, LUCERNA.
Abschiede, par. b, c.
App. 53.

1500, 5 MAGGIO, ZURIGO.
Abschiede, par. bb, hh.
App. 54.

1500, 1 GIUGNO, LUCERNA
Abschiede, par. b.
App. 55.

1500, 23 GIUGNO, ZURIGO.
Abschiede, par. i.
App. 56.

1500, 30 GIUGNO, BADEN.
Abschiede, par. z.
App. 57.

1500, 27-28 LUGLIO, ZURIGO.
Abschiede, par. a.
App. 58.

1500, 15 SETTEMBRE, LUCERNA.
Abschiede, par. e.
App. 59.

1500, 3 OTTOBRE, BELLINZONA.
I Bellinzonesi assolvono gli Urani dal giuramento di mantenere libera la terra.
Inedito. A.C.B., Liber Provisionum, ad a., c.

1500, 5 OTTOBRE, LUCERNA.
Abschiede, par. cc.
App. 60.

1500, 13 NOVEMBRE, FRIBURGO.
Abschiede, par. b (3-7).
App. 61.

1500, 8 DICEMBRE, LUCERNA.
Abschiede, par. cc.
App. 62.

1501, 7 GENNAIO, LUCERNA.
Abschiede, par. i.
App. 63.

1501, 21 GENNAIO, LUCERNA.
Abschiede, par f.
App. 64.

1501, 4 MARZO, BELLINZONA.
Giuramento del consiglio di Bellinzona.
App. 39.

1501, 13 MARZO, BELLINZONA.
Convenzione tra Isone e Bellinzona, per la separazione della terra dalla Val di Lugano.
Ed. Pometta E., op. cit., III, pag. 146.

1501, 30 MARZO, LIONE.
Luigi XII ai Cantoni di Zurigo, Berna, Friburgo, Soletta e Basilea.
Abschiede, allegato n.
App. 65.

1501, P. 25 APRILE A. 25 MAGGIO, BELLINZONA.
Verbale relativo alla seduta del consiglio.
App. 40.

1501, 25 MAGGIO, BELLINZONA.
Verbale relativo alla seduta del consiglio.
Inedito. A.C.B., Liber Provisionum, ad. a., c. 9/r.

1501, 31 MAGGIO, BELLINZONA.
Verbale relativo alla seduta del consiglio.
Inedito. A.C.B., Liber Provisionum, ad. a., c. 10/r.

1501, 26 LUGLIO, LUCERNA.
Abschiede, par. i.
App. 66.

1501, 9 AGOSTO, LUCERNA.
Abschiede.
App. 67.

1501, 17 AGOSTO, ZURIGO.
Abschiede, par. e, f.
App. 68.

1501, 28 AGOSTO, LUCERNA.
Abschiede, par. a.
App. 69.

1501, 2 SETTEMBRE, BRUNNEN.
Abschiede.
App. 70.

1501, 6 SETTEMBRE, ZURIGO.
Abschiede.
App. 71.

1501, 30 SETTEMBRE, SCHWIZ.
Abschiede, d.
App. 72.

1501, 8 OTTOBRE, ZURIGO.
Abschiede, par. e.
App. 73.

1501, 4 NOVEMBRE, SCHWIZ.
Abschiede, par. a, d.
App. 74, 75.

1501, 17 NOVEMBRE, LUCERNA.
Abschiede, par. e.
App. 76.

1501, 25 FEBBRAIO, LUCERNA.
Abschiede, par. d.
App. 77.

1502, 7 MARZO, BELLINZONA.
Giuramento di fedeltà del consiglio.
Inedito. A.C.B., Liber Provisionum, ad a., c. 17/v.

1502, 5 GIUGNO, BELLINZONA.
Condanna del contado alle spese per il biennio 1500-1501.
Inedito, A.C.B., Liber Provisionum, ad a., c. 19/v.

1502, 28 GIUGNO, BELLINZONA.
Verbale relativo alla seduta del consiglio.
App. 41.

1502, 8 LUGLIO, SCHWIZ.
Abschiede, par. a, b.
App. 78.

1502, 18 LUGLIO, LUCERNA.
Abschiede, par. b.
App. 79.

1502, 26 LUGLIO, ZURIGO.
Abschiede.
App. 80.

1502, 2 AGOSTO, BELLINZONA.
Verbale relativo alla seduta del consiglio.
App. 42.

1502, 5 AGOSTO, BELLINZONA.
Verbale relativo alla seduta del consiglio.
App. 43.

1502, 10 AGOSTO, ALTDORF.
Abschiede, par. d, g, v, aa.
App. 81.

1502, 2 SETTEMBRE, ZURIGO.
Abschiede, par. c.
App. 82.

1502, 2 SETTEMBRE, BELLINZONA.
Verbale relativo alla seduta del consiglio.
Inedito. A.C.B., Liber Provisionum, ad a., c. 25/v.

1502, 8 SETTEMBRE, ASTI.
Abschiede, par. 1, 2.
App. 83.

1502, 24 SETTEMBRE, BLOIS.
Luigi XII ai Confederati. Abschiede, 14 novembre, Lucerna, Allegato k.
App. 86.

1502, 4 OTTOBRE, ZURIGO.
Abschiede, par. d.
App. 84.

1502, 17 OTTOBRE, LUCERNA.
Abschiede, par. b.
App. 85.

1502, 13 DICEMBRE, LUCERNA.
Abschiede, par. n. q.
App. 87.

1503, 10 GENNAIO, LUCERNA.
Abschiede, par. g. h.
App. 88.

1503, 28 GENNAIO, BELLINZONA.
Verbale della seduta del consiglio.
App. 44.

1503, 29 GENNAIO, BADEN.
Abschiede, par. b, e.
App. 89.

1503, 10 FEBBRAIO, LUCERNA.
Abschiede, par. b, e.
App. 91.

1503, 27 FEBBRAIO, ZURIGO
Abschiede, par. k.
App. 92.

1503, 6 MARZO, BELLINZONA.
Verbale della seduta del consiglio.
App. 45.

1503, 10 MARZO, LUCERNA.
Abschiede, par e.
App. 93.

1503, 21 MARZO, LUCERNA.
Abschiede.
App. 94.

1503, 28 MARZO, LUCERNA.
Abschiede, par. b.
Allegata offerta di Bellinzona ai Confederati da parte di Luigi XII.
Allegata lettera dei capitani dal campo presso Locarno, 1° aprile 1503.
App. 95.

1503, 30 MARZO, LIONE.
Luigi XII ai Confederati.
Abschiede, 4 aprile, Lucerna, allegato 1.

1503, 4 APRILE, LUCERNA.
Abschiede.
App. 96.

1503, 5 APRILE, MITTWUCH.
I capitani del campo presso Locarno alla dieta.
Abschiede, 4 aprile, Lucerna, allegato 2.
App. 96.

1503, 2 GIUGNO, ALTDORF.
Abschiede.
App. 97.

1503, 7 GIUGNO, ZURIGO.
Abschiede, par. a.
App. 98.

1503, 16 GIUGNO, LIONE.
Ratifica del trattato d'Arona.
App. 48/b.

1503, 16 GIUGNO, LUCERNA.
Convenzione tra Luigi XII ed i Confederati.
Ed. Abschiede, III, 2, pag. 1308.

1503, 17 GIUGNO, ALTDORF.
Abschiede, par. a.
App. 100.

1503, 8 LUGLIO, BELLINZONA.
Giuramento del consiglio.
Inedito. Liber Provisionum, ad a., c. 37/r.
Inedito. A.C.B., Liber Provisionum, ad a., c. 37/r.

1503, 19 LUGLIO, BELLINZONA.
Verbale della seduta del consiglio.
App. 46.

1503, 12 LUGLIO, BELLINZONA.
Ricorso contro Isone e Medeglia.
Inedito. A.C.B., Liber Provisionum, ad a., c. 37/v.

1503, 19 LUGLIO, BELLINZONA.
Verbale della seduta del consiglio.
App. 46.

1504, 25 AGOSTO, BELLINZONA.
Giuramento dell'« Universitas Berinzone et comitatus ».
Ed. alla nota n. 120.

1505, 10 APRILE, BELLINZONA.
Sentenza contro il contado per le spese del biennio 1500-1501.
Inedito. A.C.B., cart. X.

1613, 18 FEBBRAIO, BELLINZONA.
Copia conforme della dedizione di Bellinzona, eseguita dal notaio G.A. Ghiringelli.
Inedito, A.C.B., Cart. X.

1939, 15 MARZO, BERLINO.
Atto che istituisce il protettorato tedesco sulla Cecoslovacchia.
Ed. in Relazioni Internazionali, Milano, 1939, pag. 200; anche alla nota 160.

BIBLIOGRAFIA

FONTI:

a) *Fonti inedite.*

Frammenti dei registri missive per l'anno 1500, in A.S.M., Arch. Sforz., Reg. Miss. CXLIX, cart. 10. *Notevoli per le notizie riguardanti Bellinzona, nei primi mesi del 1500.*

Frammenti registri ducali per l'anno 1500, in A.S.M., Arch. Sforz., Reg. Duc. LXVI, Cart. 4. *Forniscono le nomine dei castellani.*

« Libri Provixionum » di Bellinzona per gli anni 1500 - 1503, in A.C.B., reg. III e IV. *Sono ben conservati e malgrado già altri studiosi abbiano attinto ad essi poco di essi è stato pubblicato. Offrono notizie molto interessanti riguardo la situazione interna della città in quegli anni.*

b) *Fonti edite.*

Abschiede, Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen, Bd. III, 1-2, Lucerna 1874.

Importantissimi per le testimonianze di parte urana e confederata che offrono.

Confirmatio, 14 aprile 1500. Copia autenticata dal Varrone ed altra copia coeva, in A.C.B. Edizioni : Abschiede, vol. III, 2, pag. (buona trascrizione ; Pometta E., «Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri» vol. III, pag. 134 (edizione caotica) ; Bassetti-Pometta, « Briciole di Storia Bellinzonese », aprile-giugno 1947 (ricalca l'edizione precedente) ; Pometta G., in « Briciole di Storia Bellinzonese », (buona edizione).

Guicciardini F., « Storia d'Italia ». *Vi si trova una breve isolata notizia sul passaggio di Bellinzona agli Svizzeri. L'autore dichiara che la città è stata presa con la forza.*

Laghi. Cronaca Luganese, ed. Rusconi A., in P.S.S.C., Como, 1880. *L'autore informa che Bellinzona si diede agli Svizzeri che si ritiravano dalla Lombardia.*

Rogito Varrone-Pedruzzi, Atto di dedizione, 14 aprile 1500, originale in A.C.B. Edizioni: in Pometta E.: « Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri », vol. III, pag. 137, (presenta notevoli errori di lettura) ; Bassetti - Pometta: « Briciole di Storia Bellinzonese », Bellinzona, aprile-giugno 1947, pag. 39. (Non si tratta di una vera edizione, ma di una ripubblicazione della trascrizione precedentemente citata) ; Pometta G., in « Briciole di Storia Bellinzonese », Bellinzona, ottobre-dicembre 1949 (buona edizione condotta su una tarda trascrizione) ; Heusler, Rechtsquellen des cantons Tessin, Statuti di Bellinzona, (ottima trascrizione).

Sanudo, Diari, *Notizie spesso tendenziose e basate su voci giunte a Venezia.*

LETTERATURA:

Bassetti - Pometta: « Et ita Bellinzona principe suo viduata esset... » in « Briciole di Storia Bellinzonese », Bellinzona, aprile-giugno 1947, estratto da « Quaderni Grigioni Italiani », anno XV e XVI. Gli autori offrono il riesame della storia di Bellinzona specie negli ultimi anni del ducato sforzesco, insistendo sull'abbandono in cui una località tanto importante veniva lasciata, mentre Lodovico il Moro, contro l'interesse dei suoi sudditi, accarezzava i confederati svizzeri. Nello studio viene contrapposta alla tesi di una conquista imperialistica di Bellinzona quella di una dedizione « volontaria ma non entusiastica ». Si intravvede a volte l'impostazione esatta di alcuni problemi ma l'atteggia-

mento degli autori che accettano in pieno il valore delle parole senza ricercare quanto queste possono nascondere non permette loro d'impostare una discussione veramente critica, sicchè essi non offrono una vera interpretazione degli avvenimenti.

Bassetti - Pometta, « La fine dell'ultimo sovrano italiano di Bellinzona », in « Briciole di Storia Bellinzonese », Bellinzona, aprile - giugno 1947, estratto da « Quaderni Grigioni Italiani » XV e XVI, (Appendice del precedente) esposizione della fine del Moro attraverso le deposizioni degli Svizzeri che trattarono la sua consegna, processati in seguito dai confederati. Tale processo è edito negli Abschiede, vol. III, 2.

Bignasci F.: «Nel 450° anniversario della dedizione di Bellinzona agli Svizzeri», in « La Scuola », Mendrisio, marzo e aprile 1950. Non si tratta che della riesamina di articoli precedenti fondati esclusivamente sul rogito Varrone-Pedruzzi e sulla « Confirmatio ». Non porta alcun elemento conclusivo.

Bolla F.: « Preludio ad una ricorrenza storica », in « La Svizzera Italiana », Locarno, dicembre 1949. Articolo acuto e ponderato che limita la propria analisi all'argomento dell'autenticità di ambedue gli atti di dedizione, fondandosi quasi esclusivamente sugli elementi notarili che essi offrono.

Dierauer J,: « Geschichte des Schweizerischen Eidgenossenschaft », Gotha, 1892. Storia generale che tocca solo brevemente l'argomento della dedizione di Bellinzona a pag. 388 e segg.

Kohler: « La conquéte du Tessin », in « Révue historique », 1891. In recensione al lavoro del De Maulde, l'autore controbatte la tesi di questi e dimostra che l'annessione di Bellinzona agli Svizzeri è la conseguenza della politica francese, mettendo nello stesso tempo in luce molti errori di interpretazione storica.

Maulde (de) - La Clavière: « La conquète du Tessin », Torino, Bocca, 1891. L'autore vuol dimostrare la non responsabilità di Luigi XII nella separazione di Bellinzona dalla Lombardia, e ne getta la colpa sugli Svizzeri e sull'imperatore. Va notato che egli ignora alcune notevoli fonti di informazione quale gli Abschiede.

Meyer K.: « Politica e campagne transalpine fine alla vittoria di Giornico », in Storia militare svizzera, Berna, 1915. Breve accenno all'unione di Bellinzona ad Uri, ma soprattutto interessante per lo studio dell'espansione a sud effettuata dalla lega di Urania.

Pometta E.: « Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri », 3 vol., Bellinzona, 1915, vol. I e III. Malgrado le contraddizioni e le incertezze è il più ampio studio sugli avvenimenti che portano alla « dedizione » e sulle conseguenze di questa. L'autore difende la spontaneità dell'unione ed accusa gli Urani di non aver osservato i patti giurati. Non sempre esamina con sufficente chiarezza i pur numerosi documenti studiati.

Pometta G.: « Circa la rivolta e la dedizione »: 1500, in « Briciole di Storia Bellinzonese », 1949. Si tratta soprattutto di estratti di fonti integrati da parafrasi delle medesime.

Rossi Pometta E.: « Storia del Canton Ticino », Lugano, 1941. Si tratta di una opera di insieme in cui pochissime pagine sono dedicate alla dedizione di Bellinzona. Nello studio di questo momento storico i due scrittori non portano nessuna tesi nuova, accontentandosi della versione tradizionale.

PAGHIAMO FR. 3.-

i fascicoli del Bollettino Storico Nri. 1, 2 e 3 dell'anno 1922; Nr. 4 del 1927 e Nr. 2 del 1928, che ci verranno consegnati.

Amministrazione del "BOLLETTINO STORICO„ Bellinzona

ALFREDO LIENHARD-RIVA

ARMORIALE TICINESE

Stemmario di famiglie ascritte ai patriziati della Repubblica e Cantone del Ticino, corredato di cenni storico-genealogici con 580 stemmi policromi ordinati in XXIX tavole e 1074 illustrazioni nel testo, pubblicato sotto il patronato della Società araldica svizzera, auspice il Dipartimento della Pubblica Educazione.

Stampato da IMPRIMERIES REUNIES S. A. a Losanna nel 1945. Edizione di 500 esemplari vicina all'esaurimento.

Prezzo ribassato da 140 a 120 fr.

Del BOLLETTINO STORICO teniamo pure diverse annate e fascicoli sciolti.
Rivolgersi alla

Libreria ARTURO SALVIONI & C., Bellinzona

LIBRI D'OCCASIONE

per Biblioteche - Istituti - Collegi - Circoli di coltura

Avvocati e Notai

PISTOLESI — Album pittorico, 3 volumi legati mezza pelle . . . fr. 60.—

BOCCARDO — Enciclopedia Italiana, 32 volumi legati in pergamena. Edizione di lusso . . . . . fr. 400.—

DALLOZ — Répertoire Méthodique et Alphabétique de Législation, Doctrine et de Jurisprudence, 42 volumi legati in mezzo cuoio. (Mancano i volumi 1, 2, 3, 18, 19, 37, 38) . . . . . fr. 200.—

PARETO-SACHERI — Enciclopedia delle arti ed industrie, 9 volumi legati in mezza tela . . . . . fr. 90.—

LEXIKON VALLARDI — Enciclopedia universale illustrata, 10 volumi legati in mezza tela . . . . . fr. 180.—

ROHRBACHER BALAN e BONACINA — Storia universale della Chiesa Cattolica, 19 volumi legati in tutta tela . . . . . fr. 130.—

P. CESARE e A. DE CARO — Gli Hethei-Pelasgi. Ricerche di storia e di archeologia, 3 volumi legati mezza pelle . . . . . fr. 15.—

CORELLI — Stella d'Italia o Nove secoli di Casa Savoia, 5 volumi legati in mezzo cuoio . . . . . fr. 50.—

Serie completa del « Bollettino Storico della Svizzera Italiana » 1879-1949 (64 annate) (Le annate 1913, 14, 16, 17, 18, 19, 20 non furono pubblicate fr. 640.—

PARETO — Italie Monumentale - formato 44x57 - 2 volumi, legati in mezza pelle con trancio oro . . . . . fr. 100.—
Idem brochure . . . . . fr. 60.—

Le village Suisse - legato . . . . . fr. 10.—

LAROUSSE — Mensuel illustré 1926-1928, legato tela rossa . . . . fr. 20.—

Ellade e Roma - Grande volume illustrato legato in tela rossa . . . fr. 35.—

GOLDONI — Teatro scelto - 2 grandi volumi illustrati, legati in tela rossa fr. 50.—

Meraviglie delle Arti - Architettura e scultura, legatura mezza pelle, illustrato . . . . . fr. 12—

Album militaire suisse 1905 . . . . . fr. 5.—

Italia artistica industriale . . . . . fr. 15.—

Einführung in der Ornamentenzeichnen . . . . . fr. 5.—

Das Polychrome Pflanzliche Ornament . . . . . fr. 5.—

BUFFA — L'Arte nel mestiere - Ebanisti, Fabbri, Decoratori (il fascicolo) fr. 3.—

Zeichenvorlagen - 6 volumi (il volume) . . . fr. 4.—

SUARES — Le bellezze d'Europa - La Svizzera . . . . . fr. 5.—

MOLMENTI — Giacomo Fabretto . . . . . fr. 1,50

TRECCANI — Enciclopedia italiana - 37 volumi legati mezza pelle, trancio oro . . . . . fr. 3000—

TRECCANI — idem i primi 24 volumi (occasione) . . . . . fr. 800.—

DESARGES HENRI — Grande Encyclopedie Pratique de Mécanique et d'Electricité, 5 grandi volumi legati in tela bleu e tranci oro.

GIUSEPPE MARTINOLA — Un Ticinese a Colonia . . . . . fr. 2.—

VIRGILIO GILARDONI — Primordialità della Svizzera . . . . . fr. 2.—

Libreria A. SALVIONI & Co., Bellinzona